

ELEZIONI EUROPEE
13 GIUGNO 1999

Speciale europee 2004

Aprile 2004

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA

Direttore: *Luciano* CONTERNO

SETTORE DOCUMENTAZIONE

Dirigente: *Michelangelo* FESSIA

Redazione a cura di: *Silvana* Bartolucci, *Grazia* Mazzuoli

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757267-703

orario, dal lunedì al venerdì: 9,00-16,00

Indice

ELEZIONI EUROPEE 13 GIUGNO 1999

Elettori e votanti della circoscrizione nord-ovest.....	pag. 7
I risultati nella regione Piemonte (per comune).....	pag. 9
Legenda liste	pag. 11
I risultati per comune (valori assoluti)	
- Provincia di ALESSANDRIA	pag. 15
- Provincia di ASTI	pag. 21
- Provincia di BIELLA.....	pag. 27
- Provincia di CUNEO	pag. 31
- Provincia di NOVARA.....	pag. 39
- Provincia di TORINO	pag. 43
- Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA.....	pag. 53
- Provincia di VERCELLI.....	pag. 57
I risultati per comune (valori percentuali)	
- Provincia di ALESSANDRIA	pag. 63
- Provincia di ASTI	pag. 71
- Provincia di BIELLA.....	pag. 77
- Provincia di CUNEO	pag. 81
- Provincia di NOVARA.....	pag. 89
- Provincia di TORINO	pag. 93
- Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA.....	pag. 103
- Provincia di VERCELLI.....	pag. 107
Riepilogo voti di lista a livello nazionale ed europeo	pag. 111
Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest.....	pag. 113
Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte	pag. 129
Gli eletti nella circoscrizione nord-ovest e successive modificazioni in corso di legislatura (1999-2004).....	pag. 143
I deputati italiani al Parlamento europeo nella legislatura 1999-2004: dati di sintesi	pag. 144

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 2004

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2004

“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” pag.147

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2004

“Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” pag.149

La composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 pag.150

APPENDICI

- Legge 24 gennaio 1979, n. 18

“Elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo” pag.153

- Decreto legge 24 giugno 1994, n. 48

“Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo” pag.176

- Legge 27 marzo 2004, n. 78

“Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio” pag.183

- Legge 8 aprile 2004, n. 90

“Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004..... pag.189

ELETTORI E VOTANTI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST

Circ	Codice Regione	Codice Provincia	Circoscrizione	Regione	Provincia	Elettori	Votanti	%	Voti Validi	Voti non validi	Schede bianche
1	1	2	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	ALESSANDRIA	375444	289291	77,1	259727	29564	18099
1	1	7	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	ASTI	179427	138950	77,4	120707	18243	11730
1	1	96	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	BIELLA	163810	131605	80,3	117744	13861	7827
1	1	27	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	CUNEO	461600	370312	80,2	319866	50446	32499
1	1	52	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	NOVARA	289554	224956	77,5	202854	22102	11898
1	1	81	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	TORINO	1876015	1335774	71,2	1220931	114843	52519
1	1	88	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	VERCELLI	154855	124702	80,5	109767	14935	8518
1	1	102	ITALIA NORD-OCCID.	PIEMONTE	VERB.-CUS.OSSOLA	142646	107326	75,2	95489	11837	6783
1	2	4	ITALIA NORD-OCCID.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	101533	65558	64,6	60076	5482	2229
1	3	12	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	BERGAMO	785449	635708	80,9	571550	64158	30886
1	3	15	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	BRESCIA	890453	711384	79,9	652596	58788	36996
1	3	24	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	COMO	452419	343141	75,8	319999	23142	10540
1	3	26	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	CREMONA	280928	230994	82,2	209786	21208	12725
1	3	45	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	MANTOVA	315771	245109	77,6	228778	16331	9769
1	3	49	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	MILANO	3128396	2243669	71,7	2125456	118213	54755
1	3	57	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	PAVIA	427752	331953	77,6	306963	24990	13589
1	3	77	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	SONDRIO	152905	113974	74,5	98162	15812	11307
1	3	86	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	VARESE	683316	501645	73,4	470707	30938	12236
1	3	98	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	LECCO	253660	198570	78,3	182797	15773	9695
1	3	99	ITALIA NORD-OCCID.	LOMBARDIA	LODI	162100	132291	81,6	120837	11454	6643
1	7	34	ITALIA NORD-OCCID.	LIGURIA	GENOVA	797746	518793	65	487577	31216	12865
1	7	37	ITALIA NORD-OCCID.	LIGURIA	IMPERIA	184288	133342	72,4	118610	14732	7375
1	7	39	ITALIA NORD-OCCID.	LIGURIA	LA SPEZIA	195572	137658	70,4	127594	10064	4339
1	7	74	ITALIA NORD-OCCID.	LIGURIA	SAVONA	247291	189831	76,8	169859	19972	11251

LEGENDA LISTE

FORZA ITALIA	FORZA ITALIA
DEMOCRATICI SINISTRA	DEMOCRATICI DI SINISTRA
AN - P. SEGNI	ALLEANZA NAZIONALE
LISTA EMMA BONINO	LISTA EMMA BONINO
I DEMOCRATICI	I DEMOCRATICI
LEGA NORD	LEGA NORD
RIF. COM.	RIFONDAZIONE COMUNISTA
PPI (POP)	PARTITO POPOLARE ITALIANO
CCD	CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
SDI	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
CDU	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
COMUNISTI ITALIANI	COMUNISTI ITALIANI
FED. DEI VERDI	FEDERAZIONE DEI VERDI
U.D.EUR	UNIONE DEI DEMOCRATICI PER L'EUROPA
MOV.SOC.TRICOLORE	MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE
RINNOVAMENTO IT-DINI	RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI
PART. PENS.	PARTITO DEI PENSIONATI
PRI-LIB-ELDR.	LIBERALI DEMOCRATICI REPUBBLICANI EUROPEI
SVP	SUDTIROLER VOLKSPARTEI
LIGA REP.VEN.UNION	LIGA REPUBBLICA VENETA UNION
LS.CITO LG.AZ.MERID.	LISTA CITO - LEGA D'AZIONE MERIDIONALE
LDR-PS D'AZ-PCONSI	LEGA DELLE REGIONI - PARTITO SARDO D'AZIONE - CONSUMATORI ITALIANI
SOCIALISTA	SOCIALISTA
UV	UNION VALDOTAINE
PART. UMANISTA	PARTITO UMANISTA
COBAS PER L'AUTORG.	COBAS PER L'AUTORGANIZZAZIONE
SKB	SCHEDE BIANCHE

I RISULTATI
NELLA REGIONE PIEMONTE
(per comune)

LEGENDA LISTE

FORZA ITALIA	FORZA ITALIA
DEMOCRATICI DI SINISTRA	DEMOCRATICI DI SINISTRA
AN - P. SEGNI	ALLEANZA NAZIONALE
LISTA EMMA BONINO	LISTA EMMA BONINO
I DEMOCRATICI	I DEMOCRATICI
LEGA NORD	LEGA NORD
RIF. COM.	RIFONDAZIONE COMUNISTA
PPI (POP)	PARTITO POPOLARE ITALIANO
CCD	CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
SDI	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
CDU	CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
COMUNISTI ITALIANI	COMUNISTI ITALIANI
FED. DEI VERDI	FEDERAZIONE DEI VERDI
U.D.EUR	UNIONE DEI DEMOCRATICI PER L'EUROPA
MOV. SOC. TRICOLORE	MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE
RINNOVAMENTO IT-DINI	RINNOVAMENTO ITALIANO - LISTA DINI
PART. PENS.	PARTITO DEI PENSIONATI
PRI-LIB-ELDR	LIBERALI DEMOCRATICI REPUBBLICANI EUROPEI
SVP	SUDTIROLER VOLKSPARTEI
LIGA REP. VEN. UNION	LIGA REPUBBLICA VENETA UNION
LS.CITO LG. AZ. MERID.	LISTA CITO- LEGA D'AZIONE MERIDIONALE
LDR-PS D'AZ.-PCONSI	LEGA DELLE REGIONI-PARTITO SARDO D'AZIONE-CONSUMATORI ITALIANI
SOCIALISTA	SOCIALISTA
UV	UNION VALDOTAINE
PART. UMANISTA	PARTITO UMANISTA
COBAS PER L'AUTORG.	COBAS PER L'AUTORGANIZZAZIONE
SKB	SCHEDE BIANCHE

Elezioni europee 13-06-99. I risultati per comune.Provincia di ALESSANDRIA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN -P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
ROCCHETTA LIGURE	228	164	71,9	18	0	3	11	20	2	3	9	4	2	1	2	20	0	4	38	0	3	0	0	0	0	140	24	18
ROSIGNANO MONFERRATO	1.383	1.042	75,3	76	13	17	91	116	28	34	86	6	18	10	8	90	5	14	311	0	24	1	0	5	2	955	87	50
SALA MONFERRATO	445	378	84,9	27	1	1	32	33	14	8	13	2	5	4	5	44	6	10	91	0	14	0	0	2	0	312	66	44
SALE	3.857	2.900	75,2	140	5	32	283	297	59	68	154	14	33	31	39	278	14	89	951	2	72	2	1	4	6	2574	326	192
SAN CRISTOFORO	519	473	91,1	26	0	6	35	42	36	18	25	3	10	5	1	79	4	13	94	0	7	0	0	1	0	405	68	56
SAN GIORGIO MONFERRATO	1.120	982	87,7	101	0	11	65	114	22	30	59	3	10	7	9	121	10	6	279	0	10	0	2	1	0	860	122	96
SAN SALVATORE MONFERRATO	4.055	2.950	72,7	167	2	37	195	292	80	76	191	12	40	17	30	343	36	63	1055	1	42	3	1	3	6	2692	258	141
SAN SEBASTIANO CURONE	513	381	74,3	32	0	3	35	45	11	2	22	3	7	3	5	54	6	11	79	0	3	0	0	1	0	322	59	49
SANT'AGATA FOSSILI	359	302	84,1	20	0	2	19	27	3	8	16	0	3	3	4	16	2	10	82	1	37	0	0	2	1	256	46	37
SARDIGLIANO	417	360	86,3	16	0	7	27	34	18	14	21	1	5	1	4	52	4	12	77	4	4	0	0	0	0	301	59	44
SAREZZANO	988	890	90,1	54	0	10	60	108	12	9	70	1	14	11	3	106	43	14	263	0	8	0	1	4	1	792	98	80
SERRALUNGA DI CREA	550	495	90,0	28	0	3	52	49	20	12	25	3	4	3	5	40	6	10	134	1	6	0	1	2	1	405	90	69
SERRAVALLE SCRIVIA	5.159	3.772	73,1	229	2	70	220	312	204	112	197	11	44	98	39	836	52	61	881	3	52	1	4	7	6	3441	331	195
SEZZADIO	1.172	941	80,3	51	0	10	95	78	19	23	45	2	8	9	8	94	10	33	293	0	21	0	0	3	1	803	138	105
SILVANO D'ORBA	1.623	1.446	89,1	63	3	29	84	137	54	51	102	13	22	50	12	331	12	27	255	0	14	2	1	1	2	1265	181	141
SOLERO	1.495	1.190	79,6	86	1	14	92	141	62	39	37	5	11	20	13	249	7	21	268	0	16	0	1	3	2	1088	102	54
SOLONGHELLO	213	160	75,1	9	0	4	15	9	10	4	6	0	1	6	4	12	0	4	33	0	11	0	0	0	0	128	32	23
SPIGNO MONFERRATO	1.189	1.048	88,1	48	2	6	224	58	45	39	25	2	10	5	11	125	3	16	190	1	25	1	0	6	4	846	202	162
SPINETO SCRIVIA	281	226	80,4	24	0	2	31	27	6	7	13	0	7	3	2	39	1	3	45	0	3	0	0	0	0	213	13	10
STAZZANO	1.801	1.520	84,4	125	1	28	84	148	79	41	79	11	15	14	12	235	12	41	366	2	20	2	1	3	5	1324	196	150
STREVI	1.675	1.379	82,3	81	3	15	200	120	55	52	69	4	19	13	9	148	5	19	328	0	26	0	1	7	1	1175	204	165
TAGLIOLO MONFERRATO	1.328	1.094	82,4	62	3	8	58	69	83	52	38	6	7	6	8	357	4	19	216	0	3	0	0	0	3	1002	92	63
TASSAROLO	516	451	87,4	25	1	3	50	51	22	20	11	0	2	9	3	58	2	16	105	0	6	1	0	2	0	387	64	54
TERRUGGIA	690	552	80,0	40	4	7	42	71	6	7	38	3	8	4	6	37	4	9	175	0	18	0	0	0	0	479	73	57
TERZO	730	511	70,0	47	3	9	110	26	17	20	20	3	5	3	2	50	4	11	121	0	4	0	0	0	1	456	55	33
TICINETO	1.179	1.009	85,6	23	6	3	61	70	36	25	92	2	17	107	11	124	4	14	303	0	8	0	3	1	2	912	97	72
TORTONA	22.899	17.989	78,6	1051	17	219	1338	2073	570	394	1235	72	237	233	176	2292	186	368	5519	10	390	10	14	30	38	16472	1517	815
TREVILLE	249	192	77,1	9	0	0	13	14	7	5	11	2	2	1	3	21	12	6	56	0	4	0	0	0	1	167	25	20
TRISOBBIO	598	482	80,6	28	2	7	39	37	28	16	25	2	9	6	5	83	5	19	74	0	37	0	0	3	3	428	54	36
VALENZA	17.863	12.866	72,0	609	8	166	689	1369	424	342	763	41	190	124	71	2089	84	169	4658	10	257	4	6	9	16	12098	768	343
VALMACCA	988	858	86,8	31	3	7	37	66	21	38	61	2	8	14	4	105	32	24	289	0	9	1	1	0	4	757	101	58
VIGNALE MONFERRATO	1.017	843	82,9	44	0	9	74	94	26	23	51	4	8	17	3	109	5	8	213	0	15	1	1	0	3	708	135	107
VIGNOLE BORBERA	1.765	1.500	85,0	151	0	18	127	155	44	33	70	4	18	29	15	231	9	12	367	1	9	1	3	1	1	1299	201	139
VIGUZZOLO	2580	2.174	84,3	129	0	27	162	210	62	68	173	9	39	76	17	232	10	26	627	3	29	0	2	9	1	1911	263	173
VILLADEATI	460	340	73,9	25	0	8	30	34	7	8	20	1	9	5	3	45	1	8	67	0	4	0	1	16	1	293	47	23
VILLALVERNIA	828	641	77,4	41	2	5	38	71	17	13	66	5	16	12	5	88	2	8	170	0	15	0	0	2	1	577	64	46
VILLAMIROGLIO	289	244	84,4	13	1	2	27	25	9	9	10	1	6	4	1	22	4	5	47	0	12	1	0	6	0	205	39	28
VILLANOVA MONFERRATO	1510	1.301	86,2	61	0	19	72	116	111	52	72	2	18	14	8	218	6	22	331	2	12	0	1	4	1	1142	159	112
VILLAROMAGNANO	653	576	88,2	33	2	4	50	71	8	10	38	4	10	4	7	49	3	15	199	0	8	1	2	1	0	519	57	41
VISONE	1.079	803	74,4	41	0	11	126	59	31	27	36	3	5	8	9	107	9	22	178	1	21	1	0	2	0	697	106	68
VOLPEDO	1.079	922	85,4	40	1	11	75	75	30	22	57	5	13	44	2	76	4	16	283	0	8	1	1	0	5	769	153	100
VOLPEGLINO	147	114	77,6	4	0	0	16	18	2	0	8	0	1	2	0	11	1	6	38	0	0	0	0	0	0	107	7	4
VOLTAGGIO	713	569	79,8	49	1	12	29	48	15	12	31	7	6	20	6	107	3	13	99	2	22	0	0	0	4	486	83	59
TOTALE PROVINCIA	375.444	289.291	77,1	17.307	382	3808	26076	28635	11495	8276	16202	1176	3507	5127	2495	42247	2574	5080	77997	222	5323	173	265	716	644	259.727	29564	18099

Elezioni europee 13-06-99. I risultati per comune. Provincia di ASTI

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR-PS.D'A Z.PC O NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
SAN MARZANO OLIVETO	851	678	79,7	41	1	7	110	63	19	9	39	4	9	5	13	42	2	19	197	0	4	0	0	2	3	589	89	61
SAN PAOLO SOLBRITO	809	664	82,1	34	0	16	53	85	32	12	50	5	1	4	9	51	6	16	183	0	3	0	0	4	2	566	98	63
SCURZOLENCO	560	486	86,8	20	0	7	29	44	39	47	21	1	16	7	6	47	0	4	97	0	9	0	1	8	3	406	80	67
SEROLE	140	126	90,0	3	0	3	14	10	1	2	1	0	1	0	2	23	0	6	27	0	2	0	0	0	1	96	30	23
SESSAME	248	232	93,5	10	1	2	44	13	0	3	3	0	1	6	2	19	0	8	56	0	5	1	0	4	0	178	54	42
SETTIME	479	386	80,6	23	0	5	49	35	15	6	23	3	1	8	3	43	0	4	90	0	9	0	1	1	2	321	65	42
SOGLIO	119	103	86,6	6	0	0	8	5	5	1	2	1	1	2	3	14	0	2	27	0	3	0	0	1	0	81	22	12
TIGLIOLE	1398	1181	84,5	40	3	28	139	119	38	14	81	3	16	6	17	80	6	21	347	2	9	0	0	4	20	993	188	146
TONCO	751	644	85,8	36	2	17	51	74	34	10	44	1	10	1	8	39	4	13	172	1	11	0	0	0	3	531	113	78
TONENGO	174	167	96,0	7	2	1	22	18	3	1	9	2	3	0	1	6	2	2	47	0	2	0	0	0	1	129	38	38
VAGLIO SERRA	256	208	81,3	12	0	5	26	18	4	7	11	0	3	3	7	14	1	5	68	0	2	1	0	0	0	187	21	19
VALFENERA	1748	1455	83,2	76	2	22	179	140	60	47	95	9	17	12	12	89	5	52	345	1	49	2	0	4	24	1242	213	137
VESIME	609	464	76,2	15	1	3	70	45	4	2	28	2	7	3	6	9	3	13	147	0	3	1	1	5	1	369	95	57
VIALE	229	205	89,5	13	0	2	20	21	5	2	3	1	3	2	5	8	0	2	80	0	6	0	0	1	2	176	29	25
VIARIGI	944	793	84,0	45	0	11	81	70	42	26	39	3	12	11	9	72	6	20	171	2	10	1	1	5	2	639	154	120
VIGLIANO D'ASTI	694	548	79,0	35	2	16	57	45	9	6	33	6	10	19	9	29	2	19	148	0	14	0	0	1	3	463	85	62
VILLAFRANCA D'ASTI	2381	2024	85,0	119	4	27	163	180	61	45	124	12	26	11	34	127	14	39	651	4	43	1	3	5	11	1704	320	209
VILLANOVA D'ASTI	3822	3257	85,2	204	1	47	284	356	157	99	246	20	38	29	26	226	7	66	963	0	44	5	4	40	10	2872	385	244
VILLA SAN SECONDO	380	339	89,2	6	0	4	20	29	7	3	17	0	1	96	3	11	1	13	66	1	8	0	1	3	2	292	47	38
VINCHIO	643	575	89,4	34	1	15	65	55	21	12	25	6	11	2	28	23	0	18	123	0	7	0	1	11	7	465	110	77
TOTALE PROVINCIA	179427	138950	77,4	8656	255	1960	13087	14004	4953	3235	8602	960	1622	1650	1631	10836	895	2983	40288	112	3375	116	179	639	669	120707	18243	11730

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di BIELLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG. AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR- PS.D'A Z. PCO NSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
AILOCHE	278	190	68,3	6	0	7	23	25	6	7	12	2	2	3	4	26	0	1	45	0	0	1	0	0	1	171	19	10
ANDORNO MICCA	3210	2529	78,8	150	5	19	171	326	101	76	197	8	24	12	25	330	20	55	677	2	37	3	3	15	6	2262	267	142
BENNA	980	862	88,0	35	1	10	48	161	21	22	51	8	6	16	7	85	3	11	255	0	10	3	1	2	4	760	102	77
BIELLA	40836	31020	76,0	1954	51	385	1344	4833	839	481	2475	166	388	223	276	3521	299	365	9600	22	702	13	40	119	103	28199	2821	1354
BIOGLIO	936	762	81,4	56	1	8	43	92	52	11	34	4	2	8	10	85	8	23	175	0	32	0	0	2	1	647	115	52
BORRIANA	763	648	84,9	32	3	4	58	106	18	9	35	4	9	13	11	50	3	20	186	0	6	0	0	5	3	575	73	53
BRUSNENGO	2045	1464	71,6	59	0	24	152	226	20	16	86	12	12	9	9	125	7	27	482	2	29	1	3	0	5	1306	158	92
CALLABIANA	132	120	90,9	6	0	4	14	19	3	3	16	0	2	2	4	4	0	3	20	0	0	0	0	0	2	102	18	12
CAMANDONA	388	315	81,2	14	0	2	23	40	9	8	28	2	6	2	7	35	5	2	79	0	6	0	0	0	1	269	46	37
CAMBURZANO	1033	827	80,1	50	1	12	49	158	28	25	46	3	6	4	8	95	4	14	207	0	26	1	1	3	1	742	85	49
CAMPIGLIA CERVO	166	136	81,9	9	8	2	5	15	1	0	14	0	3	1	1	12	1	1	36	1	2	0	0	1	1	114	22	14
CANDELO	6654	5621	84,5	327	16	78	341	952	217	188	281	37	49	36	63	698	16	49	1699	2	45	2	10	9	6	5121	500	267
CAPRILE	188	142	75,5	10	0	2	11	20	4	1	13	0	0	0	1	13	0	1	38	0	1	0	0	0	1	116	26	21
CASAPINTA	406	357	87,9	22	1	4	27	27	9	6	32	4	2	1	5	53	11	8	102	1	7	0	3	0	1	326	31	23
CASTELLETTO CERVO	683	519	76,0	25	0	7	40	49	16	23	25	2	2	0	9	92	0	11	160	0	3	0	3	1	1	469	50	22
CAVAGLIA'	3021	2510	83,1	203	10	35	229	321	59	49	156	14	23	55	34	206	12	37	744	3	45	4	2	5	7	2253	257	158
CERRETO CASTELLO	499	441	88,4	19	1	8	27	70	7	8	18	2	5	0	1	77	4	3	152	1	2	0	0	0	1	406	35	23
CERRIONE	2318	1925	83,0	134	0	16	156	247	32	37	145	5	23	13	20	151	23	41	598	1	15	3	2	0	4	1666	259	161
COGGIOLA	2137	1567	73,3	89	2	22	157	228	57	40	63	7	16	13	12	315	3	21	337	1	40	1	0	1	3	1428	139	70
COSSATO	13250	10837	81,8	506	11	220	812	1455	421	373	520	69	102	103	97	1632	41	128	3133	7	119	7	11	20	26	9813	1024	519
CREVACUORE	1654	1398	84,5	74	8	11	99	169	57	33	102	10	16	17	14	160	6	27	388	1	24	1	2	2	5	1226	172	123
CROSA	283	233	82,3	21	0	0	23	36	8	9	6	1	7	1	0	21	4	4	60	0	0	0	0	0	2	203	30	17
CURINO	443	330	74,5	20	3	8	21	56	8	11	10	0	6	1	3	40	0	4	73	0	8	2	0	1	1	276	54	29
DONATO	638	541	84,8	35	4	6	86	74	5	6	21	1	5	2	1	33	1	12	121	0	0	0	1	0	2	416	125	79
DORZANO	359	256	71,3	4	1	5	18	31	3	9	28	3	3	5	4	19	4	6	88	0	6	0	0	0	1	238	18	14
GAGLIANICO	3347	2797	83,6	170	6	45	131	514	78	66	189	12	29	16	26	286	16	21	860	3	17	3	1	7	7	2503	294	141
GIFFLENGA	94	82	87,2	1	0	1	7	8	2	1	5	0	2	4	1	3	0	2	28	0	0	0	0	0	0	65	17	14
GRAGLIA	1411	1088	77,1	46	9	16	138	142	21	19	54	7	11	4	8	66	4	12	314	0	25	0	1	29	2	928	160	101
LESSONA	2066	1779	86,1	121	4	21	156	285	54	46	72	13	14	11	12	271	9	40	439	1	44	0	2	7	5	1627	152	107
MAGNANO	350	282	80,6	28	0	0	27	37	32	9	13	0	0	2	1	21	2	3	54	0	3	0	0	1	2	235	47	29
MASSAZZA	469	445	94,9	30	0	5	24	62	12	10	38	2	0	1	3	25	3	8	142	1	6	1	1	0	0	374	71	46
MASSERANO	1986	1648	83,0	85	4	24	138	221	61	57	92	8	16	6	14	173	9	33	453	2	15	3	3	1	6	1424	224	138
MEZZANA MORTIGLIENGO	610	503	82,5	27	0	9	30	53	20	21	29	3	5	4	9	92	4	12	108	0	4	0	0	1	0	431	72	35
MIAGLIANO	539	414	76,8	20	2	3	13	49	19	13	29	2	6	3	2	63	1	15	120	0	12	1	2	0	0	375	39	32
MONGRANDO	3345	2813	84,1	180	43	37	284	400	109	80	141	16	61	15	27	257	13	40	764	2	35	1	2	7	4	2518	295	165
MOSSO	1543	1275	82,6	87	5	16	122	182	17	37	82	15	12	9	10	207	6	14	250	2	15	0	1	0	4	1093	182	89
MOTTALCIATA	1191	1038	87,2	46	0	9	86	118	31	29	54	5	6	6	14	137	2	25	281	1	20	1	1	3	0	875	163	102
MUZANO	596	495	83,1	42	1	2	45	78	12	12	32	2	2	0	10	49	3	7	140	1	6	0	0	6	2	452	43	33
NETRO	878	729	83,0	29	2	15	71	131	24	15	32	0	7	2	9	49	1	10	196	0	12	2	1	1	4	613	116	93
OCCHIEPPO INFERIORE	3438	2746	79,9	173	12	48	135	427	107	85	159	11	19	23	25	322	5	43	760	2	62	1	0	8	6	2433	313	152
OCCHIEPPO SUPERIORE	2417	2044	84,6	124	4	24	158	340	83	49	103	15	12	8	22	236	13	26	585	0	17	1	3	6	6	1835	209	133
PETTINENGO	1431	1120	78,3	68	1	15	96	157	37	33	72	9	13	12	18	140	8	22	262	0	26	3	1	2	3	998	122	73
PIATTO	457	404	88,4	24	0	9	22	61	16	9	30	0	3	3	3	38	6	4	126	1	5	0	0	1	0	361	43	22
PIEDICAVALLLO	174	112	64,4	3	0	1	8	30	5	2	13	0	1	0	1	7	2	4	22	0	1	0	0	1	0	101	11	7
POLLONE	1883	1518	80,6	83	4	25	85	311	30	28	102	12	12	4	12	122	13	14	461	0	13	0	0	2	12	1345	173	118
PONDERANO	3279	2757	84,1	139	7	37	188	464	70	56	154	12	24	23	33	365	13	41	821	1	16	3	4	11	6	2488	269	149

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di BIELLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	IDEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
PORTULA	1424	1141	80,1	67	2	21	114	147	42	32	62	10	8	11	20	247	9	11	181	1	16	0	1	2	3	1007	134	67
PRALUNGO	2363	1966	83,2	92	9	31	107	282	71	48	110	12	20	10	24	253	10	32	581	1	27	2	6	2	3	1733	233	154
PRAY	2285	1803	78,9	79	1	17	148	225	47	50	90	14	15	14	22	384	15	22	427	0	9	1	2	0	6	1588	215	123
QUAREGNA	1080	953	88,2	57	2	16	62	149	30	19	40	8	5	4	9	126	4	16	293	1	18	0	1	1	2	863	90	57
QUITTENGO	218	175	80,3	2	16	2	12	41	4	4	15	3	3	1	3	4	0	4	39	1	0	0	0	0	1	155	20	11
RONCO BIELLESE	1337	1130	84,5	85	0	18	69	168	31	29	49	5	13	7	11	130	14	21	342	1	20	3	3	3	3	1025	105	64
ROPPOLO	686	608	88,6	101	1	11	62	67	12	15	31	9	8	8	3	45	4	14	118	1	6	1	1	2	2	522	86	50
ROSAZZA	105	82	78,1	2	1	2	13	12	3	4	6	0	2	1	1	5	1	0	22	0	1	0	0	0	0	76	6	2
SAGLIANO MICCA	1582	1228	77,6	70	1	15	110	198	48	29	68	5	14	2	19	114	6	23	354	1	18	3	2	6	2	1108	120	63
SALA BIELLESE	560	467	83,4	16	1	8	20	51	39	18	12	1	6	3	6	119	2	4	94	1	1	1	1	0	3	407	60	44
SALUSSOLA	1757	1486	84,6	84	4	20	125	183	37	45	75	8	14	19	20	173	6	19	444	0	13	1	2	11	2	1305	181	126
SANDIGLIANO	2315	1938	83,7	109	7	22	152	307	55	39	100	8	18	9	15	165	6	32	603	1	70	2	1	11	4	1736	202	129
SAN PAOLO CERVO	142	95	66,9	9	10	1	6	16	2	3	12	0	2	0	0	6	0	1	18	0	3	0	0	0	2	91	4	2
SELVE MARCONE	97	83	85,6	5	0	0	6	9	3	2	11	2	0	0	0	21	0	3	10	0	2	0	0	0	0	74	9	8
SOPRANA	771	598	77,6	38	0	7	47	57	24	19	22	4	7	6	4	142	1	11	113	0	6	1	0	0	3	512	86	52
SORDEVOLO	1161	962	82,9	72	3	11	70	136	21	12	63	10	11	5	6	81	10	21	243	1	45	2	2	7	2	834	128	79
SOSTEGNO	672	533	79,3	34	2	8	57	94	11	11	20	4	8	5	6	54	2	8	122	0	16	0	1	1	0	464	69	42
STRONA	1027	893	87,0	46	2	15	83	126	41	23	57	4	13	1	11	118	10	15	190	1	16	0	0	3	2	777	116	70
TAVIGLIANO	802	611	76,2	17	0	9	120	88	16	9	34	4	13	1	3	55	7	7	146	1	8	1	1	0	6	546	65	24
TERNENGO	269	244	90,7	15	0	3	14	41	8	4	13	3	2	3	2	40	1	6	66	0	1	0	0	1	2	225	19	14
TOLLEGGNO	2432	1967	80,9	114	2	22	118	319	62	43	115	7	16	12	26	344	8	31	489	0	27	0	3	6	5	1769	198	115
TORRAZZO	164	154	93,9	12	0	3	23	26	6	5	7	0	0	0	2	18	3	2	17	0	3	0	0	0	0	127	27	21
TRIVERO	6038	4510	74,7	283	12	71	362	623	138	107	216	20	37	60	36	708	29	81	1186	2	99	4	4	6	12	4096	414	170
VALDENGO	2148	1915	89,2	119	3	15	116	258	44	38	103	9	10	9	14	219	18	29	651	3	50	0	3	5	4	1720	195	132
VALLANZENGO	222	192	86,5	18	0	1	12	19	5	7	2	1	3	6	3	36	1	3	41	0	3	0	1	0	0	162	30	20
VALLE MOSSO	3521	2845	80,8	158	10	22	215	387	109	107	142	16	26	43	31	436	14	44	622	4	70	1	5	0	8	2470	375	200
VALLE SAN NICOLAO	1025	859	83,8	48	3	15	83	99	37	25	40	3	6	4	11	140	14	15	188	1	15	3	3	0	5	758	101	70
VEGLIO	512	395	77,1	24	2	7	24	60	22	8	25	5	4	2	6	45	0	6	84	0	3	0	1	0	0	328	67	46
VERRONE	909	805	88,6	53	0	10	64	108	26	23	45	3	13	0	7	44	1	16	254	1	6	0	2	6	1	683	122	66
VIGLIANO BIELLESE	7344	5915	80,5	385	7	69	328	975	213	144	387	34	66	32	56	708	34	96	1769	7	72	5	6	18	19	5430	485	303
VILLA DEL BOSCO	347	214	61,7	10	0	5	24	24	6	5	20	2	3	1	2	7	0	13	60	0	3	0	0	1	1	187	27	18
VILLANOVA BIELLESE	171	151	88,3	3	0	0	13	17	2	3	12	0	1	0	0	14	1	4	46	0	2	0	1	0	0	119	32	16
VIVERONE	1172	1027	87,6	70	2	12	87	146	22	17	55	23	14	9	8	88	3	17	264	0	17	2	2	2	6	866	161	120
ZIMONE	355	320	90,1	22	0	1	21	39	3	12	18	1	2	5	3	38	17	7	64	1	3	0	0	0	0	257	63	47
ZUBIENA	1085	940	86,6	57	0	15	80	166	38	28	48	6	11	3	5	80	6	8	295	0	2	1	0	3	3	855	85	58
ZUMAGLIA	908	761	83,8	44	4	5	40	124	26	20	61	2	10	9	5	94	8	5	219	0	4	0	0	7	4	691	70	47
TOTALE PROVINCIA	163810	131605	80,3	7806	338	1771	8948	19593	4145	3135	8095	754	1378	1001	1286	16108	873	1917	37296	92	2194	96	160	384	374	117744	13861	7827

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
ACCEGLIO	184	161	87,5	8	10	2	18	23	2	0	3	1	0	9	2	7	0	7	29	1	2	1	0	2	0	127	34	25
AISONE	241	201	83,4	16	6	0	28	17	3	2	2	0	0	1	0	19	0	10	53	0	0	0	0	1	0	158	43	27
ALBA	24891	20728	83,3	1529	28	467	1443	3542	342	215	729	167	109	94	143	1739	759	421	5176	26	765	9	21	63	550	18337	2391	1355
ALBARETTO DELLA TORRE	215	189	87,9	10	1	0	21	18	2	1	6	3	1	0	1	8	3	9	54	0	35	0	0	0	4	177	12	6
ALTO	102	94	92,2	7	0	1	9	5	3	4	0	4	0	0	0	18	0	4	11	0	5	0	0	0	0	71	23	17
ARGENTERA	96	83	86,5	2	1	0	7	12	0	0	6	0	2	3	0	7	2	2	21	0	0	0	0	1	0	66	17	9
ARGUELLO	153	131	85,6	8	0	1	10	18	5	1	4	1	0	1	1	10	2	7	22	0	12	1	0	0	0	104	27	12
BAGNASCO	919	756	82,3	59	0	6	98	89	22	6	43	8	4	1	6	54	0	13	205	2	3	0	2	8	4	633	123	93
BAGNOLO PIEMONTE	4489	3226	71,9	164	8	22	319	293	78	43	88	32	13	6	26	207	20	147	1154	5	70	2	8	15	18	2738	488	221
BALDISSERO D'ALBA	899	716	79,6	38	0	15	75	98	5	3	38	5	4	0	9	27	15	22	228	0	13	1	2	0	1	599	117	85
BARBARESCO	537	414	77,1	34	2	4	46	57	8	3	14	7	4	2	3	25	11	18	123	0	4	0	1	0	2	368	46	34
BARGE	6005	4418	73,6	177	6	45	688	454	83	36	124	27	17	46	34	232	63	189	1400	3	39	3	9	60	10	3745	673	341
BAROLO	574	513	89,4	30	2	9	63	60	8	5	17	4	5	1	4	42	2	20	125	0	8	0	2	9	14	430	83	68
BASTIA MONDOVI'	502	468	93,2	16	0	3	75	38	16	6	9	8	2	2	5	14	2	14	121	3	13	0	0	7	1	355	113	93
BATTIFOLLO	253	226	89,3	21	0	1	36	21	10	11	2	9	0	1	4	16	0	25	28	0	1	0	0	4	1	191	35	32
BEINETTE	2177	1854	85,2	127	4	20	233	253	32	18	73	26	6	7	17	101	11	59	581	0	17	1	2	2	3	1593	261	186
BELLINO	178	134	75,3	8	10	0	18	5	2	0	1	1	0	0	0	5	1	11	21	0	2	0	1	1	0	87	47	42
BELVEDERE LANGHE	303	283	93,4	17	1	6	19	33	7	5	6	1	4	1	2	14	1	11	87	1	11	0	2	2	1	232	51	45
BENE VAGIENNA	2743	1995	72,7	107	2	17	187	190	22	13	77	11	7	1	22	89	7	95	632	1	11	5	2	209	4	1711	284	170
BENEVELLO	368	297	80,7	12	0	4	37	44	2	0	17	0	2	3	2	11	12	9	89	0	6	0	1	0	2	253	44	23
BERGOLO	66	54	81,8	7	0	0	1	9	0	0	6	0	0	0	0	9	0	1	7	0	3	0	1	0	4	48	6	3
BERNEZZO	2267	1998	88,1	167	15	22	360	252	24	13	47	15	10	9	9	109	20	121	372	2	82	0	9	15	5	1678	320	232
BONVICINO	107	101	94,4	8	0	4	15	7	2	1	3	0	0	0	0	12	3	3	21	0	0	0	0	0	0	79	22	19
BORGOMALE	307	262	85,3	10	0	3	30	27	5	0	4	6	2	1	5	8	2	10	70	0	16	1	0	0	3	203	59	45
BORGO SAN DALMAZZO	9141	6286	68,8	598	38	76	741	1015	165	96	312	66	51	36	58	497	31	160	1552	5	87	7	19	38	21	5669	617	322
BOSIA	175	162	92,6	8	0	0	18	14	2	1	3	0	1	1	1	15	3	8	47	0	2	0	0	8	1	133	29	20
BOSSOLASCO	592	476	80,4	35	0	9	33	50	5	5	24	5	3	0	8	26	11	22	122	1	18	1	3	2	6	389	87	62
BOVES	7355	6040	82,1	557	30	90	612	753	107	51	187	79	37	24	66	276	42	331	1721	7	151	7	13	33	15	5189	851	554
BRA	22463	18059	80,4	1250	10	361	1474	4517	352	203	759	90	129	74	122	1401	69	346	4184	28	459	7	42	75	57	16009	2050	1066
BRIAGLIA	239	174	72,8	10	0	5	35	11	6	1	8	2	0	1	4	4	1	6	47	0	1	0	0	0	0	142	32	22
BRIGA ALTA	62	49	79,0	1	0	3	5	2	1	0	9	0	2	0	0	5	1	1	9	0	1	0	0	0	1	41	8	6
BRONDELLO	287	226	78,7	10	7	2	53	21	2	3	9	1	1	4	4	7	1	19	29	0	4	0	0	0	1	178	48	37
BROSSASCO	990	889	89,8	53	10	12	165	81	13	9	21	8	4	3	14	64	6	39	232	0	6	0	1	2	3	746	143	110
BUSCA	7527	6317	83,9	328	37	42	1014	745	65	31	178	46	41	17	53	210	70	721	1589	6	123	8	3	47	12	5386	931	552
CAMERANA	645	548	85,0	40	1	12	37	57	5	6	17	4	4	0	0	38	9	28	160	0	26	0	1	3	2	450	98	78
CAMO	187	158	84,5	5	0	1	15	17	0	1	1	2	0	0	0	1	3	7	58	0	13	0	1	0	1	126	32	22
CANALE	4218	3655	86,7	229	13	83	458	506	65	47	197	23	25	13	37	239	30	105	1052	6	56	3	8	8	13	3216	439	323
CANOSIO	85	74	87,1	4	2	2	13	6	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	27	0	1	0	0	1	0	62	12	10
CAPRAUNA	129	97	75,2	1	0	0	17	3	5	2	1	7	0	0	2	11	0	6	16	0	1	1	0	1	1	75	22	14
CARAGLIO	4944	4219	85,3	270	23	44	644	509	49	43	154	51	34	21	42	240	23	221	1023	5	99	4	7	28	10	3544	675	465
CARAMAGNA PIEMONTE	2183	1817	83,2	76	1	14	216	226	35	25	98	9	14	0	16	109	22	69	542	10	22	0	1	7	3	1515	302	203
CARDE'	896	800	89,3	35	1	12	197	55	18	8	53	5	4	2	6	27	5	26	219	0	7	1	0	1	1	683	117	78
CARRU'	3364	2386	70,9	105	8	21	261	306	37	25	87	14	11	4	32	97	8	57	782	5	71	4	8	24	6	1973	413	248
CARTIGNANO	157	145	92,4	10	1	0	26	14	5	1	10	2	1	0	3	2	0	5	24	0	1	0	0	0	0	105	40	31
CASALGRASSO	1132	897	79,2	47	4	3	86	104	8	12	44	9	4	1	6	38	28	31	366	1	10	1	0	9	5	817	80	50
CASTAGNITO	1331	1207	90,7	91	1	25	111	194	23	12	28	7	8	5	9	59	14	29	384	0	23	4	1	4	9	1041	166	110

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
CASTELDELFINO	221	130	58,8	6	4	2	21	11	5	1	6	0	3	2	0	0	0	10	44	0	0	0	2	0	2	119	11	6
CASTELLAR	199	174	87,4	7	1	2	23	24	3	0	8	1	2	2	4	7	0	9	37	0	2	0	0	2	0	134	40	35
CASTELLETTO STURA	913	757	82,9	59	1	13	126	90	7	4	27	3	3	9	8	30	2	50	199	0	9	1	0	4	3	648	109	80
CASTELLETTO UZZONE	334	284	85,0	18	0	3	15	27	4	0	14	2	2	0	4	16	4	10	76	0	8	0	1	5	2	211	73	52
CASTELLINALDO	711	602	84,7	34	2	8	54	72	8	4	18	3	6	1	3	35	14	37	182	0	7	0	1	2	2	493	109	74
CASTELLINO TANARO	299	250	83,6	14	0	2	32	25	3	2	14	2	2	1	1	13	1	8	49	0	5	0	0	0	2	176	74	55
CASTELMAGNO	112	87	77,7	1	0	1	28	10	4	2	1	0	1	3	1	0	0	3	12	0	1	1	1	1	0	71	16	8
CASTELNUOVO DI CEVA	118	97	82,2	3	0	2	11	11	1	0	5	2	0	2	0	4	1	4	32	0	5	0	0	0	2	85	12	9
CASTIGLIONE FALLETTO	503	468	93,0	43	0	8	50	72	6	4	9	6	1	0	2	13	6	5	150	0	15	0	0	6	5	401	67	49
CASTIGLIONE TINELLA	760	615	80,9	31	0	3	71	60	6	7	28	6	5	3	4	23	13	28	186	1	2	1	1	8	12	499	116	60
CASTINO	456	410	89,9	14	0	6	47	33	7	4	22	0	6	0	3	30	5	14	106	0	8	0	1	1	1	308	102	87
CAVALLERLEONE	465	438	94,2	29	0	5	91	54	0	0	13	0	2	1	5	7	1	13	130	0	6	0	1	6	1	365	73	63
CAVALLERMAGGIORE	4050	3460	85,4	195	5	31	586	611	60	25	149	30	19	10	45	156	10	105	966	0	44	3	3	16	2	3071	389	259
CELLE DI MACRA	108	83	76,9	7	4	0	15	7	3	4	2	0	0	1	3	3	0	3	14	1	0	0	0	2	0	69	14	9
CENTALLO	4883	4238	86,8	280	9	37	686	434	45	22	183	46	24	8	64	175	33	244	1125	0	77	7	6	71	5	3581	657	458
CERESOLE ALBA	1674	1398	83,5	114	3	28	214	211	19	10	50	13	7	2	15	75	7	55	360	0	25	3	0	3	3	1217	181	121
CERRETO DELLE LANGHE	347	280	80,7	17	1	5	36	30	4	3	5	2	0	0	3	8	0	8	63	0	18	1	0	0	1	205	75	55
CERVASCA	3331	2798	84,0	228	9	37	546	381	49	32	97	35	28	13	23	117	30	96	641	1	43	3	4	8	4	2425	373	242
CERVERE	1459	1339	91,8	77	0	7	274	147	14	10	32	9	10	2	6	50	14	17	460	0	9	1	0	14	3	1156	183	133
CEVA	4657	3548	76,2	267	8	30	414	504	60	50	228	32	33	33	36	208	39	74	821	4	36	0	9	58	13	2957	591	357
CHERASCO	5689	4874	85,7	243	5	64	665	925	68	31	154	39	24	14	37	223	32	156	1423	0	57	2	1	38	13	4214	660	460
CHIUSA DI PESIO	3043	2526	83,0	153	10	30	276	343	48	19	104	20	14	30	16	123	6	109	705	2	50	4	12	20	7	2101	425	289
CIGLIE'	171	144	84,2	8	0	1	14	14	2	0	2	0	0	1	2	1	0	4	28	0	2	0	0	14	0	93	51	35
CISSONE	96	73	76,0	0	0	0	13	8	0	0	2	2	0	0	1	3	0	4	22	0	0	0	0	3	0	58	15	13
CLAVESANA	780	615	78,8	26	4	2	87	62	13	8	19	7	6	2	11	33	2	15	185	0	7	0	1	13	0	503	112	93
CORNELIANO D'ALBA	1564	1386	88,6	90	4	15	209	243	17	14	50	7	6	3	8	73	19	33	349	1	19	0	0	2	23	1185	201	153
CORTEMILIA	2203	1588	72,1	70	1	9	155	153	17	6	73	8	13	1	8	146	32	61	479	0	23	2	3	8	6	1274	314	147
COSSANO BELBO	941	859	91,3	46	2	9	117	79	15	10	25	5	7	4	11	37	20	16	254	0	13	0	1	4	43	718	141	125
COSTIGLIOLE SALUZZO	2609	1955	74,9	112	11	20	346	259	40	37	65	19	15	10	15	153	16	68	531	3	34	2	1	13	11	1781	174	93
CRAVANZANA	385	319	82,9	22	0	5	29	29	5	2	10	3	3	0	4	8	9	8	102	1	15	0	2	1	7	265	54	37
CRISSOLO	214	144	67,3	16	14	2	24	11	3	3	6	1	1	1	1	6	1	9	31	1	0	0	0	0	1	132	12	9
CUNEO	45402	31428	69,2	3320	102	413	2959	4731	678	321	1686	347	222	307	268	2943	255	1123	7598	26	1003	38	46	318	98	28802	2626	1217
DEMONTE	1807	1217	67,3	88	23	12	164	135	27	11	42	9	11	3	14	151	7	48	297	0	21	1	0	7	2	1073	144	77
DIANO D'ALBA	2461	2148	87,3	125	5	41	294	349	22	15	86	13	21	5	16	104	37	48	572	0	50	0	4	9	36	1852	296	206
DOGLIANI	3805	3088	81,2	226	4	35	273	382	44	36	92	29	21	7	23	192	29	98	987	3	46	2	11	56	9	2605	483	361
DRONERO	5727	4716	82,3	382	86	69	722	657	106	52	135	49	18	20	56	281	16	230	1129	1	59	2	14	31	15	4130	586	381
ELVA	106	80	75,5	0	5	0	14	5	3	2	1	0	0	1	3	1	0	8	19	0	3	0	0	0	0	65	15	14
ENTRACQUE	750	489	65,2	30	3	5	41	56	13	4	51	4	11	2	6	34	2	36	99	0	7	0	1	9	6	420	69	40
ENVIE	1572	1368	87,0	38	14	11	349	72	6	5	43	5	9	4	8	33	12	41	476	1	11	0	2	10	3	1153	215	167
FARIGLIANO	1476	1279	86,7	51	4	8	143	202	20	20	45	5	8	6	14	82	6	24	339	1	26	0	3	4	4	1015	264	213
FAULE	329	295	89,7	16	0	1	14	32	3	1	4	9	3	1	7	10	5	7	94	0	1	0	0	17	1	226	69	45
FEISOGGIO	368	285	77,4	21	0	6	53	30	6	5	7	3	2	1	3	20	6	16	63	0	7	0	1	2	2	254	31	23
FOSSANO	19557	16527	84,5	1890	31	223	1507	2217	321	156	761	111	95	34	137	1021	343	424	4557	9	292	7	45	155	53	14389	2138	1327
FRABOSA SOPRANA	821	674	82,1	24	2	5	71	71	4	6	25	4	3	2	7	19	4	24	235	0	9	0	0	7	1	523	151	121
FRABOSA SOTTANA	1143	899	78,7	40	7	12	94	99	17	4	32	11	5	0	10	46	2	24	347	0	12	0	0	2	0	764	135	93
FRASSINO	301	208	69,1	5	16	1	27	21	0	1	7	0	0	1	3	9	0	5	71	0	6	0	1	1	1	176	32	21

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG. AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z. PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
GAIOIA	380	324	85,3	11	8	14	48	27	8	4	11	1	0	2	4	23	1	11	69	0	4	0	2	1	0	249	75	44
GAMBASCA	278	228	82,0	9	0	0	43	26	5	1	9	0	2	15	2	8	0	6	42	0	1	0	0	1	2	172	56	32
GARESSIO	3207	2611	81,4	107	0	33	226	205	104	67	122	143	16	25	25	436	12	58	560	4	30	2	0	5	11	2191	420	306
GENOLA	1825	1543	84,5	105	4	16	251	129	15	15	85	10	13	6	18	87	13	54	455	2	27	1	0	54	4	1364	179	111
GORZEGNO	351	291	82,9	15	0	5	13	13	7	6	5	2	0	0	1	24	5	14	112	0	3	1	1	1	0	228	63	48
GOTTASECCA	185	165	89,2	9	0	2	22	30	5	1	12	1	1	0	0	11	1	5	28	0	1	0	0	2	1	132	33	18
GOVONE	1660	1470	88,6	86	1	18	155	208	25	4	45	7	15	12	13	63	28	40	461	2	54	0	3	5	11	1256	214	176
GRINZANE CAVOUR	1506	1197	79,5	49	1	15	123	192	17	14	64	9	12	2	9	81	9	34	400	0	36	1	0	6	24	1098	99	54
GUARENE	2327	2075	89,2	128	3	37	253	329	40	21	77	16	6	4	23	158	48	55	612	1	23	0	2	5	21	1862	213	162
IGLIANO	75	62	82,7	1	0	1	20	5	0	0	1	4	1	0	1	0	0	2	14	0	1	0	0	0	0	51	11	6
ISASCA	101	97	96,0	4	0	1	11	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	9	45	0	3	0	0	0	1	80	17	15
LAGNASCO	1106	1019	92,1	30	3	8	129	80	18	8	41	5	10	2	6	54	8	48	374	0	7	0	1	11	2	845	174	139
LA MORRA	2186	1755	80,3	112	3	33	242	349	27	16	61	12	12	10	16	92	17	42	462	0	14	0	5	8	20	1553	202	124
LEQUIO BERRIA	479	415	86,6	29	1	14	55	53	6	2	2	1	3	2	2	26	6	23	84	0	10	0	0	2	25	346	69	54
LEQUIO TANARO	568	448	78,9	6	0	2	23	19	5	0	7	1	5		5	12	0	3	63	0	1	0	0	230	0	382	66	31
LESEGNO	649	583	89,8	26	1	6	81	73	18	14	19	2	6	4	3	44	1	12	144	0	4	0	2	0	0	460	123	88
LEVICE	302	249	82,5	11	1	1	21	17	0	2	7	1	1	1	1	9	3	6	80	0	13	0	4	1	3	183	66	58
LIMONE PIEMONTE	1378	1154	83,7	44	82	14	136	136	14	10	87	3	12	10	6	68	3	11	385	0	2	0	1	10	3	1037	117	88
LISIO	222	202	91,0	3	0	2	25	16	2	1	5	25	0	0	1	6	0	27	36	1	0	1	0	1	2	154	48	33
MACRA	60	49	81,7	4	11	1	6	0	1	0	3	0	0	0	2	1	1	1	9	0	1	0	0	0	1	42	7	6
MAGLIANO ALFIERI	1382	1155	83,6	74	1	13	132	162	19	21	46	7	4	6	8	110	23	30	324	0	23	0	0	2	9	1014	141	98
MAGLIANO ALPI	1742	1499	86,1	58	5	11	217	192	25	6	56	11	7	4	15	42	5	44	459	2	13	0	0	28	12	1212	287	224
MANGO	1142	1059	92,7	72	3	8	130	121	16	18	27	9	2	4	10	75	30	32	284	0	13	0	4	4	34	896	163	126
MANTA	2774	2267	81,7	182	16	40	300	304	68	33	85	13	19	18	27	203	18	48	567	3	13	4	4	21	7	1993	274	158
MARENE	2159	1875	86,8	94	3	19	215	258	16	12	72	15	13	5	19	66	25	61	689	1	25	0	1	22	3	1634	241	197
MARGARITA	1073	945	88,1	78	3	9	134	85	17	5	23	9	3	4	8	50	5	47	283	0	12	1	0	10	2	788	157	130
MARMORA	87	77	88,5	2	1	2	14	11	0	1	6	0	0	0	0	3	0	4	18	1	0	0	0	1	0	64	13	10
MARSAGLIA	300	256	85,3	9	1	2	43	8	3	1	7	20	6	0	0	13	1	4	57	0	8	0	2	23	0	208	48	41
MARTINIANA PO	610	430	70,5	8	5	1	69	38	2	5	21	2	6	3	6	15	0	30	134	1	4	0	0	1	4	355	75	47
MELLE	348	230	66,1	15	7	2	23	27	1	4	5	4	2	2	2	16	0	9	63	0	3	0	0	1	2	188	42	29
MOIOLA	267	214	80,1	15	4	2	18	11	5	3	3	0	2	0	2	17	1	19	55	0	3	0	0	2	1	163	51	34
MOMBARCARO	313	291	93,0	13	1	3	43	35	4	1	5	4	3	0	2	8	1	12	61	0	3	1	0	3	0	203	88	77
MOMBASIGLIO	540	491	90,9	38	1	9	70	61	8	6	16	11	3	1	3	22	15	19	123	0	1	0	0	4	1	412	79	67
MONASTERO DI VASCO	982	727	74,0	31	4	8	111	60	21	2	27	5	2	0	5	35	5	31	252	1	18	0	3	5	0	626	101	61
MONASTEROLO CASOTTO	124	117	94,4	2	0	0	27	1	2	0	4	1	0	0	1	9	0	14	25	0	3	0	0	0	0	89	28	23
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	961	872	90,7	61	1	10	132	110	9	4	23	13	4	3	7	34	9	36	270	0	1	1	0	11	2	741	131	104
MONCHIERO	422	356	84,4	16	0	4	59	50	3	0	9	4	2	0	2	5	1	7	107	0	6	0	0	23	2	300	56	31
MONDOVI'	18169	12378	68,1	804	37	123	1793	1374	301	137	518	72	81	55	97	831	72	356	3655	20	536	9	27	109	50	11057	1321	675
MONESIGLIO	681	601	88,3	34	0	5	64	80	13	5	20	8	3	2	10	37	5	28	156	1	3	1	0	6	1	482	119	79
MONFORTE D'ALBA	1653	1410	85,3	117	2	19	119	204	10	9	41	15	7	2	14	56	10	42	416	0	32	1	1	20	21	1158	252	182
MONTA'	3543	3075	86,8	183	5	46	300	356	54	37	127	27	23	22	37	246	27	115	946	4	51	5	5	6	17	2639	436	269
MONTALDO DI MONDOVI'	513	429	83,6	7	3	0	64	27	8	2	17	1	5	0	1	11	3	19	141	1	7	2	1	3	1	324	105	89
MONTALDO ROERO	750	686	91,5	41	1	14	88	79	6	8	23	6	3	5	7	43	6	23	199	0	8	0	1	4	2	567	119	94
MONTANERA	547	519	94,9	31	0	3	99	68	3	1	15	2	3	1	7	11	2	14	147	0	13	1	0	4	0	425	94	73
MONTELUPO ALBESE	389	361	92,8	23	1	6	40	46	5	3	9	1	3	3	3	32	2	3	103	0	14	1	0	0	3	301	60	52
MONTEMALE DI CUNEO	202	168	83,2	12	0	3	39	11	0	0	4	1	0	0	3	7	1	15	27	0	2	0	0	0	1	126	42	22

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
MONTEROSSO GRANA	466	392	84,1	31	13	4	58	28	12	8	17	2	3	3	1	32	1	24	51	0	8	0	0	1	1	298	94	77
MONTEU ROERO	1334	1161	87,0	54	1	13	173	176	23	12	56	16	6	3	9	33	10	44	302	1	26	1	2	2	5	968	193	149
MONTEZEMOLO	210	203	96,7	12	0	0	11	10	9	2	7	1	1	0	1	10	0	11	73	0	3	0	0	9	0	160	43	31
MONTICELLO D'ALBA	1515	1373	90,6	108	1	21	147	172	16	12	49	8	8	4	11	79	31	63	391	2	23	0	0	13	11	1170	203	159
MORETTA	3361	2768	82,4	177	7	42	421	391	81	32	155	17	29	7	24	127	12	98	717	3	20	3	8	24	8	2403	365	253
MOROZZO	1598	1328	83,1	72	5	7	285	147	13	7	32	18	7	3	11	45	7	63	336	0	14	0	3	5	6	1086	242	170
MURAZZANO	741	658	88,8	30	0	4	64	86	9	6	13	4	2	4	6	30	1	22	170	0	5	0	1	4	1	462	196	144
MURELLO	789	587	74,4	23	1	4	112	60	3	6	19	1	9	2	2	28	4	18	212	0	13	1	0	3	0	521	66	41
NARZOLE	2602	1861	71,5	96	3	21	167	200	22	19	53	20	8	3	12	58	12	57	784	1	23	0	1	60	3	1623	238	105
NEIVE	2369	1923	81,2	139	3	20	248	240	28	19	65	19	8	5	17	109	19	59	560	2	23	3	4	1	17	1608	315	176
NEVIGLIE	352	330	93,8	17	0	0	46	33	0	2	3	2	0	2	5	11	2	13	135	0	6	0	0	0	4	281	49	44
NIELLA BELBO	364	336	92,3	30	1	2	67	36	5	3	6	1	3	0	3	20	6	10	64	0	1	0	0	0	2	260	76	66
NIELLA TANARO	869	685	78,8	41	1	7	85	94	17	7	13	1	8	4	4	38	5	11	207	0	8	0	2	8	0	561	124	75
NOVELLO	741	615	83,0	36	1	3	86	71	11	2	14	6	5	3	1	36	8	13	178	0	8	0	1	10	1	494	121	82
NUCETTO	416	355	85,3	10	0	4	33	29	10	9	16	9	5	0	3	67	1	10	79	0	4	1	0	1	0	291	64	50
ONCINO	93	55	59,1	3	4	0	12	3	1	0	2	5	0	0	0	5	0	1	13	0	0	0	0	0	0	49	6	5
ORMEA	1858	1557	83,8	57	1	11	109	197	60	30	96	19	19	11	21	228	3	23	360	0	19	0	0	8	5	1277	280	209
OSTANA	79	59	74,7	3	7	0	8	9	1	0	0	1	2		0	2	0	2	8	0	1	0	0	0	0	44	15	9
PAESANA	2660	2178	81,9	91	38	13	322	220	38	45	56	23	11	15	29	126	8	97	583	2	25	1	8	14	9	1774	404	282
PAGNO	450	408	90,7	19	2	3	51	46	4	2	27	4	2	0	3	11	3	17	131	0	6	0	1	1	1	334	74	66
PAMPARATO	406	344	84,7	30	1	2	33	23	5	6	24	2	3	0	2	15	1	15	81	0	2	0	0	12	0	257	87	69
PAROLDO	221	195	88,2	5	0	0	21	18	1	2	13	18	2	2	4	10	3	8	43	0	3	1	0	2	0	156	39	31
PERLETTO	290	262	90,3	8	0	0	36	20	6	2	8	0	1	0	3	20	1	7	70	0	8	0	1	3	3	197	65	52
PERLO	141	110	78,0	7	1	0	7	7	2	2	2	1	1	0	4	13	3	6	30	0	0	0	0	0	0	86	24	19
PEVERAGNO	4262	2891	67,8	170	11	29	446	394	35	21	100	27	21	9	27	145	28	119	949	4	32	4	6	8	10	2595	296	152
PEZZOLO VALLE UZZONE	371	314	84,6	9	0	2	70	34	4	0	13	3	6	1	0	13	4	9	65	0	18	0	0	6	1	258	56	46
PIANFEI	1493	1173	78,6	50	3	8	189	114	15	8	31	8	10	3	17	51	2	42	404	1	14	0	1	4	5	980	193	139
PIASCO	2230	1925	86,3	158	18	25	314	247	30	16	50	19	6	8	8	109	14	88	487	1	62	1	1	18	4	1684	241	185
PIETRAPORZIO	113	97	85,8	5	1	0	5	10	4	0	8	2	3	2	0	9	0	1	14	0	2	0	0	0	0	66	31	26
PIOBESI D'ALBA	792	716	90,4	40	2	15	70	115	14	5	31	3	3	1	4	42	25	22	227	1	17	0	2	1	11	651	65	46
PIOZZO	855	690	80,7	43	2	7	71	68	7	7	17	7	0	2	7	20	2	18	208	1	2	0	4	43	3	539	151	125
POCAPAGLIA	2182	1848	84,7	106	5	27	301	365	21	9	70	9	10	9	14	72	9	84	446	1	35	1	2	3	5	1604	244	178
POLONGHERA	947	871	92,0	34	1	6	92	88	11	5	30	20	4	1	11	31	72	29	279	1	15	1	0	3	3	737	134	107
PONTECHIANALE	187	132	70,6	9	10	6	14	6	2	1	7	1	2	2	0	5	2	3	46	0	0	0	1	0	0	117	15	7
PRADLEVES	298	244	81,9	7	3	1	25	17	10	13	13	2	5	0	2	25	2	7	53	1	1	0	0	0	1	188	56	42
PRAZZO	211	196	92,9	17	10	2	30	30	2	1	1	2	0	1	2	6	1	10	30	0	2	0	0	0	1	148	48	35
PRIERO	369	277	75,1	15	1	2	36	17	11	2	8	2	1	1	4	20	2	3	90	0	3	0	1	22	0	241	36	15
PRIOCCA	1593	1380	86,6	75	3	11	153	137	13	5	40	6	4	10	15	50	23	62	492	0	28	1	0	2	18	1148	232	150
PRIOLA	698	568	81,4	45	0	6	80	50	5	4	28	17	3	2	5	62	2	20	106	0	3	0	1	8	0	447	121	89
PRUNETTO	430	366	85,1	18	1	2	31	26	2	5	32	2	3	0	3	18	4	20	152	0	4	0	1	2	2	328	38	26
RACCONIGI	8215	6075	74,0	401	11	78	532	822	207	122	309	56	56	40	67	677	31	145	1803	8	69	3	7	23	12	5479	596	272
REVELLO	3389	2893	85,4	106	7	13	580	299	26	17	142	29	29	5	29	83	12	112	878	1	18	0	2	31	12	2431	462	314
RIFREDDO	840	754	89,8	18	8	5	97	54	14	8	32	1	2	4	4	19	2	21	310	1	9	1	2	8	2	622	132	107
RITTANA	137	113	82,5	3	1	1	16	6	4	2	5	1	1	2	1	2	0	10	23	0	3	0	0	1	0	82	31	23
ROASCHIA	159	79	49,7	2	1	1	5	6	0	1	3	1	1	0	2	4	2	6	19	0	2	0	0	1	0	57	22	20
ROASCIO	78	66	84,6	6	1	0	8	6	1	1	1	0	2	0	0	2	0	4	15	0	0	0	0	0	1	48	18	13

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
ROBILANTE	1857	1571	84,6	88	29	18	174	257	36	26	37	14	12	11	24	157	9	59	328	2	18	1	4	10	5	1319	252	171
ROBURENT	539	477	88,5	10	1	3	42	42	11	3	21	2	5	0	4	31	1	15	180	0	9	0	0	1	0	381	96	69
ROCCABRUNA	1188	1055	88,8	61	35	19	191	163	20	14	34	4	6	3	14	34	1	45	251	1	11	3	3	5	0	918	137	104
ROCCA CIGLIE'	175	142	81,1	6	0	0	7	16	2	0	8	0	2	0	2	1	2	6	43	0	2	0	0	5	0	102	40	29
ROCCA DE' BALDI	1393	1125	80,8	55	2	2	174	106	19	16	21	7	12	3	17	31	1	49	327	2	17	0	3	6	4	874	251	179
ROCCAFORTE MONDOVI'	1744	1290	74,0	69	3	10	158	122	20	16	37	12	3	11	13	66	3	35	504	1	13	1	0	9	6	1112	178	121
ROCCASPARVERA	554	453	81,8	19	5	6	83	56	14	13	13	5	1	4	3	32	2	17	80	1	2	0	2	2	0	360	93	53
ROCCAIONE	2315	1690	73,0	129	23	29	253	224	52	38	55	11	10	4	22	152	9	57	328	1	13	0	4	8	9	1431	259	170
ROCCHETTA BELBO	157	144	91,7	3	0	1	35	13	0	1	3	0	1	2	0	11	3	6	23	0	2	0	0	0	0	104	40	36
RODDI	1039	817	78,6	47	0	13	112	119	16	11	24	4	2	1	12	51	23	32	255	0	6	0	0	5	23	756	61	33
RODDINO	339	265	78,2	10	0	7	26	27	12	5	6	0	2	0	3	10	5	14	83	0	4	1	0	2	3	220	45	27
RODELLO	746	622	83,4	37	2	13	67	78	9	6	28	5	6	1	6	31	8	19	238	2	13	0	1	0	4	574	48	29
ROSSANA	814	690	84,8	59	9	11	161	52	14	10	11	3	1	2	5	31	2	36	131	0	11	2	4	18	3	576	114	93
RUFFIA	234	216	92,3	4	0	0	56	23	1	1	14	2	12	0	1	3	0	4	56	0	0	0	0	2	1	180	36	28
SALE DELLE LANGHE	407	369	90,7	24	1	4	65	34	12	6	8	1	0	1	4	16	1	6	88	0	9	1	1	12	0	294	75	58
SALE SAN GIOVANNI	167	157	94,0	5	0	3	26	15	6	1	3	4	5	0	0	7	2	6	19	0	1	1	1	10	0	115	42	35
SALICETO	1307	1146	87,7	110	2	19	114	141	26	19	58	11	17	4	9	84	13	29	252	2	11	2	1	8	3	935	211	148
SALMOUR	545	485	89,0	22	2	4	46	53	7	6	12	0	1	1	3	11	7	11	169	0	3	1	1	8	2	370	115	73
SALUZZO	13335	10410	78,1	737	25	127	1072	1568	208	86	543	144	66	65	112	720	240	245	3017	14	154	4	21	66	37	9271	1139	668
SAMBUCO	93	49	52,7	4	0	0	8	4	1	0	0	1	1	1	0	3	0	2	5	0	0	0	0	0	1	31	18	13
SAMPEYRE	1065	740	69,5	62	31	8	107	63	10	2	17	9	4	5	3	28	2	38	217	1	19	1	5	8	1	641	99	67
SAN BENEDETTO BELBO	179	148	82,7	10	0	1	21	8	4	0	1	0	2	0	1	9	1	7	36	0	3	0	0	2	3	109	39	24
SAN DAMIANO MACRA	413	326	78,9	20	17	5	89	35	5	4	4	3	2	1	8	13	4	13	34	2	7	1	1	0	0	268	58	39
SANFRE'	1982	1587	80,1	109	4	25	170	245	28	28	49	6	5	4	14	100	8	38	470	1	39	0	3	12	5	1363	224	143
SANFRONT	2235	1952	87,3	70	8	14	355	173	16	19	61	13	15	12	21	76	10	94	542	2	10	2	1	20	2	1536	416	316
SAN MICHELE MONDOVI'	1701	1487	87,4	68	4	13	204	192	20	22	49	24	9	1	13	118	19	36	401	0	13	2	2	3	8	1221	266	170
SANT'ALBANO STURA	1651	1450	87,8	87	2	12	233	188	7	9	25	16	6	2	13	37	11	47	441	0	23	1	2	71	4	1237	213	164
SANTA VITTORIA D'ALBA	1999	1748	87,4	113	4	35	166	341	17	14	54	16	18	5	10	109	33	51	443	3	33	0	1	4	17	1487	261	165
SANTO STEFANO BELBO	3381	2741	81,1	129	3	22	302	274	25	27	250	10	33	5	13	105	116	73	995	4	29	0	3	10	16	2444	297	175
SANTO STEFANO ROERO	1063	870	81,8	48	1	10	97	102	15	5	31	11	2	4	7	35	9	48	259	2	12	2	0	3	0	703	167	109
SAVIGLIANO	16259	13516	83,1	1217	20	131	1527	1924	301	146	599	106	71	146	120	1351	85	388	3131	12	408	6	23	278	36	12026	1490	870
SCAGNELLO	179	157	87,7	10	0	1	15	14	3	6	2	1	0	25	2	9	0	4	38	0	0	0	1	2	0	133	24	17
SCARNAFIGI	1495	1265	84,6	75	2	3	188	141	8	8	68	10	15	2	11	50	9	50	433	1	19	1	2	5	6	1107	158	110
SERRALUNGA D'ALBA	409	364	89,0	19	0	2	34	55	5	4	18	2	0	1	4	27	7	17	100	0	2	0	0	1	3	301	63	50
SERRAVALLE LANGHE	295	247	83,7	22	0	0	21	36	4	2	6	4	1	0	2	18	5	10	44	0	6	1	0	2	0	184	63	35
SINIO	381	306	80,3	8	0	5	55	24	6	0	5	5	0	1	3	8	4	12	73	1	46	0	0	1	6	263	43	35
SOMANO	355	289	81,4	10	0	3	33	34	5	4	9	0	3	2	1	7	5	14	95	2	5	0	0	5	2	239	50	27
SOMMARIVA DEL BOSCO	4722	3945	83,5	293	3	80	356	667	71	57	152	18	28	14	26	283	19	110	1198	3	36	5	3	18	8	3448	497	324
SOMMARIVA PERNO	2122	1773	83,6	116	1	25	263	275	22	11	72	9	9	11	10	89	10	84	484	1	30	5	1	4	8	1540	233	158
STROPPO	98	74	75,5	5	6	0	13	16	4	2	0	2	1	0	1	2	0	3	8	0	0	0	0	0	0	63	11	8
TARANTASCA	1507	1363	90,4	80	4	10	284	139	7	4	48	11	7	2	8	48	11	95	343	2	12	0	2	21	5	1143	220	178
TORRE BORMIDA	189	174	92,1	16	0	3	14	8	2	1	1	1	2	1	2	6	3	9	39	0	5	0	1	0	19	133	41	36
TORRE MONDOVI'	461	403	87,4	17	0	3	57	48	9	7	4	3	7	0	8	29	2	10	103	0	8	0	2	1	1	319	84	68
TORRE SAN GIORGIO	550	457	83,1	20	2	3	86	55	5	3	22	5	2	0	8	19	0	33	115	0	4	0	5	2	2	391	66	41
TORRESINA	69	63	91,3	2	0	0	7	3	0	0	2	0	1	5	0	2	0	3	9	0	0	0	0	12	1	47	16	12
TREISO	595	482	81,0	33	0	5	68	53	3	4	13	2	9	2	4	50	42	11	112	1	3	0	0	6	7	428	54	39

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	IDEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCONSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
TREZZO TINELLA	309	292	94,5	11	0	5	33	22	1	2	8	4	2	0	1	18	15	14	83	0	2	0	0	0	2	223	69	51
TRINITA'	1661	1475	88,8	77	1	29	175	280	13	7	25	13	6	6	16	42	4	45	474	0	17	1	5	12	0	1248	227	158
VALDIERI	864	547	63,3	42	35	4	66	65	22	12	18	5	5	2	3	39	1	20	89	0	10	0	0	3	0	441	106	57
VALGRANA	661	583	88,2	36	5	4	143	39	6	10	11	7	4	0	4	33	2	39	132	0	6	1	1	3	3	489	94	80
VALLORiate	151	130	86,1	8	3	1	26	8	1	2	5	0	4	0	3	7	0	9	14	0	1	0	0	1	0	93	37	23
VALMALA	60	55	91,7	8	1	1	8	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	38	17	15
VENASCA	1244	1119	90,0	40	14	7	190	85	21	12	33	7	13	3	12	46	10	45	391	0	17	0	3	9	2	960	159	129
VERDUNO	407	360	88,5	34	1	5	37	53	5	5	12	1	2	0	4	30	1	10	90	0	9	0	6	1	0	306	54	44
VERNANTE	1131	866	76,6	44	18	18	150	93	14	10	32	8	5	15	9	108	6	34	149	0	4	0	2	8	1	728	138	81
VERZUOLO	5032	4133	82,1	344	30	46	508	565	81	58	153	44	27	35	43	380	45	172	904	4	69	2	5	27	6	3548	585	372
VEZZA D'ALBA	1729	1559	90,2	136	1	22	179	217	8	6	56	19	8	5	9	105	20	85	443	0	22	5	3	6	27	1382	177	138
VICOFORTE	2513	1995	79,4	131	8	12	264	267	40	14	77	9	9	7	22	111	7	47	597	2	34	0	4	13	9	1684	311	204
VIGNOLO	1603	1369	85,4	90	2	16	217	208	31	12	62	13	13	6	12	77	4	50	312	3	18	3	0	3	2	1154	215	136
VILLAFALLETTO	2399	1992	83,0	83	5	7	273	180	14	5	47	22	13	5	26	41	22	110	666	0	23	0	3	152	0	1697	295	195
VILLANOVA MONDOVI'	4297	3544	82,5	169	8	30	419	375	50	24	93	16	10	10	40	166	26	98	1353	2	57	2	6	33	11	2998	546	390
VILLANOVA SOLARO	695	645	92,8	32	0	3	149	43	1	4	15	5	5	2	5	18	4	32	184	1	1	0	0	21	2	527	118	92
VILLAR SAN COSTANZO	1094	889	81,3	62	11	10	205	78	14	5	16	13	10	1	8	30	13	46	187	0	19	1	8	8	4	749	140	105
VINADIO	668	431	64,5	22	9	1	41	41	10	9	18	3	10	4	3	42	0	14	127	1	6	0	0	1	0	362	69	38
VIOLA	420	336	80,0	17	2	2	57	10	6	5	8	3	3	0	2	7	0	77	66	0	20	0	0	0	1	286	50	30
VOTTIGNASCO	469	433	92,3	5	0	4	68	17	4	2	4	1	0	2	1	6	1	13	62	0	0	0	0	172	0	362	71	40
TOTALE PROVINCIA	461600	370312	80,2	25625	1503	4646	44903	50560	6641	3791	14740	3300	2440	1826	3322	24106	4085	12904	101000	328	7437	268	633	3803	2005	319866	50446	32499

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di NOVARA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A.Z.PCONSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
AGRATE CONTURBIA	955	823	86,2	37	1	12	63	111	34	18	87	4	19	5	6	51	2	11	212	0	17	0	1	10	2	703	120	79
AMENO	811	656	80,9	51	2	6	32	97	17	16	33	2	2	8	5	100	1	18	145	0	14	1	0	9	3	562	94	71
ARMENO	1932	1481	76,7	86	2	21	171	137	44	37	103	11	16	15	18	137	15	48	403	0	29	0	0	4	3	1300	181	100
ARONA	12937	8830	68,3	676	6	137	559	1200	226	174	602	48	223	80	81	1017	62	119	2744	9	259	8	5	31	33	8299	531	220
BARENGO	786	696	88,5	37	1	13	48	55	23	19	29	4	9	0	4	52	3	23	224	1	22	3	2	3	1	576	120	100
BELLINZAGO NOVARESE	6855	5596	81,6	395	6	84	508	654	206	99	312	25	42	14	62	463	35	166	1493	4	321	4	3	17	11	4924	672	370
BIANDRATE	971	774	79,7	47	0	9	38	85	22	12	81	1	10	3	4	68	5	13	280	1	4	0	1	0	2	686	88	53
BOCA	1007	712	70,7	50	0	18	55	60	16	21	38	3	7	6	5	76	4	14	232	1	8	1	0	4	0	619	93	66
BOGOGNO	1023	765	74,8	58	1	6	63	77	23	10	49	10	8	3	7	80	4	42	212	1	44	2	0	2	0	702	63	49
BOLZANO NOVARESE	907	792	87,3	46	0	14	89	112	30	10	37	5	4	6	4	56	11	14	197	3	19	0	0	9	4	670	122	90
BORGOLAVEZZARO	1642	1391	84,7	76	2	21	134	145	70	60	91	8	17	4	15	159	13	27	361	1	33	2	1	4	4	1248	143	107
BORGOMANERO	16529	11964	72,4	987	6	168	891	1404	259	165	688	90	115	187	83	1029	97	227	3830	12	493	10	15	59	26	10841	1123	516
BORGO TICINO	3051	2097	68,7	95	3	32	96	154	66	90	165	11	36	12	19	295	10	47	730	2	25	0	1	14	6	1909	188	95
BRIGA NOVARESE	2253	1856	82,4	133	4	14	211	220	42	24	123	11	14	7	27	131	8	42	594	0	39	0	7	15	6	1672	184	100
BRIONA	952	857	90,0	42	2	11	69	98	45	27	56	2	15	8	3	79	2	25	259	1	7	3	2	1	2	759	98	67
CALTIGNAGA	1925	1734	90,1	121	5	19	135	185	62	62	90	11	13	22	17	208	83	45	441	1	25	1	2	7	6	1561	173	117
CAMERI	7995	6608	82,7	419	21	119	459	812	251	164	426	37	63	107	49	650	83	128	2011	3	127	4	16	20	14	5983	625	327
CARPIGNANO SESIA	2181	1912	87,7	108	0	14	134	214	42	40	140	17	28	6	16	175	16	71	552	1	46	1	4	6	3	1634	278	215
CASALBELTRAME	666	598	89,8	34	2	5	53	68	17	18	42	2	6	5	6	52	20	14	160	0	16	1	1	3	0	525	73	46
CASALEGGIO NOVARA	684	573	83,8	22	0	4	40	33	10	12	44	1	11	15	7	42	4	14	222	1	7	0	0	16	1	506	67	42
CASALINO	1239	1105	89,2	59	0	13	69	128	64	70	62	9	17	6	14	100	10	14	326	1	7	3	3	9	2	986	119	87
CASALVOLONE	680	596	87,6	25	0	3	33	56	28	18	38	1	16	20	1	45	2	9	202	0	4	0	3	1	1	506	90	68
CASTELLAZZO NOVARESE	232	213	91,8	17	0	7	20	13	1	3	19	2	4	2	2	14	3	2	66	0	0	0	1	2	0	178	35	27
CASTELLETTO SOPRA TICINO	7472	5821	77,9	311	5	97	580	718	193	138	308	28	83	24	63	949	49	79	1493	9	113	3	8	21	9	5281	540	290
CAVAGLIETTO	357	296	82,9	12	0	8	17	16	13	6	17	0	9	3	2	12	1	17	91	0	9	0	0	24	1	258	38	23
CAVAGLIO D'AGOGNA	1109	821	74,0	31	0	16	76	73	28	17	45	2	12	6	2	70	8	8	231	1	6	0	0	97	0	729	92	40
CAVALLIRIO	978	795	81,3	40	0	94	89	73	32	22	35	1	5	4	4	72	2	6	215	1	1	1	1	4	1	703	92	63
CERANO	5741	4782	83,3	329	4	61	330	589	115	130	262	23	47	37	48	397	54	89	1395	2	105	11	6	55	19	4108	674	371
COLAZZA	348	305	87,6	18	0	5	50	27	6	1	14	0	5	2	2	26	9	4	97	0	4	0	0	0	1	271	34	25
COMIGNAGO	697	525	75,3	37	2	6	35	45	13	11	16	8	14	8	6	70	6	6	173	1	21	0	0	4	1	483	42	24
CRESSA	1305	1031	79,0	85	2	11	103	82	74	40	35	8	9	13	8	211	4	14	206	1	6	0	1	9	1	923	108	65
CUREGGIO	1904	1658	87,1	109	0	21	117	203	76	39	47	21	19	55	21	175	4	40	404	2	62	0	3	14	4	1436	222	145
DIVIGNANO	977	849	86,9	39	1	18	62	101	69	44	26	8	12	13	9	63	6	20	237	4	11	2	1	1	3	750	99	67
DORMELLETO	2192	1707	77,9	102	2	33	127	256	41	36	116	9	29	10	21	145	9	19	580	2	8	1	3	5	5	1559	148	85
FARA NOVARESE	1821	1558	85,6	98	0	18	132	196	42	41	100	7	14	13	14	129	3	31	506	1	30	2	4	3	6	1390	168	129
FONTANETO D'AGOGNA	2222	1837	82,7	134	1	34	130	173	88	42	68	16	27	25	16	299	10	28	390	0	36	1	11	18	9	1556	281	213
GALLIATE	11521	8713	75,6	511	7	118	532	1060	308	177	487	51	103	157	65	1133	88	146	2585	5	203	3	13	46	14	7812	901	434
GARBAGNA NOVARESE	802	686	85,5	44	2	6	40	71	19	25	44	2	11	3	2	59	14	14	259	1	5	0	1	1	0	623	63	38
GARGALLO	1369	1169	85,4	66	0	26	131	115	30	32	77	4	8	23	13	86	1	16	367	4	12	1	7	2	1	1022	147	107
GATTICO	2604	2198	84,4	173	2	29	225	294	39	47	142	58	34	20	22	123	7	42	658	3	18	3	1	13	1	1954	244	145
GHEMME	3296	2699	81,9	196	5	39	189	346	93	64	161	29	34	21	33	285	16	44	787	1	58	1	1	12	5	2420	279	192
GOZZANO	5112	4271	83,5	342	3	41	310	466	124	96	318	30	55	47	35	277	30	82	1392	12	125	3	7	13	13	3821	450	270
GRANOZZO CON MONTICELLO	1003	854	85,1	31	1	11	48	60	80	62	43	2	11	2	8	101	22	13	220	2	16	2	0	3	3	741	113	75
GRIGNASCO	4095	3275	80,0	245	7	66	282	436	117	91	204	18	31	32	28	395	17	52	806	0	52	1	2	9	5	2896	379	255
INVORIO	3109	2117	68,1	320	4	25	181	238	59	46	102	8	24	16	10	187	15	30	558	2	33	3	6	9	5	1881	236	104
LANDIONA	510	447	87,6	18	1	5	65	46	7	6	23	0	10	2	3	29	8	9	122	1	5	0	0	2	1	363	84	59

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di NOVARA

COMUNE	ELETTO RI	VOTANTI	% VOTA NTI	I DEMO CRATI CI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONI NO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMAN ISTA	LDR- PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
LESA	1978	1538	77,8	100	0	21	126	223	83	39	106	14	29	10	9	101	8	28	471	0	21	0	0	3	5	1397	141	95
MAGGIORA	1449	960	66,3	71	1	15	77	85	39	30	51	6	15	9	7	74	10	17	317	0	21	1	4	5	3	858	102	53
MANDELLO VITTA	245	232	94,7	4	0	3	16	25	8	2	33	0	8	0	2	8	1	7	66	0	6	0	2	1	0	192	40	32
MARANO TICINO	1154	1008	87,3	71	0	26	46	130	30	16	52	9	25	3	11	67	3	36	291	2	62	1	2	9	5	897	111	81
MASSINO VISCONTI	889	777	87,4	57	3	11	87	72	11	11	30	4	10	8	5	37	11	21	278	2	26	1	1	2	1	689	88	68
MEINA	1827	1536	84,1	64	1	20	101	245	57	40	98	7	20	11	13	154	37	54	459	4	27	2	3	1	6	1424	112	64
MEZZOMERICO	745	547	73,4	44	1	16	36	71	19	5	26	4	5	10	7	39	2	24	156	0	15	3	3	2	5	493	54	26
MIASINO	890	549	61,7	37	3	12	56	63	19	8	28	5	5	8	4	56	8	25	122	2	38	0	1	1	6	507	42	20
MOMO	2324	2030	87,3	132	1	27	151	241	47	44	89	13	25	14	22	152	25	59	652	1	55	0	10	30	7	1797	233	159
NEBBIUNO	1275	856	67,1	53	2	11	87	102	16	16	57	4	12	11	7	51	7	18	335	0	4	2	0	1	1	797	59	32
NIBBIOLA	593	516	87,0	18	7	2	14	47	28	25	26	1	10	8	3	94	1	12	164	1	5	0	0	2	0	468	48	40
NOVARA	85773	63215	73,7	4731	101	1300	2627	7480	2368	1369	4536	243	708	1092	455	7723	908	763	19771	75	1478	59	87	325	178	58377	4838	1804
OLEGGIO	10092	7973	79,0	419	15	122	711	1119	249	134	359	59	79	98	86	763	71	174	2440	3	131	6	7	21	11	7077	896	504
OLEGGIO CASTELLO	1367	1046	76,5	90	1	19	94	94	27	23	68	5	18	7	12	112	19	26	288	0	15	2	2	3	2	927	119	70
ORTA SAN GIULIO	971	790	81,4	55	0	2	41	104	15	8	55	3	10	5	6	49	23	24	227	0	52	0	0	2	2	683	107	53
PARUZZARO	1303	1087	83,4	103	1	17	107	143	27	22	80	7	27	6	12	76	9	9	295	1	12	1	0	2	2	959	128	89
PELLA	942	743	78,9	43	1	8	38	60	22	15	59	3	7	7	7	75	5	22	251	1	22	1	0	0	0	647	96	54
PETTENASCO	1145	937	81,8	52	0	12	77	137	27	11	64	7	14	14	11	78	9	8	278	1	31	1	3	4	2	841	96	60
PISANO	620	484	78,1	25	0	9	47	77	24	16	21	3	5	4	9	42	2	6	128	0	6	0	1	2	1	428	56	46
POGNO	1240	1054	85,0	41	1	13	77	114	42	24	46	14	6	5	7	60	1	18	446	3	1	0	3	6	1	929	125	76
POMBIA	1385	1105	79,8	44	1	18	83	122	45	19	56	7	22	8	7	100	9	19	379	1	18	3	4	0	5	970	135	82
PRATO SESIA	1655	1373	83,0	85	1	24	134	137	66	35	82	5	13	8	16	162	7	22	356	2	40	2	6	6	7	1216	157	123
RECETTO	763	689	90,3	40	2	10	54	67	11	26	72	7	12	4	12	58	8	14	174	0	7	0	1	9	0	588	101	75
ROMAGNANO SESIA	3672	3068	83,6	204	11	46	158	403	138	113	158	14	26	27	41	524	13	55	697	2	81	1	7	16	8	2743	325	182
ROMENTINO	3545	3024	85,3	208	8	35	140	291	89	55	122	13	33	31	39	325	54	64	1067	2	80	2	7	9	15	2689	335	211
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	2542	2244	88,3	89	0	15	139	178	83	65	108	16	20	17	11	363	20	26	745	0	27	1	1	4	1	1929	315	171
SAN NAZZARO SESIA	650	546	84,0	14	0	6	43	61	16	7	27	3	14	8	4	85	1	8	139	0	18	1	0	6	1	462	84	62
SAN PIETRO MOSEZZO	1387	1275	91,9	53	1	14	81	113	41	37	82	6	19	11	20	139	12	17	499	1	10	0	5	7	4	1172	103	71
SILLAVENGO	498	452	90,8	23	0	6	34	44	10	3	27	2	6	7	3	15	3	17	150	0	5	1	0	5	1	362	90	63
SIZZANO	1241	1022	82,4	52	0	9	111	110	21	37	41	2	11	6	8	68	9	26	264	2	21	0	2	53	4	857	165	121
SORISO	643	496	77,1	25	1	7	36	65	15	19	31	3	7	2	4	47	2	10	172	0	6	0	0	0	1	453	43	14
SOZZAGO	697	539	77,3	30	0	4	26	74	17	12	34	1	6	6	14	59	0	13	168	0	3	0	2	0	4	473	66	41
SUNO	2365	1739	73,5	127	2	22	149	165	64	43	83	12	23	13	10	303	10	54	423	2	34	2	6	10	9	1566	173	96
TERDOBBIAE	405	353	87,2	22	1	5	15	17	25	20	19	1	5	4	2	51	3	6	111	0	3	1	0	0	1	312	41	26
TORNACO	764	636	83,2	28	1	8	47	74	53	23	40	1	10	10	6	80	4	17	142	0	25	0	3	1	5	578	58	41
TRECATE	13627	10292	75,5	731	9	162	641	1086	414	233	677	43	114	66	86	1183	115	145	3314	25	218	10	12	59	36	9379	913	383
VAPRIO D'AGOGNA	824	709	86,0	30	1	8	53	58	18	7	33	1	6	9	9	66	23	26	210	0	33	2	1	8	4	606	103	73
VARALLO POMBIA	3615	2676	74,0	131	2	42	195	265	153	79	159	12	41	73	20	340	9	62	774	1	56	0	0	7	8	2429	247	115
VERUNO	1246	1157	92,9	95	2	31	83	151	34	34	59	11	14	31	10	102	6	22	312	0	23	0	2	4	1	1027	130	85
VESPOLATE	1779	1547	87,0	100	5	19	74	200	60	53	64	12	21	14	11	237	6	18	481	0	12	3	2	10	7	1409	138	86
VICOLUNGO	711	643	90,4	32	1	7	47	77	11	21	40	4	8	4	7	50	4	10	202	0	4	0	2	4	0	535	108	75
VINZAGLIO	512	450	87,9	28	1	6	22	56	8	17	23	1	6	0	4	30	29	6	143	0	3	0	0	0	0	383	67	45
TOTALE PROVINCIA	290105	224956	77,5	15313	302	3708	14802	26248	7814	5198	13966	1236	2776	2766	1929	24570	2383	3950	68025	232	5260	191	336	1251	598	202854	22102	11898

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Provincia di TORINO

COMUNE	ELETTO RI	VOTANTI	% VOTA NTI	I DEMOC RATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONIN O	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR- PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
VESTIGNE'	761	681	89,5	38	13	10	60	71	30	12	38	36	17	14	12	52	1	17	151	1	6	1	1	1	0	582	99	78
VIALFRE'	224	199	88,8	13	0	1	15	30	6	3	18	7	3	8	3	7	7	2	32	0	24	0	0	0	1	180	19	14
VICO CANAVESE	825	645	78,2	33	4	9	48	94	27	22	48	12	16	11	15	56	2	7	82	1	7	1	1	4	7	507	138	101
VIDRACCO	482	428	88,8	15	0	235	7	22	6	4	22	0	5	5	1	13	3	6	41	1	11	0	1	0	4	402	26	19
VIGONE	4370	3533	80,8	226	2	60	504	429	113	49	174	37	31	15	49	185	54	132	909	1	44	6	4	30	9	3063	470	318
VILLAFRANCA PIEMONTE	4131	3093	74,9	178	1	26	430	367	78	25	109	26	18	24	46	189	37	98	844	1	103	7	6	6	17	2636	457	280
VILLANOVA CANAVESE	816	664	81,4	41	1	11	92	65	25	12	39	9	8	3	7	58	8	19	156	0	5	0	2	1	1	563	101	65
VILLARBASSE	2423	2043	84,3	182	2	28	133	371	52	28	193	30	26	18	26	205	11	20	506	5	30	1	1	1	5	1874	169	101
VILLAR DORA	2103	1757	83,5	82	4	39	211	228	82	45	109	29	15	16	27	156	7	35	396	0	40	1	1	2	2	1528	229	122
VILLAREGGIA	846	734	86,8	92	2	8	38	69	25	13	44	6	7	7	3	63	14	38	151	0	11	1	0	7	3	602	132	90
VILLAR FOCCHIARDO	1744	1454	83,4	62	0	26	177	166	81	49	85	16	27	6	10	129	11	14	373	0	39	0	1	3	3	1278	176	117
VILLAR PELLICE	1181	801	67,8	39	2	21	74	115	27	19	23	5	2	6	11	110	3	8	144	0	1	1	0	2	3	616	185	120
VILLAR PEROSA	3621	2853	78,8	190	29	34	313	417	145	80	111	18	22	45	33	384	16	47	495	2	45	3	4	7	5	2445	408	214
VILLASTELLONE	3822	3261	85,3	287	7	83	215	413	176	82	220	47	31	18	45	392	23	100	700	7	38	3	3	18	10	2918	343	214
VINOVO	11313	9145	80,8	727	10	166	414	1268	466	157	887	82	112	68	104	951	127	158	2327	18	154	12	14	26	32	8280	865	495
VIRLE PIEMONTE	871	614	70,5	39	0	17	62	71	8	6	52	7	10	1	5	40	24	18	194	0	8	0	0	2	3	567	47	25
VISCHE	1226	1012	82,5	48	1	13	81	102	21	12	87	17	30	8	13	63	25	35	253	0	20	1	0	2	0	832	180	140
VISTRORIO	432	289	66,9	21	0	8	25	20	20	7	20	3	4	7	8	39	1	6	69	0	5	1	0	0	0	264	25	11
VIU'	1075	874	81,3	42	2	8	163	65	17	9	62	15	10	12	7	26	32	22	209	1	13	0	1	1	1	718	156	116
VOLPIANO	10697	7227	67,6	761	19	122	307	795	343	144	677	47	121	71	55	1185	50	94	1645	8	96	3	8	48	19	6618	609	231
VOLVERA	5591	4310	77,1	341	1	108	233	468	255	111	278	45	47	70	53	443	24	79	1130	13	115	5	9	7	12	3847	463	233
TOTALE PROVINCIA	1876015	1335774	71,2	115140	3340	27669	66502	158358	68937	33901	105868	13746	17888	17244	14204	191394	15542	19489	313085	2007	24061	1635	1549	5251	4121	1220931	114843	52519

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	IDEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR-PS. D'AZ.P CONSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
MONTESCHENO	390	339	86,9	22	0	6	32	19	11	13	12	2	2	50	4	30	0	9	48	0	0	0	0	0	1	261	78	51
NONIO	746	627	84,0	13	1	13	38	67	25	24	28	1	6	7	4	90	9	13	183	0	5	0	0	0	0	527	100	69
OGGEBBIO	789	712	90,2	40	1	14	92	67	37	13	45	3	14	15	8	57	3	15	179	0	9	0	1	2	4	619	93	72
OMEGNA	13.308	9.298	69,9	381	12	141	500	887	497	266	590	31	119	101	58	1.606	177	98	2.964	5	215	6	13	7	21	8.695	603	235
ORNAVASSO	2.905	2.146	73,9	109	5	31	244	184	72	46	101	10	37	24	27	174	19	170	616	8	30	1	4	1	5	1.918	228	136
PALLANZENO	1.039	859	82,7	33	1	11	77	61	29	12	45	5	20	12	7	84	9	21	266	2	26	2	4	4	2	733	126	104
PIEDIMULERA	1.524	1.234	81,0	77	4	22	111	95	66	46	52	3	12	9	9	203	2	15	313	0	8	0	1	11	0	1.059	175	110
PIEVE VERGONTE	2.471	2.066	83,6	71	5	24	216	164	123	76	118	6	20	75	23	332	14	37	433	1	27	3	3	5	2	1.778	288	191
PREMENO	704	555	78,8	31	2	12	41	62	22	9	39	5	7	7	2	57	1	6	173	1	13	0	1	0	2	493	62	28
PREMIA	556	473	85,1	29	5	16	66	40	7	13	21	1	1	17	4	47	0	15	104	0	6	1	0	0	1	394	79	71
PREMOSELLO-CHIOVENDA	1.807	1.467	81,2	44	3	23	209	201	55	39	59	7	10	25	23	110	9	26	317	0	15	1	1	2	2	1.181	286	202
QUARNA SOPRA	275	246	89,5	10	0	3	13	28	11	8	13	0	6	7	2	25	4	3	71	0	3	0	0	0	1	208	38	23
QUARNA SOTTO	393	236	60,1	14	0	2	11	21	3	2	12	0	2	3	6	21	0	8	80	0	5	0	0	0	0	190	46	15
RE	728	639	87,8	25	1	4	83	35	10	8	52	3	13	10	4	29	3	15	178	0	15	0	0	3	3	494	145	90
SAN BERNARDINO VERBANO	1.044	827	79,2	24	0	6	59	91	30	15	51	7	16	37	8	88	3	15	240	1	16	1	2	1	2	713	114	59
SANTA MARIA MAGGIORE	1.132	944	83,4	43	3	11	150	74	25	17	81	8	12	16	5	28	4	12	287	3	6	0	0	1	4	790	154	114
SEPPIANA	170	148	87,1	5	1	2	16	12	4	5	6	0	1	4	6	8	0	8	31	0	7	0	1	0	0	117	31	28
STRESA	4.293	2.991	69,7	128	2	36	243	373	55	42	249	11	59	31	20	262	30	46	1.117	2	67	2	4	10	18	2.807	184	93
TOCENO	632	592	93,7	12	1	5	121	39	14	8	65	2	17	5	5	16	5	6	158	0	2	0	1	1	4	487	105	84
TRAREGO VIGGIONA	382	282	73,8	9	0	5	27	29	12	4	23	2	7	22	2	22	1	5	64	0	1	0	0	0	3	238	44	25
TRASQUERA	291	228	78,4	7	2	1	53	26	3	3	9	0	3	2	0	16	1	18	47	0	0	0	2	1	0	194	34	23
TRONTANO	1.475	1.160	78,6	36	1	19	197	76	45	43	46	4	14	8	7	101	11	19	339	0	11	0	1	1	2	981	179	110
VALSTRONA	1.089	897	82,4	35	1	7	172	58	25	22	33	6	13	9	13	44	27	42	237	1	10	2	2	2	2	763	134	96
VANZONE CON SAN CARLO	476	365	76,7	23	0	7	57	43	9	2	8	3	5	3	1	45	0	6	81	1	2	0	0	0	0	296	69	44
VARZO	2.182	1.648	75,5	37	1	19	217	185	37	33	92	11	21	8	10	180	5	27	544	0	6	1	8	2	1	1.445	203	145
VERBANIA	26.602	20.070	75,4	1.026	11	378	794	2.404	792	521	2.089	80	463	482	129	2.836	121	214	5.401	15	456	3	22	37	38	18.312	1.758	840
VIGANELLA	162	138	85,2	1	0	3	9	10	7	2	4	0	1	7	1	8	0	3	32	0	6	0	1	0	0	95	43	25
VIGNONE	882	707	80,2	38	0	22	32	112	21	15	84	4	15	6	6	81	2	11	198	0	5	0	0	4	2	658	49	36
VILLADOSSOLA	6.331	4.820	76,1	236	3	66	300	509	267	136	330	30	71	84	54	773	29	59	1.206	13	103	4	4	8	20	4.305	515	304
VILLETTE	242	195	80,6	9	0	4	29	17	1	0	8	0	4	3	1	12	1	2	45	0	6	0	0	0	1	143	52	33
VOGOGNA	1.544	1.236	80,1	47	0	30	103	134	71	41	51	11	10	14	9	165	5	22	269	0	60	1	3	1	0	1.047	189	125
TOTALE PROVINCIA	142.646	107.326	75,2	4.859	134	1.705	8.665	11.333	4.013	2.473	7.679	549	1.756	1.957	886	12.653	810	1.879	31.466	90	1.906	55	135	204	282	95.489	11.837	6.783

Elezioni europee 13-06-99 Risultati per comune. Provincia di VERCELLI

COMUNE	ELETTO RI	VOTAN TI	% VOTAN TI	I DEMOC RATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LISTA EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR- PS D'AZ- PCONSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
ALAGNA VALSESIA	390	324	83,1	16	29	0	33	64	2	0	12	4	2	3	4	17	3	2	95	1	2	0	0	0	0	289	35	20
ALBANO VERCELLESE	324	233	71,9	5	0	0	17	18	2	2	25	0	4	0	7	24	1	10	83	0	2	0	0	0	0	200	33	21
ALICE CASTELLO	2090	1767	84,5	228	0	16	157	186	25	26	82	4	28	3	23	117	17	66	468	0	27	3	3	5	0	1484	283	188
ARBORIO	858	763	88,9	43	0	5	53	56	21	16	46	4	9	1	12	47	7	11	320	0	14	0	0	1	3	669	94	72
ASIGLIANO VERCELLESE	1235	1076	87,1	41	0	9	69	130	16	27	80	4	13	8	6	127	8	12	330	0	31	2	3	3	2	921	155	107
BALMUCCIA	100	75	75,0	7	0	0	8	6	4	1	7	1	0	0	1	1	0	2	23	0	0	0	0	0	0	61	14	6
BALOCCO	241	192	79,7	13	1	0	17	11	4	3	7	2	6	10	6	18	0	2	62	0	6	0	0	0	1	169	23	15
BIANZE'	1840	1427	77,6	126	4	12	118	124	41	36	94	10	18	4	18	162	19	19	427	0	20	1	4	6	5	1268	159	79
BOCCIOLETO	288	181	62,8	5	0	2	22	22	0	1	7	1	1	0	2	8	2	6	64	0	12	0	0	0	0	155	26	12
BORGO D'ALE	2201	1671	75,9	225	4	21	165	155	23	20	66	6	17	4	20	60	39	48	455	0	50	4	3	7	5	1397	274	144
BORGOSIESIA	12352	10131	82,0	853	24	129	705	1390	256	190	626	77	141	96	87	870	67	97	3175	10	111	12	12	22	23	8973	1158	712
BORGO VERCELLI	1803	1577	87,5	67	5	25	114	135	40	32	88	10	20	10	19	201	10	26	570	4	35	0	1	2	1	1415	162	115
BREIA	167	141	84,4	8	2	1	21	11	5	4	6	0	1	1	1	25	0	3	26	0	6	0	0	0	1	122	19	11
BURONZO	838	733	87,5	57	1	2	66	63	24	14	51	6	7	5	9	89	15	15	189	0	9	1	0	6	4	633	100	84
CAMPERTOONO	197	180	91,4	7	25	2	28	8	2	0	14	2	1	0	5	4	2	4	29	0	6	1	0	0	0	140	40	27
CARCOFORO	68	59	86,8	2	0	1	6	3	2	2	3	0	2	2	0	0	3	4	14	0	7	0	0	0	1	52	7	5
CARESANA	940	741	78,8	27	1	6	43	97	24	17	25	4	12	17	13	93	3	11	180	0	21	0	0	2	0	596	145	114
CARESANABLOT	785	699	89,0	35	0	9	49	86	20	8	58	1	17	2	4	70	12	9	225	0	12	0	0	4	0	621	78	50
CARISIO	800	696	87,0	56	0	2	40	56	27	15	42	2	7	7	8	83	2	14	230	0	5	0	0	2	4	602	94	62
CASANOVA ELVO	217	197	90,8	5	0	0	7	10	11	6	26	1	1	1	0	26	4	9	46	0	5	0	1	0	1	160	37	31
CELLIO	805	635	78,9	13	0	7	52	72	27	13	52	2	22	10	9	63	1	14	141	0	2	1	1	2	1	505	130	88
CERVATTO	50	47	94,0	4	0	0	6	3	1	1	3	0	2	1	0	4	0	2	16	0	0	0	0	0	0	43	4	3
CIGLIANO	3943	3154	80,0	1008	10	21	149	262	82	42	129	8	35	20	22	209	9	62	620	5	31	5	7	6	7	2749	405	249
CIVIASCO	227	166	73,1	10	0	2	18	27	3	4	26	2	2	3	2	9	0	2	40	0	6	0	0	0	0	156	10	6
COLLOBIANO	98	83	84,7	2	0	0	7	6	1	3	8	1	8	1	0	8	0	1	33	0	0	0	0	0	0	79	4	1
COSTANZANA	798	689	86,3	45	0	18	37	52	45	27	35	7	9	3	7	72	6	10	165	0	13	0	0	14	1	566	123	102
CRAVAGLIANA	269	209	77,7	7	0	5	31	42	2	3	11	1	2	1	2	22	2	6	48	0	2	0	0	2	0	189	20	14
CRESCENTINO	6445	5159	80,0	461	7	51	304	606	190	125	321	31	81	217	71	474	14	57	1371	10	66	3	12	3	8	4483	676	362
CROVA	387	326	84,2	27	0	6	14	30	10	12	11	0	4	3	1	39	1	7	105	0	4	1	1	3	0	279	47	35
DESANA	868	785	90,4	52	9	9	42	67	23	19	39	5	22	3	5	122	5	10	229	0	9	0	2	4	5	681	104	83
FOBELLO	255	196	76,9	4	0	7	30	14	2	1	6	1	4	1	1	8	3	9	54	0	2	0	0	2	0	149	47	34
FONTANETTO PO	1085	867	79,9	28	1	7	40	88	37	13	31	0	12	8	7	172	57	19	190	1	20	1	3	2	2	739	128	76
FORMIGLIANA	486	438	90,1	14	1	3	29	42	11	6	27	3	3	2	3	59	9	8	152	0	6	0	0	0	0	378	60	44
GATTINARA	7429	5521	74,3	271	6	60	255	572	143	118	365	15	104	28	53	556	76	92	2066	6	44	7	10	10	11	4868	653	249
GHISLARENGO	712	641	90,0	28	3	8	60	59	7	14	54	4	7	8	3	37	1	6	242	0	2	0	2	1	7	553	88	79
GREGGIO	335	296	88,4	19	0	6	24	26	5	3	28	3	9	1	4	17	2	3	90	0	9	0	0	0	0	249	47	43
GUARDABOSONE	318	276	86,8	6	0	2	16	40	3	7	16	0	4	7	1	62	0	2	62	0	4	0	3	2	1	238	38	19
LAMPORO	438	306	69,9	16	0	1	18	8	28	16	16	2	4	4	7	40	11	2	75	0	4	0	1	1	1	255	51	25
LENTA	700	629	89,9	37	2	8	69	75	17	15	40	2	7	3	5	61	2	22	142	2	9	0	1	4	0	523	106	66
LIGNANA	485	437	90,1	9	2	5	22	46	10	14	36	0	5	6	0	67	5	2	150	0	9	0	1	0	1	390	47	32
LIVORNO FERRARIS	3720	3077	82,7	345	4	49	159	333	142	73	255	26	38	37	37	316	17	38	770	2	51	3	2	12	3	2712	365	216
LOZZOLO	724	498	68,8	30	3	7	41	52	10	8	55	0	7	3	5	37	7	29	155	0	5	0	2	1	2	459	39	23
MOLLIA	89	75	84,3	2	5	0	18	8	0	1	4	1	1	0	1	0	0	2	16	0	4	0	0	1	0	64	11	5
MONCRIVELLO	1293	1090	84,3	194	2	4	102	69	31	11	28	6	12	2	10	73	6	35	240	0	69	1	1	1	3	900	190	136
MOTTA DE' CONTI	762	536	70,3	15	0	1	36	39	18	18	23	8	5	2	6	85	2	13	162	0	10	0	0	0	0	443	93	66

Elezioni europee 13-06-99 Risultati per comune. Provincia di VERCELLI

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LISTA EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR- PS D'AZ- PCONSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
OLCENENGO	522	438	83,9	15	0	2	21	40	14	9	37	5	4	3	4	46	4	6	161	0	9	0	0	0	0	380	58	49
OLDENICO	209	186	89,0	12	0	3	9	10	0	6	7	6	4	0	3	13	4	4	59	0	1	0	1	0	3	145	41	27
PALAZZOLO VERCELLESE	1165	1005	86,3	55	0	5	53	82	83	35	42	5	10	4	10	140	71	11	257	0	16	0	0	4	1	884	121	104
PERTENGO	301	265	88,0	11	0	0	10	23	8	11	9	1	1	2	1	43	1	1	99	1	1	0	0	4	2	229	36	29
PEZZANA	969	800	82,6	30	1	9	58	60	28	22	41	5	11	22	10	88	4	15	258	0	10	0	0	0	0	672	128	77
PILA	107	83	77,6	3	1	1	11	12	1	0	4	2	1	0	1	5	0	3	17	0	2	0	0	0	0	64	19	11
PIODE	166	133	80,1	5	0	1	21	9	0	0	7	0	6	2	4	3	1	9	24	0	5	0	0	0	3	100	33	21
POSTUA	505	345	68,3	18	0	1	38	29	7	7	22	2	0	1	4	66	7	5	74	0	9	0	1	3	2	296	49	24
PRAROLO	502	394	78,5	13	0	6	29	30	12	11	9	3	11	27	3	50	0	3	126	0	8	0	0	0	0	341	53	40
QUARONA	3656	3019	82,6	160	3	38	242	341	109	69	210	13	56	19	26	391	27	38	924	0	25	2	2	4	8	2707	312	176
QUINTO VERCELLESE	371	300	80,9	4	0	5	17	27	21	13	16	0	7	3	1	49	1	1	108	0	5	1	0	1	0	280	20	8
RASSA	74	56	75,7	1	0	0	21	3	0	0	1	0	0	0	1	4	0	3	16	0	0	0	0	0	0	50	6	5
RIMA SAN GIUSEPPE	78	59	75,6	7	1	2	5	5	0	0	5	0	2	0	0	5	0	4	14	0	1	0	0	0	0	51	8	5
RIMASCO	153	121	79,1	7	0	2	19	14	4	3	9	0	3	0	0	2	1	4	32	0	0	0	0	0	1	101	20	14
RIMELLA	153	114	74,5	2	1	2	36	3	0	1	2	2	1	0	0	6	3	8	18	0	1	0	0	0	0	86	28	17
RIVA VALDOBBIÀ	201	130	64,7	3	4	1	30	14	0	1	11	0	0	1	3	5	3	3	34	1	1	0	0	1	1	117	13	3
RIVE	353	308	87,3	15	0	2	27	31	21	15	12	1	5	3	5	42	0	5	80	0	2	0	0	2	1	269	39	25
ROASIO	2198	1676	76,3	99	1	21	159	207	20	18	112	17	22	3	17	126	6	37	623	0	9	2	3	2	0	1504	172	125
RONSECCO	551	433	78,6	22	1	11	34	41	6	12	23	1	9	2	5	48	4	11	123	0	3	0	0	0	1	357	76	42
ROSSA	181	144	79,6	6	0	2	13	11	2	0	8	0	0	0	3	0	4	1	59	0	13	0	0	1	0	123	21	17
ROVASENDA	898	746	83,1	22	2	8	86	69	14	9	58	3	9	1	5	43	9	9	259	1	1	3	1	2	1	615	131	62
SABBIA	116	68	58,6	6	1	1	4	8	2	1	4	2	1	0	0	6	5	4	10	0	5	0	0	0	0	60	8	6
SALASCO	214	180	84,1	6	0	0	5	19	17	10	16	0	2	3	1	36	3	2	41	0	0	0	0	0	0	161	19	14
SALI VERCELLESE	130	116	89,2	2	0	1	11	5	8	2	7	2	2	0	3	13	0	2	39	0	3	0	0	0	0	100	16	15
SALUGGIA	3524	2643	75,0	287	3	31	173	296	81	49	115	6	30	82	26	285	34	56	683	0	57	6	9	5	16	2330	313	157
SAN GERMANO VERCELLESE	1573	1295	82,3	67	2	14	78	120	50	42	61	5	17	6	12	192	7	9	424	2	14	1	4	5	5	1137	158	116
SAN GIACOMO VERCELLESE	319	301	94,4	12	0	0	27	22	7	4	29	0	3	2	5	14	1	7	118	0	3	0	0	0	1	255	46	41
SANTHIA'	7753	6070	78,3	503	4	61	330	690	254	142	343	35	64	55	44	840	57	101	1778	8	125	2	7	7	22	5472	598	269
SCOPA	330	285	86,4	15	0	2	30	31	6	1	11	5	1	0	5	10	0	9	80	0	7	0	1	2	0	216	69	50
SCOPELLO	356	241	67,7	13	2	3	43	24	2	3	15	4	0	4	4	16	3	3	60	0	8	1	0	0	0	208	33	15
SERRAVALLE SESIA	4326	3402	78,6	239	3	31	232	462	88	76	387	15	90	42	23	383	12	38	833	2	44	1	2	0	14	3017	385	173
STROPPIANA	1037	907	87,5	48	1	10	63	93	49	17	30	6	8	10	17	135	5	12	258	0	19	2	1	0	3	787	120	102
TRICERRO	539	469	87,0	26	1	2	43	40	14	15	17	1	7	0	4	68	4	17	124	0	8	0	1	0	2	394	75	62
TRINO	6741	5127	76,1	289	9	39	262	454	278	134	192	19	70	30	41	926	31	89	1522	5	133	5	6	11	11	4556	571	293
TRONZANO VERCELLESE	2961	2360	79,7	238	6	10	149	198	80	61	114	5	19	34	28	282	14	80	692	0	51	5	3	2	5	2076	284	147
VALDUGGIA	2036	1713	84,1	96	7	15	139	179	34	26	126	6	32	17	15	138	1	30	583	0	33	1	4	5	8	1495	218	155
VARALLO	6614	4812	72,8	304	11	79	316	587	119	71	309	36	83	37	44	353	93	94	1614	5	135	5	7	11	19	4332	480	205
VERCELLI	40511	33237	82,0	1993	32	828	1616	3865	1034	584	2006	212	549	519	222	4276	352	286	10433	36	711	10	22	69	94	29749	3488	1696
VILLARBOIT	480	424	88,3	26	2	4	17	28	7	5	28	1	8	2	7	69	0	4	145	0	7	1	0	1	0	362	62	52
VILLATA	1404	1195	85,1	45	1	15	119	97	48	30	42	4	14	25	8	144	13	54	324	3	41	2	0	0	4	1033	162	123
VOCCA	123	103	83,7	3	0	1	13	10	0	0	5	0	0	3	0	1	13	0	0	28	0	0	0	0	2	79	24	15
TOTALE PROVINCIA	154855	124702	80,5	9201	251	1798	7926	13558	3925	2502	7486	697	1881	1509	1123	14028	1235	1901	37499	105	2288	96	151	273	334	109767	14935	8518

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune - valori percentuali. Provincia di ALESSANDRIA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM. IT.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'AZ.PCONSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
VILLANOVA MONFERRATO	1510	1301	86,2	5,3	0,0	1,7	6,3	10,2	9,7	4,6	6,3	0,2	1,6	1,2	0,7	19,1	0,5	1,9	29,0	0,2	1,1	0,0	0,1	0,4	0,1	87,8	12,2	8,6
VILLAROMAGNANO	653	576	88,2	6,4	0,4	0,8	9,6	13,7	1,5	1,9	7,3	0,8	1,9	0,8	1,3	9,4	0,6	2,9	38,3	0,0	1,5	0,2	0,4	0,2	0,0	90,1	9,9	7,1
VISONE	1079	803	74,4	5,9	0,0	1,6	18,1	8,5	4,4	3,9	5,2	0,4	0,7	1,1	1,3	15,4	1,3	3,2	25,5	0,1	3,0	0,1	0,0	0,3	0,0	86,8	13,2	8,5
VOLPEDO	1079	922	85,4	5,2	0,1	1,4	9,8	9,8	3,9	2,9	7,4	0,7	1,7	5,7	0,3	9,9	0,5	2,1	36,8	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0	0,7	83,4	16,6	10,8
VOLPEGLINO	147	114	77,6	3,7	0,0	0,0	15,0	16,8	1,9	0,0	7,5	0,0	0,9	1,9	0,0	10,3	0,9	5,6	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9	6,1	3,5
VOLTAGGIO	713	569	79,8	10,1	0,2	2,5	6,0	9,9	3,1	2,5	6,4	1,4	1,2	4,1	1,2	22,0	0,6	2,7	20,4	0,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,8	85,4	14,6	10,4
TOTALE PROVINCIA	375444	289291	77,1	6,7	0,1	1,5	10,0	11,0	4,4	3,2	6,2	0,5	1,4	2,0	1,0	16,3	1,0	2,0	30,0	0,1	2,0	0,1	0,1	0,3	0,2	89,8	10,2	6,3

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune - valori percentuali. Provincia di ASTI

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS.CIT O LG AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'AZ. PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
ROCCAVERANO	496	355	71,6	10,5	0,0	0,0	21,1	4,1	2,4	2,4	5,4	1,0	1,4	1,4	1,7	11,6	0,7	5,1	29,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,3	82,8	17,2	9,9
ROCCHETTA PALAFAEA	351	322	91,7	2,4	0,0	1,2	16,9	14,5	5,2	5,2	6,8	0,0	3,2	1,2	1,2	8,0	2,0	3,2	26,9	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	0,0	77,3	22,7	19,6
ROCCHETTA TANARO	1328	1068	80,4	5,0	0,1	1,5	13,2	11,1	6,2	6,7	3,8	1,3	1,1	2,2	2,4	10,4	0,8	1,9	30,8	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,3	83,5	16,5	11,8
SAN DAMIANO D'ASTI	6239	5124	82,1	9,0	0,2	2,0	16,1	13,6	2,3	1,7	5,0	1,1	0,8	0,5	1,0	5,6	0,3	4,4	31,5	0,1	3,3	0,2	0,1	0,4	0,8	83,5	16,5	11,8
SAN GIORGIO SCARAMPI	130	131	100,8	2,3	0,0	0,0	20,7	0,0	3,4	1,1	8,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,7	1,1	11,5	43,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	33,6	30,5
SAN MARTINO ALFIERI	594	551	92,8	9,5	0,0	1,1	11,5	11,7	3,4	1,8	3,4	0,9	0,0	0,2	1,4	8,6	0,2	2,7	38,8	0,0	4,3	0,0	0,2	0,2	0,0	80,4	19,6	15,8
SAN MARZANO OLIVETO	851	678	79,7	7,0	0,2	1,2	18,7	10,7	3,2	1,5	6,6	0,7	1,5	0,8	2,2	7,1	0,3	3,2	33,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,5	86,9	13,1	9,0
SAN PAOLO SOLBRITO	809	664	82,1	6,0	0,0	2,8	9,4	15,0	5,7	2,1	8,8	0,9	0,2	0,7	1,6	9,0	1,1	2,8	32,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	0,4	85,2	14,8	9,5
SCURZOLENCO	560	486	86,8	4,9	0,0	1,7	7,1	10,8	9,6	11,6	5,2	0,2	3,9	1,7	1,5	11,6	0,0	1,0	23,9	0,0	2,2	0,0	0,2	2,0	0,7	83,5	16,5	13,8
SEROLE	140	126	90,0	3,1	0,0	3,1	14,6	10,4	1,0	2,1	1,0	0,0	1,0	0,0	2,1	24,0	0,0	6,3	28,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,0	76,2	23,8	18,3
SESSAME	248	232	93,5	5,6	0,6	1,1	24,7	7,3	0,0	1,7	1,7	0,0	0,6	3,4	1,1	10,7	0,0	4,5	31,5	0,0	2,8	0,6	0,0	2,2	0,0	76,7	23,3	18,1
SETTIME	479	386	80,6	7,2	0,0	1,6	15,3	10,9	4,7	1,9	7,2	0,9	0,3	2,5	0,9	13,4	0,0	1,2	28,0	0,0	2,8	0,0	0,3	0,3	0,6	83,2	16,8	10,9
SOGLIO	119	103	86,6	7,4	0,0	0,0	9,9	6,2	6,2	1,2	2,5	1,2	1,2	2,5	3,7	17,3	0,0	2,5	33,3	0,0	3,7	0,0	0,0	1,2	0,0	78,6	21,4	11,7
TIGLIOLE	1398	1181	84,5	4,0	0,3	2,8	14,0	12,0	3,8	1,4	8,2	0,3	1,6	0,6	1,7	8,1	0,6	2,1	34,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,4	2,0	84,1	15,9	12,4
TONCO	751	644	85,8	6,8	0,4	3,2	9,6	13,9	6,4	1,9	8,3	0,2	1,9	0,2	1,5	7,3	0,8	2,4	32,4	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,6	82,5	17,5	12,1
TONENGO	174	167	96,0	5,4	1,6	0,8	17,1	14,0	2,3	0,8	7,0	1,6	2,3	0,0	0,8	4,7	1,6	1,6	36,4	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,8	77,2	22,8	22,8
VAGLIO SERRA	256	208	81,3	6,4	0,0	2,7	13,9	9,6	2,1	3,7	5,9	0,0	1,6	1,6	3,7	7,5	0,5	2,7	36,4	0,0	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	89,9	10,1	9,1
VALFENERA	1748	1455	83,2	6,1	0,2	1,8	14,4	11,3	4,8	3,8	7,6	0,7	1,4	1,0	1,0	7,2	0,4	4,2	27,8	0,1	3,9	0,2	0,0	0,3	1,9	85,4	14,6	9,4
VESIME	609	464	76,2	4,1	0,3	0,8	19,0	12,2	1,1	0,5	7,6	0,5	1,9	0,8	1,6	2,4	0,8	3,5	39,8	0,0	0,8	0,3	0,3	1,4	0,3	79,5	20,5	12,3
VIALE	229	205	89,5	7,4	0,0	1,1	11,4	11,9	2,8	1,1	1,7	0,6	1,7	1,1	2,8	4,5	0,0	1,1	45,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,6	1,1	85,9	14,1	12,2
VIARIGI	944	793	84,0	7,0	0,0	1,7	12,7	11,0	6,6	4,1	6,1	0,5	1,9	1,7	1,4	11,3	0,9	3,1	26,8	0,3	1,6	0,2	0,2	0,8	0,3	80,6	19,4	15,1
VIGLIANO D'ASTI	694	548	79,0	7,6	0,4	3,5	12,3	9,7	1,9	1,3	7,1	1,3	2,2	4,1	1,9	6,3	0,4	4,1	32,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,2	0,6	84,5	15,5	11,3
VILLAFRANCA D'ASTI	2381	2024	85,0	7,0	0,2	1,6	9,6	10,6	3,6	2,6	7,3	0,7	1,5	0,6	2,0	7,5	0,8	2,3	38,2	0,2	2,5	0,1	0,2	0,3	0,6	84,2	15,8	10,3
VILLANOVA D'ASTI	3822	3257	85,2	7,1	0,0	1,6	9,9	12,4	5,5	3,4	8,6	0,7	1,3	1,0	0,9	7,9	0,2	2,3	33,5	0,0	1,5	0,2	0,1	1,4	0,3	88,2	11,8	7,5
VILLA SAN SECONDO	380	339	89,2	2,1	0,0	1,4	6,8	9,9	2,4	1,0	5,8	0,0	0,3	32,9	1,0	3,8	0,3	4,5	22,6	0,3	2,7	0,0	0,3	1,0	0,7	86,1	13,9	11,2
VINCHIO	643	575	89,4	7,3	0,2	3,2	14,0	11,8	4,5	2,6	5,4	1,3	2,4	0,4	6,0	4,9	0,0	3,9	26,5	0,0	1,5	0,0	0,2	2,4	1,5	80,9	19,1	13,4
TOTALE PROVINCIA	179427	138950	77,4	7,2	0,2	1,6	10,8	11,6	4,1	2,7	7,1	0,8	1,3	1,4	1,4	9,0	0,7	2,5	33,4	0,1	2,8	0,1	0,1	0,5	0,6	86,9	13,1	8,4

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Valori percentuali. Provincia di BIELLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'AZ. PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
PORTULA	1424	1141	80,1	6,7	0,2	2,1	11,3	14,6	4,2	3,2	6,2	1,0	0,8	1,1	2,0	24,5	0,9	1,1	18,0	0,1	1,6	0,0	0,1	0,2	0,3	88,3	11,7	5,9
PRALUNGO	2363	1966	83,2	5,3	0,5	1,8	6,2	16,3	4,1	2,8	6,3	0,7	1,2	0,6	1,4	14,6	0,6	1,8	33,5	0,1	1,6	0,1	0,3	0,1	0,2	88,1	11,9	7,8
PRAY	2285	1803	78,9	5,0	0,1	1,1	9,3	14,2	3,0	3,1	5,7	0,9	0,9	0,9	1,4	24,2	0,9	1,4	26,9	0,0	0,6	0,1	0,1	0,0	0,4	88,1	11,9	6,8
QUAREGNA	1080	953	88,2	6,6	0,2	1,9	7,2	17,3	3,5	2,2	4,6	0,9	0,6	0,5	1,0	14,6	0,5	1,9	34,0	0,1	2,1	0,0	0,1	0,1	0,2	90,6	9,4	6,0
QUITTENGO	218	175	80,3	1,3	10,3	1,3	7,7	26,5	2,6	2,6	9,7	1,9	1,9	0,6	1,9	2,6	0,0	2,6	25,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	88,6	11,4	6,3
RONCO BIELLESE	1337	1130	84,5	8,3	0,0	1,8	6,7	16,4	3,0	2,8	4,8	0,5	1,3	0,7	1,1	12,7	1,4	2,0	33,4	0,1	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	90,7	9,3	5,7
ROPOLO	686	608	88,6	19,3	0,2	2,1	11,9	12,8	2,3	2,9	5,9	1,7	1,5	1,5	0,6	8,6	0,8	2,7	22,6	0,2	1,1	0,2	0,2	0,4	0,4	85,9	14,1	8,2
ROSAZZA	105	82	78,1	2,6	1,3	2,6	17,1	15,8	3,9	5,3	7,9	0,0	2,6	1,3	1,3	6,6	1,3	0,0	28,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7	7,3	2,4
SAGLIANO MICCA	1582	1228	77,6	6,3	0,1	1,4	9,9	17,9	4,3	2,6	6,1	0,5	1,3	0,2	1,7	10,3	0,5	2,1	31,9	0,1	1,6	0,3	0,2	0,5	0,2	90,2	9,8	5,1
SALA BIELLESE	560	467	83,4	3,9	0,2	2,0	4,9	12,5	9,6	4,4	2,9	0,2	1,5	0,7	1,5	29,2	0,5	1,0	23,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,7	87,2	12,8	9,4
SALUSSOLA	1757	1486	84,6	6,4	0,3	1,5	9,6	14,0	2,8	3,4	5,7	0,6	1,1	1,5	1,5	13,3	0,5	1,5	34,0	0,0	1,0	0,1	0,2	0,8	0,2	87,8	12,2	8,5
SANDIGLIANO	2315	1938	83,7	6,3	0,4	1,3	8,8	17,7	3,2	2,2	5,8	0,5	1,0	0,5	0,9	9,5	0,3	1,8	34,7	0,1	4,0	0,1	0,1	0,6	0,2	89,6	10,4	6,7
SAN PAOLO CERVO	142	95	66,9	9,9	11,0	1,1	6,6	17,6	2,2	3,3	13,2	0,0	2,2	0,0	0,0	6,6	0,0	1,1	19,8	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	2,2	95,8	4,2	2,1
SELVE MARCONE	97	83	85,6	6,8	0,0	0,0	8,1	12,2	4,1	2,7	14,9	2,7	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	4,1	13,5	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	10,8	9,6
SOPRANA	771	598	77,6	7,4	0,0	1,4	9,2	11,1	4,7	3,7	4,3	0,8	1,4	1,2	0,8	27,7	0,2	2,1	22,1	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,6	85,6	14,4	8,7
SORDEVOLO	1161	962	82,9	8,6	0,4	1,3	8,4	16,3	2,5	1,4	7,6	1,2	1,3	0,6	0,7	9,7	1,2	2,5	29,1	0,1	5,4	0,2	0,2	0,8	0,2	86,7	13,3	8,2
SOSTEGNO	672	533	79,3	7,3	0,4	1,7	12,3	20,3	2,4	2,4	4,3	0,9	1,7	1,1	1,3	11,6	0,4	1,7	26,3	0,0	3,4	0,0	0,2	0,2	0,0	87,1	12,9	7,9
STRONA	1027	893	87,0	5,9	0,3	1,9	10,7	16,2	5,3	3,0	7,3	0,5	1,7	0,1	1,4	15,2	1,3	1,9	24,5	0,1	2,1	0,0	0,0	0,4	0,3	87,0	13,0	7,8
TAVIGLIANO	802	611	76,2	3,1	0,0	1,6	22,0	16,1	2,9	1,6	6,2	0,7	2,4	0,2	0,5	10,1	1,3	1,3	26,7	0,2	1,5	0,2	0,2	0,0	1,1	89,4	10,6	3,9
TERNENGO	269	244	90,7	6,7	0,0	1,3	6,2	18,2	3,6	1,8	5,8	1,3	0,9	1,3	0,9	17,8	0,4	2,7	29,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,9	92,2	7,8	5,7
TOLLEGGNO	2432	1967	80,9	6,4	0,1	1,2	6,7	18,0	3,5	2,4	6,5	0,4	0,9	0,7	1,5	19,4	0,5	1,8	27,6	0,0	1,5	0,0	0,2	0,3	0,3	89,9	10,1	5,8
TORRAZZO	164	154	93,9	9,4	0,0	2,4	18,1	20,5	4,7	3,9	5,5	0,0	0,0	0,0	1,6	14,2	2,4	1,6	13,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	17,5	13,6
TRIVERO	6038	4510	74,7	6,9	0,3	1,7	8,8	15,2	3,4	2,6	5,3	0,5	0,9	1,5	0,9	17,3	0,7	2,0	29,0	0,0	2,4	0,1	0,1	0,1	0,3	90,8	9,2	3,8
VALDENGO	2148	1915	89,2	6,9	0,2	0,9	6,7	15,0	2,6	2,2	6,0	0,5	0,6	0,5	0,8	12,7	1,0	1,7	37,8	0,2	2,9	0,0	0,2	0,3	0,2	89,8	10,2	6,9
VALLANZENGO	222	192	86,5	11,1	0,0	0,6	7,4	11,7	3,1	4,3	1,2	0,6	1,9	3,7	1,9	22,2	0,6	1,9	25,3	0,0	1,9	0,0	0,6	0,0	0,0	84,4	15,6	10,4
VALLE MOSSO	3521	2845	80,8	6,4	0,4	0,9	8,7	15,7	4,4	4,3	5,7	0,6	1,1	1,7	1,3	17,7	0,6	1,8	25,2	0,2	2,8	0,0	0,2	0,0	0,3	86,8	13,2	7,0
VALLE SAN NICOLAO	1025	859	83,8	6,3	0,4	2,0	10,9	13,1	4,9	3,3	5,3	0,4	0,8	0,5	1,5	18,5	1,8	2,0	24,8	0,1	2,0	0,4	0,4	0,0	0,7	88,2	11,8	8,1
VEGLIO	512	395	77,1	7,3	0,6	2,1	7,3	18,3	6,7	2,4	7,6	1,5	1,2	0,6	1,8	13,7	0,0	1,8	25,6	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	83,0	17,0	11,6
VERRONE	909	805	88,6	7,8	0,0	1,5	9,4	15,8	3,8	3,4	6,6	0,4	1,9	0,0	1,0	6,4	0,1	2,3	37,2	0,1	0,9	0,0	0,3	0,9	0,1	84,8	15,2	8,2
VIGLIANO BIELLESE	7344	5915	80,5	7,1	0,1	1,3	6,0	18,0	3,9	2,7	7,1	0,6	1,2	0,6	1,0	13,0	0,6	1,8	32,6	0,1	1,3	0,1	0,1	0,3	0,3	91,8	8,2	5,1
VILLA DEL BOSCO	347	214	61,7	5,3	0,0	2,7	12,8	12,8	3,2	2,7	10,7	1,1	1,6	0,5	1,1	3,7	0,0	7,0	32,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,5	0,5	87,4	12,6	8,4
VILLANOVA BIELLESE	171	151	88,3	2,5	0,0	0,0	10,9	14,3	1,7	2,5	10,1	0,0	0,8	0,0	0,0	11,8	0,8	3,4	38,7	0,0	1,7	0,0	0,8	0,0	0,0	78,8	21,2	10,6
VIVERONE	1172	1027	87,6	8,1	0,2	1,4	10,0	16,9	2,5	2,0	6,4	2,7	1,6	1,0	0,9	10,2	0,3	2,0	30,5	0,0	2,0	0,2	0,2	0,2	0,7	84,3	15,7	11,7
ZIMONE	355	320	90,1	8,6	0,0	0,4	8,2	15,2	1,2	4,7	7,0	0,4	0,8	1,9	1,2	14,8	6,6	2,7	24,9	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	19,7	14,7
ZUBIENA	1085	940	86,6	6,7	0,0	1,8	9,4	19,4	4,4	3,3	5,6	0,7	1,3	0,4	0,6	9,4	0,7	0,9	34,5	0,0	0,2	0,1	0,0	0,4	0,4	91,0	9,0	6,2
ZUMAGLIA	908	761	83,8	6,4	0,6	0,7	5,8	17,9	3,8	2,9	8,8	0,3	1,4	1,3	0,7	13,6	1,2	0,7	31,7	0,0	0,6	0,0	0,0	1,0	0,6	90,8	9,2	6,2
TOTALE PROVINCIA	163810	131605	80,3	6,6	0,3	1,5	7,6	16,6	3,5	2,7	6,9	0,6	1,2	0,9	1,1	13,7	0,7	1,6	31,7	0,1	1,9	0,1	0,1	0,3	0,3	89,5	10,5	5,9

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Valori percentuali. Provincia di CUNEO

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM. IT.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT-DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS. D'AZ. PCONSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB	
TREZZO TINELLA	309	292	94,5	4,9	0,0	2,2	14,8	9,9	0,4	0,9	3,6	1,8	0,9	0,0	0,4	8,1	6,7	6,3	37,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	76,4	23,6	17,5	
TRINITA'	1661	1475	88,8	6,2	0,1	2,3	14,0	22,4	1,0	0,6	2,0	1,0	0,5	0,5	1,3	3,4	0,3	3,6	38,0	0,0	1,4	0,1	0,4	1,0	0,0	84,6	15,4	10,7	
VALDIERI	864	547	63,3	9,5	7,9	0,9	15,0	14,7	5,0	2,7	4,1	1,1	1,1	0,5	0,7	8,8	0,2	4,5	20,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,7	0,0	80,6	19,4	10,4	
VALGRANA	661	583	88,2	7,4	1,0	0,8	29,2	8,0	1,2	2,0	2,2	1,4	0,8	0,0	0,8	6,7	0,4	8,0	27,0	0,0	1,2	0,2	0,2	0,6	0,6	83,9	16,1	13,7	
VALLORiate	151	130	86,1	8,6	3,2	1,1	28,0	8,6	1,1	2,2	5,4	0,0	4,3	0,0	3,2	7,5	0,0	9,7	15,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	71,5	28,5	17,7	
VALMALA	60	55	91,7	21,1	2,6	2,6	21,1	13,2	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	13,2	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	30,9	27,3	
VENASCA	1244	1119	90,0	4,2	1,5	0,7	19,8	8,9	2,2	1,3	3,4	0,7	1,4	0,3	1,3	4,8	1,0	4,7	40,7	0,0	1,8	0,0	0,0	0,3	0,9	0,2	85,8	14,2	11,5
VERDUNO	407	360	88,5	11,1	0,3	1,6	12,1	17,3	1,6	1,6	3,9	0,3	0,7	0,0	1,3	9,8	0,3	3,3	29,4	0,0	2,9	0,0	2,0	0,3	0,0	85,0	15,0	12,2	
VERNANTE	1131	866	76,6	6,0	2,5	2,5	20,6	12,8	1,9	1,4	4,4	1,1	0,7	2,1	1,2	14,8	0,8	4,7	20,5	0,0	0,5	0,0	0,3	1,1	0,1	84,1	15,9	9,4	
VERZUOLO	5032	4133	82,1	9,7	0,8	1,3	14,3	15,9	2,3	1,6	4,3	1,2	0,8	1,0	1,2	10,7	1,3	4,8	25,5	0,1	1,9	0,1	0,1	0,8	0,2	85,8	14,2	9,0	
VEZZA D'ALBA	1729	1559	90,2	9,8	0,1	1,6	13,0	15,7	0,6	0,4	4,1	1,4	0,6	0,4	0,7	7,6	1,4	6,2	32,1	0,0	1,6	0,4	0,2	0,4	2,0	88,6	11,4	8,9	
VICOFORTE	2513	1995	79,4	7,8	0,5	0,7	15,7	15,9	2,4	0,8	4,6	0,5	0,5	0,4	1,3	6,6	0,4	2,8	35,5	0,1	2,0	0,0	0,2	0,8	0,5	84,4	15,6	10,2	
VIGNOLO	1603	1369	85,4	7,8	0,2	1,4	18,8	18,0	2,7	1,0	5,4	1,1	1,1	0,5	1,0	6,7	0,3	4,3	27,0	0,3	1,6	0,3	0,0	0,3	0,2	84,3	15,7	9,9	
VILLAFALLETTO	2399	1992	83,0	4,9	0,3	0,4	16,1	10,6	0,8	0,3	2,8	1,3	0,8	0,3	1,5	2,4	1,3	6,5	39,2	0,0	1,4	0,0	0,2	9,0	0,0	85,2	14,8	9,8	
VILLANOVA MONDOVI'	4297	3544	82,5	5,6	0,3	1,0	14,0	12,5	1,7	0,8	3,1	0,5	0,3	0,3	1,3	5,5	0,9	3,3	45,1	0,1	1,9	0,1	0,2	1,1	0,4	84,6	15,4	11,0	
VILLANOVA SOLARO	695	645	92,8	6,1	0,0	0,6	28,3	8,2	0,2	0,8	2,8	0,9	0,9	0,4	0,9	3,4	0,8	6,1	34,9	0,2	0,2	0,0	0,0	4,0	0,4	81,7	18,3	14,3	
VILLAR SAN COSTANZO	1094	889	81,3	8,3	1,5	1,3	27,4	10,4	1,9	0,7	2,1	1,7	1,3	0,1	1,1	4,0	1,7	6,1	25,0	0,0	2,5	0,1	1,1	1,1	0,5	84,3	15,7	11,8	
VINADIO	668	431	64,5	6,1	2,5	0,3	11,3	11,3	2,8	2,5	5,0	0,8	2,8	1,1	0,8	11,6	0,0	3,9	35,1	0,3	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	84,0	16,0	8,8	
VIOLA	420	336	80,0	5,9	0,7	0,7	19,9	3,5	2,1	1,7	2,8	1,0	1,0	0,0	0,7	2,4	0,0	26,9	23,1	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,3	85,1	14,9	8,9	
VOTTIGNASCO	469	433	92,3	1,4	0,0	1,1	18,8	4,7	1,1	0,6	1,1	0,3	0,0	0,6	0,3	1,7	0,3	3,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	0,0	83,6	16,4	9,2	
TOTALE PROVINCIA	461600	370312	80,2	8,0	0,5	1,5	14,0	15,8	2,1	1,2	4,6	1,0	0,8	0,6	1,0	7,5	1,3	4,0	31,6	0,1	2,3	0,1	0,2	1,2	0,6	86,4	13,6	8,8	

Elezioni europee 13-06-99. Risultati per comune. Valori percentuali. Provincia di TORINO

COMUNE	ELETTO RI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS. CITO LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANI STA	LDR- PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI- LIB- ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB
TRAUSELLA	131	89	67,9	6,3	3,2	1,6	11,1	22,2	7,9	3,2	3,2	3,2	6,3	1,6	12,7	0,0	1,6	11,1	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	29,2	19,1
TRAVERSELLA	366	296	80,9	7,2	0,9	3,1	13,0	9,4	1,8	1,8	14,8	0,9	2,7	0,9	2,2	7,6	1,3	3,6	25,6	0,4	0,9	0,0	0,4	0,0	1,3	75,3	24,7	12,2
TRAVES	472	387	82,0	7,1	0,3	3,3	14,3	7,1	9,2	6,5	5,4	2,1	1,5	0,3	1,5	20,5	2,1	3,0	14,0	0,0	1,2	0,0	0,3	0,0	0,3	86,8	13,2	9,8
TROFARELLO	8033	6159	76,7	9,4	0,1	1,7	5,0	12,9	6,2	2,8	8,1	0,9	1,3	0,9	1,1	16,6	0,8	1,9	27,2	0,1	2,2	0,1	0,2	0,2	0,3	90,6	9,4	3,2
USSEAUX	187	151	80,7	5,6	5,6	1,6	23,2	13,6	4,8	1,6	7,2	1,6	3,2	1,6	0,8	3,2	0,8	2,4	20,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	82,8	17,2	11,9	
USSEGLIO	233	193	82,8	5,6	3,5	1,4	36,6	11,3	4,2	2,1	3,5	0,7	2,1	7,0	1,4	5,6	0,0	0,7	13,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	73,6	26,4	20,2
VAIE	1088	913	83,9	6,2	0,3	2,9	10,8	12,3	5,0	4,8	7,0	1,3	1,0	1,0	1,6	13,3	2,4	2,8	24,6	0,1	2,1	0,0	0,3	0,1	0,1	87,2	12,8	8,0
VAL DELLA TORRE	2887	2427	84,1	6,9	0,1	2,6	7,6	16,4	4,5	2,3	9,5	0,7	1,9	0,7	1,1	11,1	1,4	1,7	29,3	0,0	1,0	0,2	0,2	0,5	0,3	89,5	10,5	7,1
VALLO TORINESE	612	562	91,8	14,6	0,2	4,3	11,5	12,0	3,7	4,1	5,8	2,1	1,2	1,9	0,6	7,6	1,6	4,7	15,9	0,2	7,0	0,4	0,0	0,0	0,4	86,3	13,7	9,4
VALGIOIE	581	473	81,4	10,8	0,0	3,0	10,5	17,1	6,8	0,9	9,1	2,1	0,7	0,5	0,5	9,1	2,6	0,5	23,4	0,0	1,4	0,2	0,5	0,2	0,0	90,3	9,7	6,8
VALPERGA	2740	1861	67,9	7,0	0,3	1,2	10,4	11,8	4,8	3,2	6,8	1,3	1,1	1,4	1,2	12,3	1,1	2,2	29,5	0,0	2,9	0,0	0,1	0,5	0,7	89,6	10,4	5,7
VALPRATO SOANA	146	145	99,3	0,9	31,9	1,7	8,6	4,3	2,6	1,7	5,2	1,7	1,7	0,9	1,7	2,6	3,4	0,9	27,6	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	80,0	20,0	14,5
VARISELLA	579	507	87,6	7,0	0,2	1,4	11,4	9,6	5,6	3,3	8,6	2,8	1,9	0,7	2,3	6,5	0,0	3,3	29,9	0,2	3,3	0,0	0,0	0,7	1,2	84,4	15,6	9,1
VAUDA CANAVESE	1186	1057	89,1	9,8	0,3	2,0	13,3	14,0	2,7	2,4	5,0	0,7	0,8	1,3	1,8	6,8	2,6	2,2	31,8	0,0	1,6	0,0	0,1	0,6	0,2	83,3	16,7	12,8
VENARIA REALE	29574	20306	68,7	11,2	0,1	2,4	3,5	11,6	7,7	3,4	8,8	1,3	1,3	1,8	1,1	18,2	0,9	1,1	23,1	0,1	1,5	0,1	0,1	0,4	0,2	92,2	7,8	2,2
VENAUS	829	687	82,9	9,7	0,4	1,8	19,9	16,6	3,2	1,4	4,8	1,8	0,7	8,5	1,8	4,6	0,5	3,2	18,5	0,0	0,9	0,2	0,5	1,1	0,2	82,5	17,5	13,4
VEROLENGO	3763	3186	84,7	9,8	0,2	1,9	7,1	10,4	5,3	3,4	8,0	1,1	1,7	1,0	1,4	11,2	4,4	3,2	27,8	0,1	1,5	0,0	0,1	0,1	0,4	87,8	12,2	8,4
VERRUA SAVOIA	1262	1044	82,7	6,6	0,2	2,7	10,3	13,7	4,5	2,9	8,5	0,9	0,7	1,3	1,4	10,0	0,6	1,5	31,5	0,0	1,4	0,2	0,1	0,4	0,5	81,2	18,8	13,0
VESTIGNE'	761	681	89,5	6,5	2,2	1,7	10,3	12,2	5,2	2,1	6,5	6,2	2,9	2,4	2,1	8,9	0,2	2,9	25,9	0,2	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0	85,5	14,5	11,5
VIALFRE'	224	199	88,8	7,2	0,0	0,6	8,3	16,7	3,3	1,7	10,0	3,9	1,7	4,4	1,7	3,9	3,9	1,1	17,8	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,6	90,5	9,5	7,0
VICO CANAVESE	825	645	78,2	6,5	0,8	1,8	9,5	18,5	5,3	4,3	9,5	2,4	3,2	2,2	3,0	11,0	0,4	1,4	16,2	0,2	1,4	0,2	0,2	0,8	1,4	78,6	21,4	15,7
VIDRACCO	482	428	88,8	3,7	0,0	58,5	1,7	5,5	1,5	1,0	5,5	0,0	1,2	1,2	0,2	3,2	0,7	1,5	10,2	0,2	2,7	0,0	0,2	0,0	1,0	93,9	6,1	4,4
VIGONE	4370	3533	80,8	7,4	0,1	2,0	16,5	14,0	3,7	1,6	5,7	1,2	1,0	0,5	1,6	6,0	1,8	4,3	29,7	0,0	1,4	0,2	0,1	1,0	0,3	86,7	13,3	9,0
VILLAFRANCA PIEMONTE	4131	3093	74,9	6,8	0,0	1,0	16,3	13,9	3,0	0,9	4,1	1,0	0,7	0,9	1,7	7,2	1,4	3,7	32,0	0,0	3,9	0,3	0,2	0,2	0,6	85,2	14,8	9,1
VILLANOVA CANAVESE	816	664	81,4	7,3	0,2	2,0	16,3	11,5	4,4	2,1	6,9	1,6	1,4	0,5	1,2	10,3	1,4	3,4	27,7	0,0	0,9	0,0	0,4	0,2	0,2	84,8	15,2	9,8
VILLARBASSE	2423	2043	84,3	9,7	0,1	1,5	7,1	19,8	2,8	1,5	10,3	1,6	1,4	1,0	1,4	10,9	0,6	1,1	27,0	0,3	1,6	0,1	0,1	0,1	0,3	91,7	8,3	4,9
VILLAR DORA	2103	1757	83,5	5,4	0,3	2,6	13,8	14,9	5,4	2,9	7,1	1,9	1,0	1,0	1,8	10,2	0,5	2,3	25,9	0,0	2,6	0,1	0,1	0,1	0,1	87,0	13,0	6,9
VILLAREGGIA	846	734	86,8	15,3	0,3	1,3	6,3	11,5	4,2	2,2	7,3	1,0	1,2	1,2	0,5	10,5	2,3	6,3	25,1	0,0	1,8	0,2	0,0	1,2	0,5	82,0	18,0	12,3
VILLAR FOCCHIARDO	1744	1454	83,4	4,9	0,0	2,0	13,8	13,0	6,3	3,8	6,7	1,3	2,1	0,5	0,8	10,1	0,9	1,1	29,2	0,0	3,1	0,0	0,1	0,2	0,2	87,9	12,1	8,0
VILLAR PELLICE	1181	801	67,8	6,3	0,3	3,4	12,0	18,7	4,4	3,1	3,7	0,8	0,3	1,0	1,8	17,9	0,5	1,3	23,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,5	76,9	23,1	15,0
VILLAR PEROSA	3621	2853	78,8	7,8	1,2	1,4	12,8	17,1	5,9	3,3	4,5	0,7	0,9	1,8	1,3	15,7	0,7	1,9	20,2	0,1	1,8	0,1	0,2	0,3	0,2	85,7	14,3	7,5
VILLASTELLONE	3822	3261	85,3	9,8	0,2	2,8	7,4	14,2	6,0	2,8	7,5	1,6	1,1	0,6	1,5	13,4	0,8	3,4	24,0	0,2	1,3	0,1	0,1	0,6	0,3	89,5	10,5	6,6
VINOVO	11313	9145	80,8	8,8	0,1	2,0	5,0	15,3	5,6	1,9	10,7	1,0	1,4	0,8	1,3	11,5	1,5	1,9	28,1	0,2	1,9	0,1	0,2	0,3	0,4	90,5	9,5	5,4
VIRLE PIEMONTE	871	614	70,5	6,9	0,0	3,0	10,9	12,5	1,4	1,1	9,2	1,2	1,8	0,2	0,9	7,1	4,2	3,2	34,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,4	0,5	92,3	7,7	4,1
VISCHE	1226	1012	82,5	5,8	0,1	1,6	9,7	12,3	2,5	1,4	10,5	2,0	3,6	1,0	1,6	7,6	3,0	4,2	30,4	0,0	2,4	0,1	0,0	0,2	0,0	82,2	17,8	13,8
VISTRORIO	432	289	66,9	8,0	0,0	3,0	9,5	7,6	7,6	2,7	7,6	1,1	1,5	2,7	3,0	14,8	0,4	2,3	26,1	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	91,3	8,7	3,8
VIU'	1075	874	81,3	5,8	0,3	1,1	22,7	9,1	2,4	1,3	8,6	2,1	1,4	1,7	1,0	3,6	4,5	3,1	29,1	0,1	1,8	0,0	0,1	0,1	0,1	82,2	17,8	13,3
VOLPIANO	10697	7227	67,6	11,5	0,3	1,8	4,6	12,0	5,2	2,2	10,2	0,7	1,8	1,1	0,8	17,9	0,8	1,4	24,9	0,1	1,5	0,0	0,1	0,7	0,3	91,6	8,4	3,2
VOLVERA	5591	4310	77,1	8,9	0,0	2,8	6,1	12,2	6,6	2,9	7,2	1,2	1,2	1,8	1,4	11,5	0,6	2,1	29,4	0,3	3,0	0,1	0,2	0,2	0,3	89,3	10,7	5,4
TOTALE PROVINCIA	1876015	1335774	71,2	9,4	0,3	2,3	5,4	13,0	5,6	2,8	8,7	1,1	1,5	1,4	1,2	15,7	1,3	1,6	25,6	0,2	2,0	0,1	0,1	0,4	0,3	91,4	8,6	3,9

Elezioni europee 13-06-99. Risultati pe comune. Valori percentuali. Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS.CIT O LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB	
MONTESCHENO	390	339	86,9	8,4	0,0	2,3	12,3	7,3	4,2	5,0	4,6	0,8	0,8	19,2	1,5	11,5	0,0	3,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	77,0	23,0	15,0	
NONIO	746	627	84,0	2,5	0,2	2,5	7,2	12,7	4,7	4,6	5,3	0,2	1,1	1,3	0,8	17,1	1,7	2,5	34,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	84,1	15,9	11,0
OGGEBBIO	789	712	90,2	6,5	0,2	2,3	14,9	10,8	6,0	2,1	7,3	0,5	2,3	2,4	1,3	9,2	0,5	2,4	28,9	0,0	1,5	0,0	0,2	0,3	0,6	86,9	13,1	10,1	
OMEGNA	13308	9298	69,9	4,4	0,1	1,6	5,8	10,2	5,7	3,1	6,8	0,4	1,4	1,2	0,7	18,5	2,0	1,1	34,1	0,1	2,5	0,1	0,1	0,1	0,2	93,5	6,5	2,5	
ORNAVASSO	2905	2146	73,9	5,7	0,3	1,6	12,7	9,6	3,8	2,4	5,3	0,5	1,9	1,3	1,4	9,1	1,0	8,9	32,1	0,4	1,6	0,1	0,2	0,1	0,3	89,4	10,6	6,3	
PALLANZENO	1039	859	82,7	4,5	0,1	1,5	10,5	8,3	4,0	1,6	6,1	0,7	2,7	1,6	1,0	11,5	1,2	2,9	36,3	0,3	3,5	0,3	0,5	0,5	0,3	85,3	14,7	12,1	
PIEDIMULERA	1524	1234	81,0	7,3	0,4	2,1	10,5	9,0	6,2	4,3	4,9	0,3	1,1	0,8	0,8	19,2	0,2	1,4	29,6	0,0	0,8	0,0	0,1	1,0	0,0	85,8	14,2	8,9	
PIEVE VERGONTE	2471	2066	83,6	4,0	0,3	1,3	12,1	9,2	6,9	4,3	6,6	0,3	1,1	4,2	1,3	18,7	0,8	2,1	24,4	0,1	1,5	0,2	0,2	0,3	0,1	86,1	13,9	9,2	
PREMENO	704	555	78,8	6,3	0,4	2,4	8,3	12,6	4,5	1,8	7,9	1,0	1,4	1,4	0,4	11,6	0,2	1,2	35,1	0,2	2,6	0,0	0,2	0,0	0,4	88,8	11,2	5,0	
PREMIA	556	473	85,1	7,4	1,3	4,1	16,8	10,2	1,8	3,3	5,3	0,3	0,3	4,3	1,0	11,9	0,0	3,8	26,4	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,3	83,3	16,7	15,0	
PREMOSELLO-CHIOVENDA	1807	1467	81,2	3,7	0,3	1,9	17,7	17,0	4,7	3,3	5,0	0,6	0,8	2,1	1,9	9,3	0,8	2,2	26,8	0,0	1,3	0,1	0,1	0,2	0,2	80,5	19,5	13,8	
QUARNA SOPRA	275	246	89,5	4,8	0,0	1,4	6,3	13,5	5,3	3,8	6,3	0,0	2,9	3,4	1,0	12,0	1,9	1,4	34,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	84,6	15,4	9,3	
QUARNA SOTTO	393	236	60,1	7,4	0,0	1,1	5,8	11,1	1,6	1,1	6,3	0,0	1,1	1,6	3,2	11,1	0,0	4,2	42,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	19,5	6,4	
RE	728	639	87,8	5,1	0,2	0,8	16,8	7,1	2,0	1,6	10,5	0,6	2,6	2,0	0,8	5,9	0,6	3,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,6	0,6	77,3	22,7	14,1	
SAN BERNARDINO VERBANO	1044	827	79,2	3,4	0,0	0,8	8,3	12,8	4,2	2,1	7,2	1,0	2,2	5,2	1,1	12,3	0,4	2,1	33,7	0,1	2,2	0,1	0,3	0,1	0,3	86,2	13,8	7,1	
SANTA MARIA MAGGIORE	1132	944	83,4	5,4	0,4	1,4	19,0	9,4	3,2	2,2	10,3	1,0	1,5	2,0	0,6	3,5	0,5	1,5	36,3	0,4	0,8	0,0	0,0	0,1	0,5	83,7	16,3	12,1	
SEPPIANA	170	148	87,1	4,3	0,9	1,7	13,7	10,3	3,4	4,3	5,1	0,0	0,9	3,4	5,1	6,8	0,0	6,8	26,5	0,0	6,0	0,0	0,9	0,0	0,0	79,1	20,9	18,9	
STRESA	4293	2991	69,7	4,6	0,1	1,3	8,7	13,3	2,0	1,5	8,9	0,4	2,1	1,1	0,7	9,3	1,1	1,6	39,8	0,1	2,4	0,1	0,1	0,4	0,6	93,8	6,2	3,1	
TOCENO	632	592	93,7	2,5	0,2	1,0	24,8	8,0	2,9	1,6	13,3	0,4	3,5	1,0	1,0	3,3	1,0	1,2	32,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,8	82,3	17,7	14,2	
TRAREGO VIGGIONA	382	282	73,8	3,8	0,0	2,1	11,3	12,2	5,0	1,7	9,7	0,8	2,9	9,2	0,8	9,2	0,4	2,1	26,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,3	84,4	15,6	8,9	
TRASQUERA	291	228	78,4	3,6	1,0	0,5	27,3	13,4	1,5	1,5	4,6	0,0	1,5	1,0	0,0	8,2	0,5	9,3	24,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	85,1	14,9	10,1	
TRONTANO	1475	1160	78,6	3,7	0,1	1,9	20,1	7,7	4,6	4,4	4,7	0,4	1,4	0,8	0,7	10,3	1,1	1,9	34,6	0,0	1,1	0,0	0,1	0,1	0,2	84,6	15,4	9,5	
VALSTRONA	1089	897	82,4	4,6	0,1	0,9	22,5	7,6	3,3	2,9	4,3	0,8	1,7	1,2	1,7	5,8	3,5	5,5	31,1	0,1	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	85,1	14,9	10,7	
VANZONE CON SAN CARLO	476	365	76,7	7,8	0,0	2,4	19,3	14,5	3,0	0,7	2,7	1,0	1,7	1,0	0,3	15,2	0,0	2,0	27,4	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	18,9	12,1	
VARZO	2182	1648	75,5	2,6	0,1	1,3	15,0	12,8	2,6	2,3	6,4	0,8	1,5	0,6	0,7	12,5	0,3	1,9	37,6	0,0	0,4	0,1	0,6	0,1	0,1	87,7	12,3	8,8	
VERBANIA	26602	20070	75,4	5,6	0,1	2,1	4,3	13,1	4,3	2,8	11,4	0,4	2,5	2,6	0,7	15,5	0,7	1,2	29,5	0,1	2,5	0,0	0,1	0,2	0,2	91,2	8,8	4,2	
VIGANELLA	162	138	85,2	1,1	0,0	3,2	9,5	10,5	7,4	2,1	4,2	0,0	1,1	7,4	1,1	8,4	0,0	3,2	33,7	0,0	6,3	0,0	1,1	0,0	0,0	68,8	31,2	18,1	
VIGNONE	882	707	80,2	5,8	0,0	3,3	4,9	17,0	3,2	2,3	12,8	0,6	2,3	0,9	0,9	12,3	0,3	1,7	30,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,3	93,1	6,9	5,1	
VILLADOSSOLA	6331	4820	76,1	5,5	0,1	1,5	7,0	11,8	6,2	3,2	7,7	0,7	1,6	2,0	1,3	18,0	0,7	1,4	28,0	0,3	2,4	0,1	0,1	0,2	0,5	89,3	10,7	6,3	
VILLETTE	242	195	80,6	6,3	0,0	2,8	20,3	11,9	0,7	0,0	5,6	0,0	2,8	2,1	0,7	8,4	0,7	1,4	31,5	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,7	73,3	26,7	16,9	
VOGOGNA	1544	1236	80,1	4,5	0,0	2,9	9,8	12,8	6,8	3,9	4,9	1,1	1,0	1,3	0,9	15,8	0,5	2,1	25,7	0,0	5,7	0,1	0,3	0,1	0,0	84,7	15,3	10,1	
TOTALE PROVINCIA	142646	107326	75,2	5,1	0,1	1,8	9,1	11,9	4,2	2,6	8,0	0,6	1,8	2,0	0,9	13,3	0,8	2,0	33,0	0,1	2,0	0,1	0,1	0,2	0,3	89,0	11,0	6,3	

Elezioni europee 13-06-99. Risultati pe comune. Valori percentuali. Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI	% VOTANTI	I DEMOCRATICI	UV	FED. DEI VERDI	LEGA NORD	LS. EMMA BONINO	RIF. COM.	COM. IT.	AN - P. SEGNI	RINN. IT- DINI	MOV. SOC. TRIC.	SDI	PART. PENS.	DS	CCD	CDU	FI	LS.CIT O LG.AZ. MERID.	PPI (POP)	PART. UMANISTA	LDR-PS.D'A Z.PCO NSI	U.D. EUR	PRI-LIB-ELDR	VOTI VALIDI	VOTI NON VALIDI	DI CUI SKB	
MONTESCHENO	390	339	86,9	8,4	0,0	2,3	12,3	7,3	4,2	5,0	4,6	0,8	0,8	19,2	1,5	11,5	0,0	3,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	77,0	23,0	15,0	
NONIO	746	627	84,0	2,5	0,2	2,5	7,2	12,7	4,7	4,6	5,3	0,2	1,1	1,3	0,8	17,1	1,7	2,5	34,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	15,9	11,0
OGGEBBIO	789	712	90,2	6,5	0,2	2,3	14,9	10,8	6,0	2,1	7,3	0,5	2,3	2,4	1,3	9,2	0,5	2,4	28,9	0,0	1,5	0,0	0,2	0,3	0,6	86,9	13,1	10,1	
OMEGNA	13308	9298	69,9	4,4	0,1	1,6	5,8	10,2	5,7	3,1	6,8	0,4	1,4	1,2	0,7	18,5	2,0	1,1	34,1	0,1	2,5	0,1	0,1	0,1	0,2	93,5	6,5	2,5	
ORNAVASSO	2905	2146	73,9	5,7	0,3	1,6	12,7	9,6	3,8	2,4	5,3	0,5	1,9	1,3	1,4	9,1	1,0	8,9	32,1	0,4	1,6	0,1	0,2	0,1	0,3	89,4	10,6	6,3	
PALLANZENO	1039	859	82,7	4,5	0,1	1,5	10,5	8,3	4,0	1,6	6,1	0,7	2,7	1,6	1,0	11,5	1,2	2,9	36,3	0,3	3,5	0,3	0,5	0,5	0,3	85,3	14,7	12,1	
PIEDIMULERA	1524	1234	81,0	7,3	0,4	2,1	10,5	9,0	6,2	4,3	4,9	0,3	1,1	0,8	0,8	19,2	0,2	1,4	29,6	0,0	0,8	0,0	0,1	1,0	0,0	85,8	14,2	8,9	
PIEVE VERGONTE	2471	2066	83,6	4,0	0,3	1,3	12,1	9,2	6,9	4,3	6,6	0,3	1,1	4,2	1,3	18,7	0,8	2,1	24,4	0,1	1,5	0,2	0,2	0,3	0,1	86,1	13,9	9,2	
PREMENO	704	555	78,8	6,3	0,4	2,4	8,3	12,6	4,5	1,8	7,9	1,0	1,4	1,4	0,4	11,6	0,2	1,2	35,1	0,2	2,6	0,0	0,2	0,0	0,4	88,8	11,2	5,0	
PREMIA	556	473	85,1	7,4	1,3	4,1	16,8	10,2	1,8	3,3	5,3	0,3	0,3	4,3	1,0	11,9	0,0	3,8	26,4	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,3	83,3	16,7	15,0	
PREMOSELLO-CHIOVENDA	1807	1467	81,2	3,7	0,3	1,9	17,7	17,0	4,7	3,3	5,0	0,6	0,8	2,1	1,9	9,3	0,8	2,2	26,8	0,0	1,3	0,1	0,1	0,2	0,2	80,5	19,5	13,8	
QUARNA SOPRA	275	246	89,5	4,8	0,0	1,4	6,3	13,5	5,3	3,8	6,3	0,0	2,9	3,4	1,0	12,0	1,9	1,4	34,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	84,6	15,4	9,3	
QUARNA SOTTO	393	236	60,1	7,4	0,0	1,1	5,8	11,1	1,6	1,1	6,3	0,0	1,1	1,6	3,2	11,1	0,0	4,2	42,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	19,5	6,4	
RE	728	639	87,8	5,1	0,2	0,8	16,8	7,1	2,0	1,6	10,5	0,6	2,6	2,0	0,8	5,9	0,6	3,0	36,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,6	0,6	77,3	22,7	14,1	
SAN BERNARDINO VERBANO	1044	827	79,2	3,4	0,0	0,8	8,3	12,8	4,2	2,1	7,2	1,0	2,2	5,2	1,1	12,3	0,4	2,1	33,7	0,1	2,2	0,1	0,3	0,1	0,3	86,2	13,8	7,1	
SANTA MARIA MAGGIORE	1132	944	83,4	5,4	0,4	1,4	19,0	9,4	3,2	2,2	10,3	1,0	1,5	2,0	0,6	3,5	0,5	1,5	36,3	0,4	0,8	0,0	0,0	0,1	0,5	83,7	16,3	12,1	
SEPPIANA	170	148	87,1	4,3	0,9	1,7	13,7	10,3	3,4	4,3	5,1	0,0	0,9	3,4	5,1	6,8	0,0	6,8	26,5	0,0	6,0	0,0	0,9	0,0	0,0	79,1	20,9	18,9	
STRESA	4293	2991	69,7	4,6	0,1	1,3	8,7	13,3	2,0	1,5	8,9	0,4	2,1	1,1	0,7	9,3	1,1	1,6	39,8	0,1	2,4	0,1	0,1	0,4	0,6	93,8	6,2	3,1	
TOCENO	632	592	93,7	2,5	0,2	1,0	24,8	8,0	2,9	1,6	13,3	0,4	3,5	1,0	1,0	3,3	1,0	1,2	32,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,8	82,3	17,7	14,2	
TRAREGO VIGGIONA	382	282	73,8	3,8	0,0	2,1	11,3	12,2	5,0	1,7	9,7	0,8	2,9	9,2	0,8	9,2	0,4	2,1	26,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,3	84,4	15,6	8,9	
TRASQUERA	291	228	78,4	3,6	1,0	0,5	27,3	13,4	1,5	1,5	4,6	0,0	1,5	1,0	0,0	8,2	0,5	9,3	24,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	85,1	14,9	10,1	
TRONTANO	1475	1160	78,6	3,7	0,1	1,9	20,1	7,7	4,6	4,4	4,7	0,4	1,4	0,8	0,7	10,3	1,1	1,9	34,6	0,0	1,1	0,0	0,1	0,1	0,2	84,6	15,4	9,5	
VALSTRONA	1089	897	82,4	4,6	0,1	0,9	22,5	7,6	3,3	2,9	4,3	0,8	1,7	1,2	1,7	5,8	3,5	5,5	31,1	0,1	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	85,1	14,9	10,7	
VANZONE CON SAN CARLO	476	365	76,7	7,8	0,0	2,4	19,3	14,5	3,0	0,7	2,7	1,0	1,7	1,0	0,3	15,2	0,0	2,0	27,4	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	18,9	12,1	
VARZO	2182	1648	75,5	2,6	0,1	1,3	15,0	12,8	2,6	2,3	6,4	0,8	1,5	0,6	0,7	12,5	0,3	1,9	37,6	0,0	0,4	0,1	0,6	0,1	0,1	87,7	12,3	8,8	
VERBANIA	26602	20070	75,4	5,6	0,1	2,1	4,3	13,1	4,3	2,8	11,4	0,4	2,5	2,6	0,7	15,5	0,7	1,2	29,5	0,1	2,5	0,0	0,1	0,2	0,2	91,2	8,8	4,2	
VIGANELLA	162	138	85,2	1,1	0,0	3,2	9,5	10,5	7,4	2,1	4,2	0,0	1,1	7,4	1,1	8,4	0,0	3,2	33,7	0,0	6,3	0,0	1,1	0,0	0,0	68,8	31,2	18,1	
VIGNONE	882	707	80,2	5,8	0,0	3,3	4,9	17,0	3,2	2,3	12,8	0,6	2,3	0,9	0,9	12,3	0,3	1,7	30,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,3	93,1	6,9	5,1	
VILLADOSSOLA	6331	4820	76,1	5,5	0,1	1,5	7,0	11,8	6,2	3,2	7,7	0,7	1,6	2,0	1,3	18,0	0,7	1,4	28,0	0,3	2,4	0,1	0,1	0,2	0,5	89,3	10,7	6,3	
VILLETTE	242	195	80,6	6,3	0,0	2,8	20,3	11,9	0,7	0,0	5,6	0,0	2,8	2,1	0,7	8,4	0,7	1,4	31,5	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,7	73,3	26,7	16,9	
VOGOGNA	1544	1236	80,1	4,5	0,0	2,9	9,8	12,8	6,8	3,9	4,9	1,1	1,0	1,3	0,9	15,8	0,5	2,1	25,7	0,0	5,7	0,1	0,3	0,1	0,0	84,7	15,3	10,1	
TOTALE PROVINCIA	142646	107326	75,2	5,1	0,1	1,8	9,1	11,9	4,2	2,6	8,0	0,6	1,8	2,0	0,9	13,3	0,8	2,0	33,0	0,1	2,0	0,1	0,1	0,2	0,3	89,0	11,0	6,3	

RIEPILOGO VOTI DI LISTA A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

LISTA	VOTI ITALIA	VOTI UE	TOTALE	SEGGI
AN - P.SEGNI	3.186.803	7.858	3.194.661	9
CCD	802.679	2.641	805.320	2
CDU	663.711	6.208	669.919	2
COBAS PER L'AUTORG.	4.397	35	4.432	
COMUNISTI ITALIANI	615.980	6.288	622.268	2
DEMOCRATICI SINISTRA	5.372.052	15.677	5.387.729	15
FED.DEI VERDI	540.635	8.352	548.987	2
FORZA ITALIA	7.783.541	30.407	7.813.948	22
I DEMOCRATICI	2.375.248	27.187	2.402.435	7
LDR-PS D'AZ-PCONSI	59.420	1.765	61.185	
LEGA NORD	1.389.501	2.094	1.391.595	4
LIGA REP.VEN. UNION	117.584	395	117.979	
LISTA EMMA BONINO	2.616.311	9.570	2.625.881	7
LS.CITO LG.AZ.MERID.	93.202	979	94.181	
MOV.SOC.TRICOLORE	492.630	3.400	496.030	1
PART.PENS.	230.729	3.145	233.874	1
PART.UMANISTA	16.074	94	16.168	
PPI (POP)	1.313.974	2.856	1.316.830	4
PRI-LIB-ELDR.	167.111	1.509	168.620	1
RIF.COM.	1.320.554	6.773	1.327.327	4
RINNOVAMENTO IT-DINI	350.355	3.535	353.890	1
SDI	663.289	7.668	670.957	2
SOCIALISTA	39.962	2.538	42.500	
SVP	155.171	834	156.005	
U.D.EUR	496.198	2.544	498.742	1
UV	40.884	86	40.970	
TOTALE	30.907.995	154.438	31.062.433	87

Circoscrizione nord-ovest

N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
1	1	CACCIARI	MASSIMO	I DEMOCRATICI	73.664	385
1	2	DI PIETRO	ANTONIO	I DEMOCRATICI	153.440	867
1	3	RIVA	MASSIMO ANDREA	I DEMOCRATICI	9.479	85
1	4	CALO'	GIORGIO	I DEMOCRATICI	11.994	28
1	5	POGGIOLINI	DANILO	I DEMOCRATICI	9.998	19
1	6	BENJELLOUN	TAHAR	I DEMOCRATICI	2.487	48
1	7	BOFFARDI	GIULIANO MASSIMO	I DEMOCRATICI	3.930	17
1	8	PIGNOCCHINO	PATRIZIA MARIA	I DEMOCRATICI	2.984	23
1	9	ALLOCCO	MILENA	I DEMOCRATICI	2.017	18
1	10	ARDISSINO	GIANLUIGI	I DEMOCRATICI	4.988	6
1	11	BONARDI	LORENZO	I DEMOCRATICI	6.556	19
1	12	CORNA	LUCIA	I DEMOCRATICI	1.599	18
1	13	DE CARDONA	ROBERTO	I DEMOCRATICI	528	4
1	14	FICHTNER	AUGUSTO FRANCESCO	I DEMOCRATICI	757	4
1	15	FORCELLA	MARIA GRAZIA	I DEMOCRATICI	1.457	38
1	16	MAGGIA	GIOVANNI DELFINO	I DEMOCRATICI	1.779	16
1	17	MANTERO	MAURIZIO	I DEMOCRATICI	2.801	19
1	18	MANTINI	PIERLUIGI	I DEMOCRATICI	822	1
1	19	MARNIGA	GIACOMO	I DEMOCRATICI	1.590	15
1	20	MAZZOTTO	PAOLA	I DEMOCRATICI	1.016	20
1	21	PEDRAZZOLI	PAOLA	I DEMOCRATICI	372	2
1	22	SMECCHIA IN SASSOLI DE' BIANC.	MARIA MANUELA	I DEMOCRATICI	212	8
1	23	VIGONE	MARCO	I DEMOCRATICI	1.541	39
2	1	CAVERI	LUCIANO EMILIO	UV	28.670	30
2	2	ANGHILANTE	DARIO	UV	198	3
2	3	DE PAOLI	ORNELLA VITTORIA TERESA	UV	80	3
3	1	MESSNER	REINHOLD	FED.DEI VERDI	8.091	131
3	2	CELLI	GIORGIO	FED.DEI VERDI	9.688	60
3	3	DE FERRARIIS SALZANO PRATESI	FRABRIZIA	FED.DEI VERDI	1.126	22
3	4	DALLA CHIESA	FERNANDO ROMEO DETTO NANDO	FED.DEI VERDI	7.235	51
3	5	APUZZO	STEFANO	FED.DEI VERDI	3.594	9
3	6	TURIGLIATTO	MARIANO	FED.DEI VERDI	2.573	3
3	7	TAMBURLIN IN MINSI	NADIA	FED.DEI VERDI	1.200	4
3	8	MORELLI	CRISTINA	FED.DEI VERDI	1.373	43
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

3	9	SALVOLDI	GIAN CARLO	FED.DEI VERDI	2.293	7
3	10	DI CIOCCIO	FRANZ RENZO	FED.DEI VERDI	2998	11
3	11	CURTAZ	CARLO	FED.DEI VERDI	1.015	12
3	12	BIGIOLI	ITALO	FED.DEI VERDI	369	15
3	13	CIRAVEGNA IN SARDO	IRENE	FED.DEI VERDI	532	1
3	14	FACCHI	STEFANO	FED.DEI VERDI	361	2
3	15	FUSCO	MAURIZIO	FED.DEI VERDI	196	6
3	16	GHISOLFI IN CUPELLA	FABRIZIA	FED.DEI VERDI	459	16
3	17	GIULIANO	VALTER	FED.DEI VERDI	400	3
3	18	GRASSI	AMILCARE MARIO	FED.DEI VERDI	409	1
3	19	MARTINETTI	GIOVANNI DETTO GIANNI	FED.DEI VERDI	173	5
3	20	MIRAGLIO	GIANFRANCO	FED.DEI VERDI	378	12
3	21	SALI	MAURIZIO	FED.DEI VERDI	334	21
3	22	SCHIAFFINO	GUALTIERO	FED.DEI VERDI	729	7
3	23	VIALE	SILVIO	FED.DEI VERDI	471	22
4	1	BOSSI	UMBERTO	LEGA NORD	134.400	218
4	2	FORMENTINI	MARCO	LEGA NORD	69.518	61
4	3	BORGHEZIO	MARIO	LEGA NORD	23.703	35
4	4	SPERONI	FRANCESCO ENRICO	LEGA NORD	40.402	21
4	5	BOSIO	BERNARDINO DETTO DINO GIUSEPPE	LEGA NORD	18.047	8
4	6	VIALE	SONIA	LEGA NORD	13.481	16
4	7	ROBUSTI	GIOVANNI	LEGA NORD	21.503	5
4	8	MAURO IN FERRARI	ROSA DETTA ROSI	LEGA NORD	6.922	0
4	9	BELOTTI	DANIELE	LEGA NORD	12.512	20
4	10	DE GIANNI	GILDO	LEGA NORD	2.097	3
4	11	DELLA TORRE	CORRADO PIETRO ATTILIO	LEGA NORD	11.401	5
4	12	ERCOLE	CESARE	LEGA NORD	3.891	0
4	13	FERRARIO	MASSIMO	LEGA NORD	17.816	8
4	14	FOSSALE	ERCOLE MARIO GIUSEPPE	LEGA NORD	747	1
4	15	GALLI	STEFANO	LEGA NORD	6.371	7
4	16	HENRIET	GIUSEPPE	LEGA NORD	729	6
4	17	LOMBARDI CERRI	GIANLUIGI	LEGA NORD	487	4
4	18	MANENTI	ROBERTO ANTONIO	LEGA NORD	4.764	3
4	19	MERONII	FABIO	LEGA NORD	5.516	3
4	20	MONTI	CESARINO	LEGA NORD	4.825	5
4	21	ONETO	GILBERTO	LEGA NORD	5.492	14
4	22	SISANA	MARCO PAOLO	LEGA NORD	3.646	7
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
4	23	VASCHETTI	RICCARDO	LEGA NORD	5.903	6
5	1	BONINO	EMMA	LISTA EMMA BONINO	420.356	1.414

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

5	2	PANNELLA	GIACINTO DETTO MARCO	LISTA EMMA BONINO	76.747	285
5	3	DUPUIS	OLIVIER	LISTA EMMA BONINO	4.737	38
5	4	CAPPATO	MARCO	LISTA EMMA BONINO	3.282	32
5	5	BORDIN	MASSIMO	LISTA EMMA BONINO	1.613	8
5	6	TURCO	MAURIZIO	LISTA EMMA BONINO	2.229	16
5	7	DELL'ALBA	GIANFRANCO	LISTA EMMA BONINO	1.290	15
5	8	DELLA VEDOVA	BENEDETTO	LISTA EMMA BONINO	3.964	9
5	9	RATTI	OLIVIA	LISTA EMMA BONINO	3.500	19
5	10	INZANI	GIORGIO	LISTA EMMA BONINO	416	3
5	11	BARBIERI	MARIA GRAZIA	LISTA EMMA BONINO	1.273	17
5	12	BENZI	FRANCESCO	LISTA EMMA BONINO	256	1
5	13	BERTE'	LUCIO	LISTA EMMA BONINO	417	5
5	14	BIANCARDI	GUIDO	LISTA EMMA BONINO	253	1
5	15	BONFANTINI	GIANPIERO	LISTA EMMA BONINO	185	0
5	16	CASIGLIANI	IOLANDA	LISTA EMMA BONINO	281	3
5	17	CICCIOMESSERE	ROBERTO	LISTA EMMA BONINO	754	6
5	18	D'OTO	ELENA	LISTA EMMA BONINO	1.109	14
5	19	MELLANO	BRUNO	LISTA EMMA BONINO	818	13
5	20	ROVASIO	SERGIO	LISTA EMMA BONINO	480	18
5	21	STANZANI GHEDINI	SERGIO AUGUSTO	LISTA EMMA BONINO	246	1
5	22	STRIK LIEVERS	LORENZO	LISTA EMMA BONINO	512	5
5	23	VIGEVANO	PAOLO	LISTA EMMA BONINO	908	13
6	1	BERTINOTTI	FAUSTO	RIF.COM.	70.167	190
6	2	VINCI	LUIGI	RIF.COM.	9.335	27
6	3	MORGANTINI	LUISA	RIF.COM.	8.380	28
6	4	MALABARBA	LUIGI	RIF.COM.	8.887	8
6	5	BARASSI	PAOLA	RIF.COM.	1.185	12
6	6	BARISON	NOELLA IRIS	RIF.COM.	1.249	2
6	7	BARBATO	ANTONIO	RIF.COM.	2.006	2
6	8	BARONI	ENRICO ENEA	RIF.COM.	731	2
6	9	BRIANO	MARINA	RIF.COM.	1.401	6
6	10	BUCELLINI	LILIANA	RIF.COM.	266	3
6	11	COTTINO	GASTONE	RIF.COM.	870	7
6	12	DEAMBROGIO	ALBERTO	RIF.COM.	632	6
6	13	GIANNANTONI	GIOVANNI FRANCO	RIF.COM.	452	1
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
6	14	LATTANZI	BRUNO	RIF.COM.	403	3
6	15	LORENZI	ROBERTO ANDREA	RIF.COM.	722	1
6	16	NACINI	ARCADIO	RIF.COM.	987	3
6	17	NAGGI	GIOVANNI PIETRO ENRICO	RIF.COM.	581	5

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

6	18	PARODI	ANGELA	RIF.COM.	2.612	16
6	19	PENSABENE	GIOVANNI	RIF.COM.	674	0
6	20	PIROTTA	NICOLETTA	RIF.COM.	846	5
6	21	SCIANCATI	ELVIRA	RIF.COM.	425	1
6	22	ZAMPINI	CINZIA ANNA TERESA	RIF.COM.	450	3
6	23	ZECCHINI	ORNELLA	RIF.COM.	611	8
7	1	COSSUTTA	ARMANDO	COMUNISTI ITALIANI	13350	82
7	2	MANISCO	LUCIO	COMUNISTI ITALIANI	4.490	12
7	3	NESI	NERIO	COMUNISTI ITALIANI	3.519	14
7	4	BIANCHI	TIRRENO	COMUNISTI ITALIANI	565	3
7	5	BOSIO	MARCO	COMUNISTI ITALIANI	323	4
7	6	CANFORA	LUCIANO	COMUNISTI ITALIANI	607	8
7	7	CARON	CLAUDIO	COMUNISTI ITALIANI	863	0
7	8	CASACCIA	PIETRO	COMUNISTI ITALIANI	249	6
7	9	CASTAGNO	ORIO	COMUNISTI ITALIANI	205	4
7	10	CHIEZZI	GIUSEPPE DETTO "PINO"	COMUNISTI ITALIANI	890	3
7	11	CUCCARO	ROCCO LEONARDO	COMUNISTI ITALIANI	43	0
7	12	DE GRADA	RAFFAELE DETTO "RAFFAELLINO"	COMUNISTI ITALIANI	361	5
7	13	FEDELE	SALVATORE ANTONIO ROSARIO	COMUNISTI ITALIANI	369	0
7	14	GALANTE	SEVERINO	COMUNISTI ITALIANI	384	2
7	15	GOODFELLOW	MPALA PADDLEY	COMUNISTI ITALIANI	424	6
7	16	MANZI	LUCIANO	COMUNISTI ITALIANI	606	0
7	17	PERUGINI	MONICA	COMUNISTI ITALIANI	641	6
7	18	POLENGHI	DANIELA CARLA MARIA	COMUNISTI ITALIANI	190	3
7	19	RODARI	ANNA DETTA "ANNA MARIA"	COMUNISTI ITALIANI	309	3
7	20	ROMEO	SALVATORE	COMUNISTI ITALIANI	228	0
7	21	STRADA	STEFANO	COMUNISTI ITALIANI	473	0
7	22	SCHIVARDI	GIANPAOLO	COMUNISTI ITALIANI	130	0
7	23	VERMENA	GIULIA	COMUNISTI ITALIANI	380	6
8	1	FINI	GIANFRANCO	AN - P.SEGNI	204438	604
8	2	SEGNI	MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA L.DETTO MARIO	AN - P.SEGNI	26.534	115
8	3	MUSCARDINI	CRISTIANA	AN - P.SEGNI	23.042	93
8	4	AMADEO	AMEDEO	AN - P.SEGNI	10.581	53
N°	N°	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
lista	candidato					
8	5	MASI DE VARGAS MACCIUCCA	DIEGO DETTO DIEGO MASI	AN - P.SEGNI	6.573	5
8	6	ABBATE	ANTONINO MARIO RENATO	AN - P.SEGNI	551	2
8	7	ARRIGHI	ALBERTO	AN - P.SEGNI	7.140	6
8	8	CESANA	LUCA	AN - P.SEGNI	1.104	6
8	9	CORMEGNA	GILBERTO	AN - P.SEGNI	3.297	8
8	10	CORSARO	MASSIMO ENRICO	AN - P.SEGNI	11.948	4

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

8	11	FREDDI	ROMANO	AN - P.SEGNI	923	2
8	12	GADOLLA	GIANFRANCO PILADE	AN - P.SEGNI	6.375	6
8	13	LOMBARDI	ROBERTO	AN - P.SEGNI	1.968	6
8	14	MARENGO	FRANCESCO	AN - P.SEGNI	5.661	18
8	15	MINASSO	EUGENIO	AN - P.SEGNI	1.708	9
8	16	MUSSA	ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI	AN - P.SEGNI	11.482	5
8	17	PIZZAMIGLIO	MARCO ATTILIO	AN - P.SEGNI	997	1
8	18	TACCONI	STEFANO	AN - P.SEGNI	9.030	13
8	19	TOSI	LIVIO	AN - P.SEGNI	3.937	1
8	20	TROISI	ENRICO	AN - P.SEGNI	2.030	9
8	21	VIBERTI	CARLO	AN - P.SEGNI	1.294	12
8	22	ZORATTO	BRUNO	AN - P.SEGNI	277	99
8	23	ZAGATO	ELIO PIETRO	AN - P.SEGNI	784	3
9	1	MELUZZI	ALESSANDRO	RINNOVAMENTO IT-DINI	1409	7
9	2	LUNI	PAOLO	RINNOVAMENTO IT-DINI	1.035	6
9	3	POLTRONIERI	MARIO	RINNOVAMENTO IT-DINI	398	5
9	4	BENVENUTI ARBORIO DI GATTINARA	FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	233	1
9	5	PARISI	GIOVANNI	RINNOVAMENTO IT-DINI	60	2
9	6	BOLLINI	ENRICO FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	48	1
9	7	CATTO	ANTONIO	RINNOVAMENTO IT-DINI	144	3
9	8	CRISTINA	FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	384	2
9	9	FRACASCIO	FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	215	2
9	10	FURLAN	IGINO	RINNOVAMENTO IT-DINI	908	2
9	11	GUARINI	ANTONIO MAURO	RINNOVAMENTO IT-DINI	882	3
9	12	GULLOTTA	ELENA	RINNOVAMENTO IT-DINI	126	1
9	13	LODDO	SANTINO ADAMO	RINNOVAMENTO IT-DINI	198	0
9	14	MANGIONE	FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	82	2
9	15	MARASCO	ROSARIO	RINNOVAMENTO IT-DINI	93	1
9	16	MAURI	DANIELA	RINNOVAMENTO IT-DINI	316	1
9	17	OTTINI	MASSIMO	RINNOVAMENTO IT-DINI	60	1
9	18	PADOVANI	IVANO EUGENIO	RINNOVAMENTO IT-DINI	578	3
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
9	19	PAGANI	LUIGI DETTO GIGI	RINNOVAMENTO IT-DINI	34	2
9	20	PRESTI	GIUSEPPE	RINNOVAMENTO IT-DINI	590	3
9	21	RADAELLI	FRANCESCO	RINNOVAMENTO IT-DINI	187	0
9	22	SORGETTI	MARCO LEONARDO ANGELO F.	RINNOVAMENTO IT-DINI	212	2
9	23	SARAO	UGO	RINNOVAMENTO IT-DINI	159	0
10	1	VALLE	MARCO	MOV.SOC.TRICOLORE	3085	16
10	2	CASERTA	FRANCO	MOV.SOC.TRICOLORE	1.203	7
10	3	BENZONI	GIANCARLO	MOV.SOC.TRICOLORE	415	3

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

10	4	BOTTAZZI	GIOVANNI	MOV.SOC.TRICOLORE	975	4
10	5	BUSSETTI	SILVANO	MOV.SOC.TRICOLORE	436	2
10	6	CANESSA	ROBERTO	MOV.SOC.TRICOLORE	192	3
10	7	CHIAPPO	BERNARDO	MOV.SOC.TRICOLORE	322	0
10	8	CIGNETTI	VALERIO	MOV.SOC.TRICOLORE	470	0
10	9	DECONI	GUIDO	MOV.SOC.TRICOLORE	116	2
10	10	GEMELLARO	CIRO	MOV.SOC.TRICOLORE	104	0
10	11	MIGNANI	BENITO	MOV.SOC.TRICOLORE	463	1
10	12	PEDRETTI	FABIO	MOV.SOC.TRICOLORE	469	1
10	13	PEZZALI	GIANLUIGI	MOV.SOC.TRICOLORE	246	1
10	14	PINCI	SERGIO ROMANO	MOV.SOC.TRICOLORE	86	3
10	15	POMAR	ELIODORO	MOV.SOC.TRICOLORE	280	1
10	16	RAPETTI	FERRUCCIO	MOV.SOC.TRICOLORE	226	0
10	17	SALVAGNA	GIUSEPPE	MOV.SOC.TRICOLORE	38	0
10	18	TAGLIAFIERRO	GIOVANNI	MOV.SOC.TRICOLORE	310	0
10	19	TIGANO	GIORGIO	MOV.SOC.TRICOLORE	125	1
10	20	USSEGLIO LAVIRETTA	ALESSANDRO GIOVANNI	MOV.SOC.TRICOLORE	104	0
10	21	VISENTINI	LUCIA MARIA	MOV.SOC.TRICOLORE	212	4
10	22	ZINGALES	MAURIZIO	MOV.SOC.TRICOLORE	90	0
10	23	ZIZIOLI	MARZIO	MOV.SOC.TRICOLORE	175	1
11	1	INTINI	UGO	SDI	13085	29
11	2	BISCARDINI	ROBERTO	SDI	10.858	6
11	3	SPAGNUOLO	CARLA	SDI	4.081	18
11	4	AMERIO	GIOVANNI	SDI	280	3
11	5	BARUFFI	VITTORINO GUIDO	SDI	3.453	0
11	6	BIANCHI	PIERO LUIGI	SDI	591	1
11	7	BORGOGLIO	FELICE	SDI	2.829	3
11	8	BRERO	GIORGIO	SDI	644	0
11	9	BRUNI	ROBERTO	SDI	1.518	10
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
11	10	CONDINA	RAFFAELA	SDI	814	4
11	11	CORRADI	GIOVANNI	SDI	746	10
11	12	DAMOLO	CARLO	SDI	3.040	6
11	13	FERRARI	STEFANO	SDI	540	11
11	14	GRASSI	PAOLO	SDI	606	2
11	15	GRIZZETTI	NATALE	SDI	379	1
11	16	IERACE	DOMENICO	SDI	765	0
11	17	MINNITI	GIUSEPPE	SDI	984	1
11	18	OLIVIERI	ALDO	SDI	1.934	4
11	19	RAMONI	GIACOMO	SDI	361	2

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

11	20	UBERTI	MARZIO	SDI	1.055	1
11	21	VERGA	ANGELO	SDI	872	3
11	22	VERTEMATI	ROBERTO GIUSEPPE MARIA	SDI	826	0
11	23	ZANESI	CARLO	SDI	882	4
12	1	FATUZZO	CARLO	PART.PENS.	4499	20
12	2	ITALIA	GIUSEPPE	PART.PENS.	474	15
12	3	MISEROTTI	LINO	PART.PENS.	110	2
12	4	FERRI	ALDO	PART.PENS.	168	3
12	5	NATALE	ANTONIO	PART.PENS.	71	3
12	6	PARATI	NESTORE ANTONIO	PART.PENS.	35	0
12	7	BARATTA	EGIDIA	PART.PENS.	56	3
12	8	BERSANI	ETTORE	PART.PENS.	89	2
12	9	BOLDRINI	GIACINTO	PART.PENS.	61	0
12	10	COLOMBO	LIVIA MARIA	PART.PENS.	112	6
12	11	ESPOSITO	FRANCESCO	PART.PENS.	76	0
12	12	FERMI	EMILIA	PART.PENS.	41	6
12	13	MARCHESI	ANGELO	PART.PENS.	73	0
12	14	NARDINI	FABIO	PART.PENS.	32	1
12	15	ORLANDI	ALFA	PART.PENS.	31	2
12	16	RANZENIGO	FRANCO	PART.PENS.	51	1
12	17	SPALLINA	GRAZIELLA	PART.PENS.	83	2
13	1	TRENTIN	BRUNO	DEMOCRATICI SINISTRA	142835	235
13	2	VATTIMO	GIANTERISIO DETTO GIANNI	DEMOCRATICI SINISTRA	58709	158
13	3	GHILDOTTI	FIORINDA DETTA FIORELLA	DEMOCRATICI SINISTRA	57179	74
13	4	SPECIALE	ROBERTO	DEMOCRATICI SINISTRA	53283	92
13	5	SANDRI	GIOVANNI	DEMOCRATICI SINISTRA	6086	20
13	6	AGOSTINELLI	AGOSTINO	DEMOCRATICI SINISTRA	5234	16
N°	N°	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
lista	candidato					
13	7	ARNALDO	MARIA GRAZIA	DEMOCRATICI SINISTRA	5191	36
13	8	BESSEMOULIN	AURELIE ELISABETH JEANNE	DEMOCRATICI SINISTRA	10104	18
13	9	BINELLI	FABIO	DEMOCRATICI SINISTRA	14057	23
13	10	BONELLO	FRANCO	DEMOCRATICI SINISTRA	5291	16
13	11	CARDANO	ANNA MARIA	DEMOCRATICI SINISTRA	5.969	22
13	12	ENRICHENS	VINCENZO	DEMOCRATICI SINISTRA	8.114	4
13	13	FARINA	GIOVANNI DETTO GIANNI	DEMOCRATICI SINISTRA	4.613	53
13	14	GARUTI	IOLE	DEMOCRATICI SINISTRA	5.394	11
13	15	GASPARINI	DANIELA MATILDE MARIA	DEMOCRATICI SINISTRA	7.981	10
13	16	LOVELLI	MARIO	DEMOCRATICI SINISTRA	5.688	11
13	17	OMODEI IN ROSSI	MARIA GRAZIA	DEMOCRATICI SINISTRA	5.696	1
13	18	PEDRAZZOLI	ROBERTO	DEMOCRATICI SINISTRA	5.325	7

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

13	19	PENATI	FILIPPO LUIGI	DEMOCRATICI SINISTRA	13.688	10
13	20	RAMELLO	DONATELLA	DEMOCRATICI SINISTRA	6.476	11
13	21	SGORBINI	STEFANO	DEMOCRATICI SINISTRA	11.120	11
13	22	TARAS	GIOVANNI	DEMOCRATICI SINISTRA	4.352	2
13	23	ZONFRILLO	MARIA VITTORIA	DEMOCRATICI SINISTRA	3.663	11
14	1	CASINI	PIER FERDINANDO	CCD	25.271	55
14	2	TABACCI	BRUNO	CCD	9.121	10
14	3	GAROSCI	RICCARDO	CCD	7.155	4
14	4	DRAGO	GIUSEPPE	CCD	248	1
14	5	CARROZZA	GIAMPAOLO	CCD	1.717	0
14	6	CORBELLI	FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCO	CCD	104	0
14	7	BOGGIO	CARLO	CCD	429	3
14	8	BROGLIA	FABIO	CCD	3.105	4
14	9	BRUNI	MAURIZIO	CCD	1144	4
14	10	CASCIOLI	GUGLIELMO	CCD	152	3
14	11	CAVALLO	LILIANA	CCD	361	2
14	12	CONSOLARO	MARINA	CCD	922	2
14	13	FURINI	MARIO	CCD	400	0
14	14	GELATI	GIULIA GIUSEPPINA GIOVANNA	CCD	342	1
14	15	GRAZIOSI	DIEGO MARIA GASTONE	CCD	680	0
14	16	LAURERI	ROMOLO	CCD	128	0
14	17	MEINARDI	LORENZO	CCD	920	0
14	18	RICCI	LORENZO	CCD	460	1
14	19	SANTINI	ANNALISA	CCD	399	0
14	20	SILVANO	IOSE	CCD	456	0
N°	N°	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
lista	candidato					
14	21	TERRAZZINI	GUALTIERO VINCENZO	CCD	572	2
14	22	VALENTI	VALENTINA	CCD	1.801	4
14	23	VERGA	GIANNI DOMENICO	CCD	3.536	5
15	1	BUTTIGLIONE	ROCCO	CDU	4.189	20
15	2	GARATTI	LUCIANO GIULIO	CDU	1.440	3
15	3	RUSSO	GAETANO	CDU	497	4
15	4	MAGGIS	ALDO	CDU	390	3
15	5	PASTORELLI	PAOLO	CDU	1.533	6
15	6	GIORELLO	LICIA	CDU	312	2
15	7	BACCHETTA	ERMELINDO	CDU	398	2
15	8	POLIDORI	MASSIMO	CDU	45	3
15	9	CANTONE	ROBERTO MARIO	CDU	119	1
15	10	PIROTTA	MICHELE MARIA	CDU	282	4
15	11	IMERTI	GIOVANNI	CDU	1.151	0

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

15	12	PURICELLI	GIULIO ANDREA	CDU	388	1
15	13	TAMMARO	ANTONIA ASSUNTA	CDU	160	2
15	14	VARANO	ARRIGO	CDU	328	0
15	15	CUPOLO	EMILIO	CDU	451	0
15	16	CUTULLE	FRANCESCO ANTONIO	CDU	85	0
15	17	HAUNER	GIONA	CDU	94	2
15	18	MAESTRO	ERCOLE	CDU	327	2
15	19	MANGANO	MARIO	CDU	81	0
15	20	CARROZZA	ROCCO	CDU	522	2
15	21	ROSSI	LUIGI	CDU	90	6
15	22	ERCOLI	RICCARDO	CDU	96	4
16	1	BERLUSCONI	SILVIO	FORZA ITALIA	991.311	1.346
16	2	PODESTA'	GUIDO	FORZA ITALIA	49.234	80
16	3	DELL'UTRI	MARCELLO	FORZA ITALIA	84.136	94
16	4	ARNOLDI	GIANANTONIO	FORZA ITALIA	22.115	5
16	5	BIANCHI	RINALDO	FORZA ITALIA	7.275	28
16	6	BONIPERTI	GIANPIERO	FORZA ITALIA	12.653	46
16	7	BRICCARELLO	GIOVANNA	FORZA ITALIA	4.955	19
16	8	CAPUTO	LIVIO	FORZA ITALIA	28.289	49
16	9	CASALE	GIUSEPPE MARIO	FORZA ITALIA	8859	16
16	10	COSTA	RAFFAELE	FORZA ITALIA	161469	89
16	11	DI CARLO	FRANCESCO	FORZA ITALIA	5086	7
16	12	DI TEODORO	ANDREA RAFFAELE	FORZA ITALIA	1.829	6
N°	N°	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
lista	candidato					
16	13	FIORI	FRANCESCO	FORZA ITALIA	35076	18
16	14	GAWRONSKI	JAS	FORZA ITALIA	33946	57
16	15	GIOBBI MARTINI	GRAZIELLA	FORZA ITALIA	9951	6
16	16	MALERBA	FRANCO	FORZA ITALIA	16585	26
16	17	MANTOVANI	MARIO	FORZA ITALIA	38286	12
16	18	MAURO	MARIO DETTO MARIO	FORZA ITALIA	99177	70
16	19	MENGOLI	PIETRO	FORZA ITALIA	581	0
16	21	PATELLI	ALESSANDRO	FORZA ITALIA	1507	6
16	22	SCHIAFFINO	FILIPPO	FORZA ITALIA	10953	24
16	23	SECCHI	CARLO	FORZA ITALIA	5897	35
17	1	CITO	GIANCARLO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	2.290	7
17	2	NOBILE	LOREDANA	LS.CITO LG.AZ.MERID.	161	1
17	3	ARIODANTE	UBALDO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	65	1
17	4	BIANCHETTI	EMANUELE	LS.CITO LG.AZ.MERID.	22	0
17	5	BONFANTI	LUIGI	LS.CITO LG.AZ.MERID.	64	0
17	6	BOSELLI	LAURO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	15	0

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

17	7	CARELLO	NICOLA	LS.CITO LG.AZ.MERID.	20	0
17	8	CRILELLI	RICCARDO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	38	0
17	9	DEGIORGIS	FERRUCCIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	3	
17	10	DEL BERGIOLO	FABIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	38	0
17	11	DENTI	ANTONIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	38	0
17	12	DONVITO	ITALO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	38	1
17	13	FERRAZZI	GIORGIO CARLO ALFREDO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	16	0
17	14	FOSCHI	DIEGO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	33	1
17	15	GOZZOLI	SERGIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	225	0
17	16	INVERNIZZI	GIANMARIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	127	0
17	17	PAVONE	MASSIMO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	34	0
17	18	POIDIMANI	ENRICO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	6	0
17	19	PONTI	ROBERTO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	38	0
17	20	SATURNINO	VINCENZO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	53	0
17	21	SCHIEPPATI	FULVIO	LS.CITO LG.AZ.MERID.	6	0
17	22	VOTA	WALTER	LS.CITO LG.AZ.MERID.	11	0
17	23	ZAINI	GIOVANNI	LS.CITO LG.AZ.MERID.	62	1
18	1	BODRATO	GUIDO	PPI (POP)	40.378	44
18	2	GALBIATI	DOMENICO	PPI (POP)	15.798	14
18	3	BERGOGLIO	EMILIA	PPI (POP)	8.817	12
18	4	BANTI	EGIDIO	PPI (POP)	7.792	0
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
18	5	VOGLINO	VITTORIO	PPI (POP)	3.084	3
18	6	ANDREIS	GIUSEPPE	PPI (POP)	7.030	1
18	7	ANZANI	ALFREDO	PPI (POP)	4.941	2
18	8	BENEFORTI	VALERIO	PPI (POP)	587	0
18	9	BERTANI	EGIDIO	PPI (POP)	727	0
18	10	BIZJAK	ALESSANDRO	PPI (POP)	1780	0
18	11	BOSCO	ANDREA	PPI (POP)	633	6
18	12	BRUNO	FRANCESCO	PPI (POP)	1932	3
18	13	FAZIO	ANTONIO	PPI (POP)	2389	2
18	14	GUALTIERI	TIZIANA	PPI (POP)	2929	3
18	15	MATTIOLI	ALBERTO	PPI (POP)	9998	3
18	16	MILESI	VITTORIO	PPI (POP)	5294	2
18	17	MOTTINELLI	PIER LUIGI	PPI (POP)	6614	5
18	18	PLACIDO	GERARDO DETTO GERARDO AMATO	PPI (POP)	744	0
18	19	SARACCO	MAURO	PPI (POP)	1841	3
18	20	TAVECCHIA	GIUSEPPE PIETRO	PPI (POP)	1196	1
18	21	TAVOLACCINI	PAOLO	PPI (POP)	1104	1
18	22	TERZOLI	LUIGI	PPI (POP)	126	2

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

18	23	TOLOMITI	ANDREA	PPI (POP)	2074	1
19	1	SCHULTZE	GIORGIO CARLO	PART.UMANISTA	435	4
19	2	BROCCHI	STEFANIA CRISTINA	PART.UMANISTA	224	0
19	3	SECHI	LUCIA ANGELA	PART.UMANISTA	69	0
19	4	TEVERE	ANTONIO	PART.UMANISTA	98	0
19	5	BANTI	FRANCA ELENA CESARINA	PART.UMANISTA	36	0
19	6	BALESTRA	PAOLA	PART.UMANISTA	62	3
19	7	BERTA	MASSIMILIANO	PART.UMANISTA	53	0
19	8	BRUSCHI	SILVIO	PART.UMANISTA	25	0
19	9	CASSANELLI	CINZIA ELISA T.(D.JAJA)	PART.UMANISTA	28	0
19	10	DI FALCO	FABIO	PART.UMANISTA	46	2
19	11	DI MATTEO	DANIELA	PART.UMANISTA	42	2
19	12	DOTTI	STEFANO	PART.UMANISTA	30	2
19	13	FRATICELLI	SALVATORE	PART.UMANISTA	64	0
19	14	INFANTE	IMELDA SONIA H.(D.SONIA)	PART.UMANISTA	37	0
19	15	MANIGRASSO	ANTONIO(D.TONY)	PART.UMANISTA	22	1
19	16	POLENGHI	MAURIZIO	PART.UMANISTA	30	0
19	17	POLO	ANNA TERESA ELISABETTA	PART.UMANISTA	19	0
19	18	ROMERO DE MARCIANESI	GRACIELA ISABEL	PART.UMANISTA	14	1
N° lista	N° candidato	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
19	19	SALVATI	ALESSANDRA	PART.UMANISTA	22	1
19	20	TORTORELLI	GERARDO POMPEO (D.JERRY)	PART.UMANISTA	41	0
19	21	UBALDESCHI	GIOVANNA	PART.UMANISTA	43	0
19	23	VASCIMINNO	GIOVANNA MARIA ROSA	PART.UMANISTA	12	0
20	1	DE VITA	BRUNO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	73	0
20	2	CAVINATO	GIANNI	LDR-PS D'AZ-PCONSI	122	0
20	3	RIGO	MARIO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	32	0
20	4	MELONI	FRANCO COSTANTINO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	136	1
20	5	MANIERI	FLAVIO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	5	0
20	6	FERRARI	ADELE	LDR-PS D'AZ-PCONSI	57	0
20	7	DE PAOLI	ELIDIO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	170	0
20	8	FRATINI	FERNANDO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	11	0
20	9	AGRATI	ALBERTO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	12	0
20	10	BIRONDI	MARIA ELISABETTA	LDR-PS D'AZ-PCONSI	15	0
20	11	CAMPISANI	SALVATORE	LDR-PS D'AZ-PCONSI	503	0
20	12	DARUNI CIAFFI	ANGELO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	0	0
20	13	DI BERNARDO	IVANA	LDR-PS D'AZ-PCONSI	3	0
20	14	FIorentINI	SILVANA	LDR-PS D'AZ-PCONSI	13	0
20	15	GIGANTE	DOMENICO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	7	0
20	16	PALLANTE	VINCENZO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	2	0

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

20	17	PASTORINO	LUIGI	LDR-PS D'AZ-PCONSI	6	0
20	18	PATRIZI	CLAUDIO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	3	0
20	19	ROGGIO	ALFREDO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	5	0
20	20	SENESI	EMILIO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	54	0
20	21	SOTGIU	BARTOLOMEO	LDR-PS D'AZ-PCONSI	102	5
20	22	TOMASETTI	ALBERTA	LDR-PS D'AZ-PCONSI	3	0
20	23	ORTU	GIUSEPPE	LDR-PS D'AZ-PCONSI	107	4
21	1	PIVETTI	IRENE MARIA GIOCONDA ELISABETTA	U.D.EUR	3.098	7
21	2	MASTELLA	MARIO CLEMENTE	U.D.EUR	2.817	4
21	3	CAVANNA SCIREA	MARIELLA MARIA RITA	U.D.EUR	1.157	1
21	4	FILOGRANA	EUGENIO	U.D.EUR	2.682	0
21	5	AMORUSO BATTISTA	ONOFRIO	U.D.EUR	2.892	1
21	6	BERTONI	BELINDA MARIA	U.D.EUR	42	3
21	7	CASTELLI	MARCO CARLO	U.D.EUR	443	1
21	8	CISMONDI	MARIO	U.D.EUR	1.387	0
21	9	DAMIANI	SERGIO GIOVANNI	U.D.EUR	537	2
21	10	GALLO	BARTOLOMEO	U.D.EUR	1.716	1
N°	N°	COGNOME	NOME	PARTITO	ITALIA	UE
lista	candidato					
21	11	GARZOLI	GABRIELE GIAN MARIA	U.D.EUR	30	0
21	12	GEI	GIOVANNI	U.D.EUR	215	0
21	13	ISOLABELLA	LORIANO	U.D.EUR	1159	0
21	14	MAUCERI	SERGIO	U.D.EUR	424	0
21	15	RAMAZZOTTI	DANILO	U.D.EUR	397	2
21	16	RAVERA	PIERFRANCESCO	U.D.EUR	166	0
21	17	REINA	ROCCO DAVIDE	U.D.EUR	167	0
21	18	SIBILIA	MONICA ALMA CATERINA	U.D.EUR	94	0
21	19	SISTI	ANDREA	U.D.EUR	369	4
21	20	SODARO	SANDRA	U.D.EUR	138	2
21	21	TONZUSO	GIANNI DETTO TONZI	U.D.EUR	136	1
21	22	TROMBETTA	MICHELANGELO	U.D.EUR	183	2
21	23	VILLA	SALVATORE	U.D.EUR	1254	2
22	1	ZANONE	VALERIO RICCARDO	PRI-LIB-ELDR.	2.964	18
22	2	LA MALFA	GIORGIO	PRI-LIB-ELDR.	3.399	26
22	3	SPAAK	ANTOINETTE	PRI-LIB-ELDR.	137	6
22	4	BELLINI	AMEDEO	PRI-LIB-ELDR.	164	4
22	5	BERTINI	CORRADO	PRI-LIB-ELDR.	47	0
22	6	BORETTO	LORENZO	PRI-LIB-ELDR.	1.572	0
22	7	BORLENGHI	SERGIO GIORGIO MARIO	PRI-LIB-ELDR.	755	0
22	8	BORRINI	GIANFRANCO	PRI-LIB-ELDR.	347	2
22	9	CAMURRI	ALESSANDRO	PRI-LIB-ELDR.	138	0

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nella circoscrizione nord-ovest

22	10	CERESA	FERRUCCIO	PRI-LIB-ELDR.	330	0
22	11	DAVERIO	PHILIPPE LOUIS FRANCOIS	PRI-LIB-ELDR.	135	2
22	12	DI SIBIO	PIETRO	PRI-LIB-ELDR.	380	0
22	13	GARGALE	DOMENICO	PRI-LIB-ELDR.	193	0
22	14	LOMBARDI	AMEDEO	PRI-LIB-ELDR.	168	1
22	15	LUPOLI	RENATO	PRI-LIB-ELDR.	138	0
22	16	MARGIOTTA	ROBERTO	PRI-LIB-ELDR.	196	0
22	17	MENTIL	GIANPIERO	PRI-LIB-ELDR.	1308	4
22	18	PANELLI	BERNARDO	PRI-LIB-ELDR.	133	0
22	19	STEFFENINO	MARIO	PRI-LIB-ELDR.	87	0
22	20	TORELLI	FAUSTO	PRI-LIB-ELDR.	13	0
22	21	VOLANTE	MARCO	PRI-LIB-ELDR.	68	3
22	22	ZAVARITT	CARLO	PRI-LIB-ELDR.	237	1
22	23	ZELASCHI	GRAZIELLA	PRI-LIB-ELDR.	357	0

Le province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	VOTI NELLE PROVINCE							
					ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
1	I DEMOCRATICI	1	CACCIARI	MASSIMO	1659	826	818	2865	1609	13267	493	753
1	I DEMOCRATICI	2	DI PIETRO	ANTONIO	3312	1916	1466	5693	3242	34235	1121	1471
1	I DEMOCRATICI	3	RIVA	MASSIMO ANDREA	217	65	70	148	356	1075	41	261
1	I DEMOCRATICI	4	CALO'	GIORGIO	83	51	43	91	64	584	63	58
1	I DEMOCRATICI	5	POGGIOLINI	DANILO	285	97	77	382	333	5277	62	98
1	I DEMOCRATICI	6	BENJELLOUN	TAHAR	48	26	21	94	33	456	13	15
1	I DEMOCRATICI	7	BOFFARDI	GIULIANO MASSIMO	33	6	2	11	1	86	0	7
1	I DEMOCRATICI	8	PIGNOCCHINO	PATRIZIA MARIA	70	51	90	180	78	1759	9	83
1	I DEMOCRATICI	9	ALLOCCO	MILENA	26	24	11	595	22	767	4	8
1	I DEMOCRATICI	10	ARDISSINO	GIANLUIGI	210	27	306	40	73	681	45	2080
1	I DEMOCRATICI	11	BONARDI	LORENZO	98	231	74	792	88	3994	42	288
1	I DEMOCRATICI	12	CORNA	LUCIA	7	0	0	44	8	121	0	4
1	I DEMOCRATICI	13	DE CARDONA	ROBERTO	22	6	1	0	0	27	0	23
1	I DEMOCRATICI	14	FICHTNER	AUGUSTO FRANCESCO	4	1	0	1	48	3	18	0
1	I DEMOCRATICI	15	FORCELLA	MARIA GRAZIA	12	4	2	15	14	132	11	5
1	I DEMOCRATICI	16	MAGGIA	GIOVANNI DELFINO	7	8	33	20	8	1633	2	21
1	I DEMOCRATICI	17	MANTERO	MAURIZIO	11	6	86	18	22	48	3	99
1	I DEMOCRATICI	18	MANTINI	PIERLUIGI	1	2	4	12	13	39	3	8
1	I DEMOCRATICI	19	MARNIGA	GIACOMO	0	0	0	5	3	22	0	0
1	I DEMOCRATICI	20	MARZOTTO	PAOLA	14	5	14	17	16	168	6	2
1	I DEMOCRATICI	21	PEDRAZZOLI	MAURO	2	0	5	1	3	27	1	0
1	I DEMOCRATICI	22	SMECCHIA IN SASSOLI DE'BIANCHI	MARIA MANUELA	0	6	3	1	4	7	2	0
1	I DEMOCRATICI	23	VIGONE	MARCO	22	45	25	101	17	1027	7	7
2	UV	1	CAVERI	LUCIANO EMILIO	108	68	153	667	92	1710	16	111
2	UV	2	ANGHILANTE	DARIO	0	1	0	106	1	66	0	1
2	UV	3	DE PAOLI	ORNELLA VITTORIA TERESA	1	0	0	4	1	34	4	1
3	FED.DEI VERDI	1	MESSNER	REINHOLD	142	66	76	205	136	1169	105	112
3	FED.DEI VERDI	2	CELLI	GIORGIO	192	70	130	251	272	2133	70	62
3	FED.DEI VERDI	3	DE FERRARIIS SALZANO (PRATESI)	FABRIZIA	21	3	15	17	28	236	6	16
3	FED.DEI VERDI	4	DALLA CHIESA	FERNANDO ROMEO DETTO NANDO	134	31	42	225	84	809	51	31
3	FED.DEI VERDI	5	APUZZO	STEFANO	36	9	27	78	57	680	32	43
3	FED.DEI VERDI	6	TURIGLIATTO	MARIANO	21	4	18	53	11	2329	21	30
3	FED.DEI VERDI	7	TAMBURLIN IN MINCI	NADIA	23	12	8	19	22	146	10	7
3	FED.DEI VERDI	8	MORELLI	CRISTINA	13	7	3	14	16	166	13	5
3	FED.DEI VERDI	9	SALVOLDI	GIAN CARLO	16	6	3	16	2	99	32	6
3	FED.DEI VERDI	10	DI CIOCCIO	FRANZ RENZO	92	9	24	48	33	277	13	48
3	FED.DEI VERDI	11	CURTAZ	CARLO	1	1	1	4	2	26	0	1
					VOTI NELLE PROVINCE							

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	VERCELLI
3	FED.DEI VERDI	12	BIGIOLI	ITALO	1	0	0	0	5	2	0	0
3	FED.DEI VERDI	13	CIRAVEGNA IN SARDO	IRENE	4	15	1	273	1	83	1	1
3	FED.DEI VERDI	14	FACCHI	STEFANO	0	0	0	0	3	7	0	0
3	FED.DEI VERDI	15	FUSCO	MAURIZIO	0	0	1	2	2	22	2	0
3	FED.DEI VERDI	16	GHISOLFI IN CUPELLA	FABRIZIA	4	0	1	0	3	19	2	1
3	FED.DEI VERDI	17	GIULIANO	VALTER	4	2	10	19	5	320	0	4
3	FED.DEI VERDI	18	GRASSI	AMILCARE MARIO	0	0	0	1	1	6	0	1
3	FED.DEI VERDI	19	MARTINETTI	GIOVANNI DETTO GIANNI	1	0	2	0	154	12	10	9
3	FED.DEI VERDI	20	MIRAGLIO	GIANFRANCO	24	261	0	14	1	32	0	1
3	FED.DEI VERDI	21	SALI	MAURIZIO	0	0	0	2	4	8	1	0
3	FED.DEI VERDI	22	SCHIAFFINO	GUALTIERO	11	0	0	5	3	20	1	1
3	FED.DEI VERDI	23	VIALE	SILVIO	11	2	6	64	4	260	4	4
4	LEGA NORD	1	BOSSI	UMBERTO	2609	1650	1159	4480	0	10311	1448	908
4	LEGA NORD	2	FORMENTINI	MARCO	580	251	348	798	0	2880	419	275
4	LEGA NORD	3	BORGHEZIO	MARIO	416	645	282	1253	0	8081	236	365
4	LEGA NORD	4	SPERONI	FRANCESCO ENRICO	303	159	173	397	0	1438	318	149
4	LEGA NORD	5	BOSIO	BERNARDINO GIUSEPPE DETTO DINO	7772	2278	206	1897	0	3179	326	321
4	LEGA NORD	6	VIALE	SONIA	302	71	34	382	0	776	77	37
4	LEGA NORD	7	ROBUSTI	GIOVANNI	256	196	82	2834	0	1783	43	147
4	LEGA NORD	8	MAURO IN FERRARI	ROSA DETTA ROSI	267	42	12	176	0	769	40	19
4	LEGA NORD	9	BELOTTI	DANIELE	0	0	2	4	0	22	10	3
4	LEGA NORD	10	DE GIANNI	GILDO	1	0	4	1	0	2	0	0
4	LEGA NORD	11	DELLA TORRE	CORRADO PIETRO ATTILIO	1	1	0	7	0	13	3	0
4	LEGA NORD	12	ERCOLE	CESARE	21	2	3	8	0	27	4	1
4	LEGA NORD	13	FERRARIO	MASSIMO	13	3	1	5	0	13	10	2
4	LEGA NORD	14	FOSSALE	ERCOLE MARIO GIUSEPPE	22	4	35	19	0	61	6	490
4	LEGA NORD	15	GALLI	STEFANO	3	0	1	8	0	20	5	2
4	LEGA NORD	16	HENRIET	GIUSEPPE	3	3	25	13	0	63	9	4
4	LEGA NORD	17	LOMBARDI CERRI	GIANLUIGI	6	0	0	2	0	21	7	0
4	LEGA NORD	18	MANENTI	ROBERTO ANTONIO	2	0	1	0	0	5	4	0
4	LEGA NORD	19	MERONI	FABIO	11	8	3	38	0	73	7	6
4	LEGA NORD	20	MONTI	CESARINO	2	0	9	12	0	20	0	3
4	LEGA NORD	21	ONETO	GILBERTO	53	32	172	230	0	684	254	136
4	LEGA NORD	22	SISANA	MARCO PAOLO	0	0	2	2	0	13	2	2
4	LEGA NORD	23	VASCHETTI	RICCARDO	44	62	3	4673	0	764	5	2
5	LISTA EMMA BONINO	1	BONINO	EMMA	9891	4834	7043	19209	9007	66940	3831	4777
5	LISTA EMMA BONINO	2	PANNELLA	GIACINTO DETTO MARCO	1956	897	1303	2542	1663	11420	772	921
5	LISTA EMMA BONINO	3	DUPUIS	OLIVIER	125	97	36	177	69	909	58	22
5	LISTA EMMA BONINO	4	CAPPATO	MARCO	49	14	46	62	35	293	14	35
5	LISTA EMMA BONINO	5	BORDIN	MASSIMO	36	17	23	44	18	255	9	23
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
5	LISTA EMMA BONINO	6	TURCO	MAURIZIO	5	13	97	85	65	343	2	75
5	LISTA EMMA BONINO	7	DELL'ALBA	GIANFRANCO	50	2	18	19	13	53	6	7
5	LISTA EMMA BONINO	8	DELLA VEDOVA	BENEDETTO	24	2	16	29	15	151	5	9
5	LISTA EMMA BONINO	9	RATTI	OLIVIA	21	7	18	32	27	198	11	8
5	LISTA EMMA BONINO	10	INZANI	GIORGIO	3	3	3	1	5	17	5	1
5	LISTA EMMA BONINO	11	BARBIERI	MARIA GRAZIA	18	5	10	16	9	123	3	10
5	LISTA EMMA BONINO	12	BENZI	FRANCESCO	6	2	0	0	4	12	0	2
5	LISTA EMMA BONINO	13	BERTE'	LUCIO	5	1	1	3	6	43	4	2
5	LISTA EMMA BONINO	14	BIANCARDI	GUIDO	4	1	1	0	2	11	1	0
5	LISTA EMMA BONINO	15	BONFANTINI	GIANPIERO	1	0	0	0	74	6	83	4
5	LISTA EMMA BONINO	16	CASIGLIANI	IOLANDA	2	0	154	2	1	39	1	9
5	LISTA EMMA BONINO	17	CICCIOMESSERE	ROBERTO	15	18	7	21	10	161	6	7
5	LISTA EMMA BONINO	18	D'OTO	ELENA	21	5	10	9	3	64	2	2
5	LISTA EMMA BONINO	19	MELLANO	BRUNO	7	10	1	455	4	234	2	4
5	LISTA EMMA BONINO	20	ROVASIO	SERGIO	11	14	7	29	3	254	9	9
5	LISTA EMMA BONINO	21	STANZANI GHEDINI	SERGIO AUGUSTO	4	2	6	4	2	29	1	2
5	LISTA EMMA BONINO	22	STRIK LIEVERS	LORENZO	6	2	5	4	15	37	6	0
5	LISTA EMMA BONINO	23	VIGEVANO	PAOLO	7	3	4	7	9	66	2	2
6	RIF.COM.	1	BERTINOTTI	FAUSTO	1574	730	616	1278	1095	14816	725	647
6	RIF.COM.	2	VINCI	LUIGI	330	39	18	129	75	1305	28	75
6	RIF.COM.	3	MORGANTINI	LUISA	128	100	99	153	202	1377	346	71
6	RIF.COM.	4	MALABARBA	LUIGI	76	48	32	79	64	1455	35	34
6	RIF.COM.	5	BARASSI	PAOLA	6	6	5	20	27	250	296	9
6	RIF.COM.	6	BARISON	NOELLA IRIS	11	10	2	34	6	174	2	4
6	RIF.COM.	7	BARBATO	ANTONIO	5	9	1	10	15	137	4	6
6	RIF.COM.	8	BARONI	ENRICO ENEA	5	2	1	4	2	109	3	9
6	RIF.COM.	9	BRIANO	MARINA	18	2	10	14	6	146	0	9
6	RIF.COM.	10	BUCELLINI	LILIANA	2	1	2	5	1	25	0	0
6	RIF.COM.	11	COTTINO	GASTONE	17	29	5	45	3	650	6	5
6	RIF.COM.	12	DEAMBROGIO	ALBERTO	463	6	3	11	1	51	1	14
6	RIF.COM.	13	GIANNANTONI	GIOVANNI FRANCO	0	0	0	6	2	6	1	0
6	RIF.COM.	14	LATTANZI	BRUNO	9	0	8	14	168	46	3	35
6	RIF.COM.	15	LORENZI	ROBERTO ANDREA	1	0	0	2	0	6	0	1
6	RIF.COM.	16	NACINI	ARCADIO	9	1	1	3	1	14	0	0
6	RIF.COM.	17	NAGGI	GIOVANNI PIETRO ENRICO	2	9	0	28	2	505	1	3
6	RIF.COM.	18	PARODI	ANGELA	26	5	7	36	8	145	1	1
6	RIF.COM.	19	PENSABENE	GIOVANNI	27	361	3	25	2	120	1	2
6	RIF.COM.	20	PIROTTA	NICOLETTA	2	0	1	3	3	36	2	1
6	RIF.COM.	21	SCIANCATI	ELVIRA	5	2	0	6	0	16	0	0
6	RIF.COM.	22	ZAMPINI	CINZIA ANNA TERESA	4	0	1	8	2	50	2	1
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
6	RIF.COM.	23	ZECCHINI	ORNELLA	8	4	168	18	8	115	3	10
7	COMUNISTI ITALIANI	1	COSSUTTA	ARMANDO	435	348	122	283	224	2982	157	91
7	COMUNISTI ITALIANI	2	MANISCO	LUCIO	142	130	33	87	59	921	29	16
7	COMUNISTI ITALIANI	3	NESI	NERIO	73	29	21	66	55	841	28	29
7	COMUNISTI ITALIANI	4	BIANCHI	TIRRENO	10	1	2	4	1	12	0	2
7	COMUNISTI ITALIANI	5	BOSIO	MARCO	4	0	3	2	122	44	35	24
7	COMUNISTI ITALIANI	6	CANFORA	LUCIANO	12	2	0	13	5	110	7	4
7	COMUNISTI ITALIANI	7	CARON	CLAUDIO	29	442	0	23	6	151	4	14
7	COMUNISTI ITALIANI	8	CASACCIA	PIETRO	0	6	0	3	2	12	0	2
7	COMUNISTI ITALIANI	9	CASTAGNO	ORIO	2	0	1	3	2	8	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	10	CHIEZZI	GIUSEPPE DETTO "PINO"	15	30	0	29	6	780	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	11	CUCCARO	ROCCO LEONARDO	1	0	0	0	0	16	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	12	DE GRADA	RAFFAELLO DETTO RAFFAELE	14	1	3	1	5	4	4	0
7	COMUNISTI ITALIANI	13	FEDELE	SALVATORE ANTONIO ROSARIO	294	6	0	9	0	7	0	2
7	COMUNISTI ITALIANI	14	GALANTE	SEVERINO	26	2	9	3	12	26	7	2
7	COMUNISTI ITALIANI	15	GOODFELLOW	MPALA PADDLEY	6	2	2	12	9	82	7	0
7	COMUNISTI ITALIANI	16	MANZI	LUCIANO	7	11	2	10	2	500	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	17	PERUGINI	MONICA	2	2	2	3	3	103	1	0
7	COMUNISTI ITALIANI	18	POLENGI	DANIELA CARLA MARIA	5	0	1	1	2	20	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	19	RODARI	ANNA DETTA "ANNA MARIA"	3	2	3	7	1	35	3	4
7	COMUNISTI ITALIANI	20	ROMEO	SALVATORE	1	0	0	0	0	7	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	21	STRADA	STEFANO	1	0	1	0	0	5	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	22	SCHIVARDI	GIANPAOLO	0	0	0	0	1	4	0	0
7	COMUNISTI ITALIANI	23	VERMENA	GIULIA	3	2	3	15	3	230	1	0
8	AN - P.SEGNI	1	FINI	GIANFRANCO	4204	2655	2397	4892	3706	43478	2230	2187
8	AN - P.SEGNI	2	SEgni	MARIOTTO GIOVANNI BATTISTA LUIGI (MARIO)	581	289	379	588	496	4795	192	281
8	AN - P.SEGNI	3	MUSCARDINI	CRISTIANA	547	362	180	293	484	1410	942	147
8	AN - P.SEGNI	4	AMADEO	AMEDEO	81	26	53	75	84	387	21	28
8	AN - P.SEGNI	5	MASI DE VARGAS MACCIUCCA	DIEGO DETTO DIEGO MASI	104	62	60	81	98	1710	24	59
8	AN - P.SEGNI	6	ABBATE	ANTONINO MARIO RENATO	6	9	1	9	3	56	2	5
8	AN - P.SEGNI	7	ARRIGHI	ALBERTO	163	50	159	273	30	460	15	7
8	AN - P.SEGNI	8	CESANA	LUCA	9	3	4	13	3	77	3	7
8	AN - P.SEGNI	9	CORMEGNA	GILBERTO	325	24	117	254	210	117	6	633
8	AN - P.SEGNI	10	CORSARO	MASSIMO ENRICO	49	12	8	33	68	149	33	19
8	AN - P.SEGNI	11	FREDDI	ROMANO	2	0	2	1	2	29	3	0
8	AN - P.SEGNI	12	GADOLLA	GIANFRANCO PILADE	69	13	0	28	3	24	1	2
8	AN - P.SEGNI	13	LOMBARDI	ROBERTO	47	18	31	41	72	306	9	18
8	AN - P.SEGNI	14	MARENGO	FRANCESCO	38	8	3	14	16	29	1	3
8	AN - P.SEGNI	15	MINASSO	EUGENIO	3	5	0	30	1	66	0	1
8	AN - P.SEGNI	16	MUSSA	ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI	415	352	99	282	136	9270	43	355
					VOTI NELLE PROVINCE							

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
8	AN - P.SEGNI	17	PIZZAMIGLIO	MARCO ATTILIO	6	0	0	1	1	10	2	1
8	AN - P.SEGNI	18	TACCONI	STEFANO	367	212	56	275	124	1771	40	80
8	AN - P.SEGNI	19	TOSI	LIVIO	155	226	35	268	35	2623	183	39
8	AN - P.SEGNI	20	TROISI	ENRICO	7	12	15	32	369	123	1045	14
8	AN - P.SEGNI	21	VIBERTI	CARLO	39	25	10	68	8	947	1	3
8	AN - P.SEGNI	22	ZORATTO	BRUNO	3	1	2	2	12	18	5	1
8	AN - P.SEGNI	23	ZAGATO	ELIO PIETRO	13	2	3	11	6	82	1	2
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	1	MELUZZI	ALESSANDRO	28	39	13	52	21	528	6	23
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	2	LUNI	PAOLO	11	11	0	299	4	63	5	16
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	3	POLTRONIERI	MARIO	7	13	1	15	6	48	2	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	4	BENVENUTI ARBORIO DI GATTINARA	FRANCESCO	2	0	12	10	0	13	0	4
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	5	PARISI	GIOVANNI	0	0	0	1	1	9	2	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	6	BOLLINI	ENRICO FRANCESCO	0	0	0	0	0	5	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	7	CATTO	ANTONIO	1	1	0	6	0	8	1	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	8	CRISTINA	FRANCESCO	3	1	0	55	7	53	5	1
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	9	FRACASCIO	FRANCESCO	1	0	0	0	5	2	0	1
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	10	FURLAN	IGINO	10	3	26	115	120	232	42	21
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	11	GUARINI	ANTONIO MAURO	6	22	0	8	5	792	0	6
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	12	GULLOTTA	ELENA	0	3	0	3	9	13	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	13	LODDO	SANTINO ADAMO	0	0	0	0	0	18	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	14	MANGIONE	FRANCESCO	1	0	0	1	0	4	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	15	MARASCO	ROSARIO	0	0	0	0	0	5	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	16	MAURI	DANIELA	0	0	0	4	5	11	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	17	OTTINI	MASSIMO	0	0	0	0	0	4	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	18	PADOVANI	IVANO EUGENIO	2	6	0	29	29	76	0	12
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	19	PAGANI	LUIGI DETTO GIGI	0	0	0	5	1	7	0	0
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	20	PRESTI	GIUSEPPE	5	24	0	12	1	485	0	6
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	21	RADAELLI	FRANCESCO	1	0	1	2	10	22	4	123
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	22	SORGETTI	MARCO LEONARDO ANGELO F.	8	9	10	8	0	135	1	5
9	RINNOVAMENTO IT-DINI	23	SARAO	UGO	0	0	0	0	0	2	0	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	1	VALLE	MARCO	64	12	15	70	26	316	29	21
10	MOV.SOC.TRICOLORE	2	CASERTA	FRANCO	43	4	9	31	306	209	60	46
10	MOV.SOC.TRICOLORE	3	BENZONI	GIANCARLO	14	1	1	6	1	28	3	1
10	MOV.SOC.TRICOLORE	4	BOTTAZZI	GIOVANNI	59	6	2	10	4	46	2	3
10	MOV.SOC.TRICOLORE	5	BUSSETTI	SILVANO	0	0	0	2	0	6	1	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	6	CANESSA	ROBERTO	2	5	1	2	0	8	0	2
10	MOV.SOC.TRICOLORE	7	CHIAPPO	BERNARDO	1	4	9	19	1	257	0	2
10	MOV.SOC.TRICOLORE	8	CIGNETTI	VALERIO	2	2	70	4	7	351	1	9
10	MOV.SOC.TRICOLORE	9	DECONI	GUIDO	2	1	1	2	3	8	1	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	10	GEMELLARO	CIRO	1	0	1	1	37	18	0	2
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
10	MOV.SOC.TRICOLORE	11	MIGNANI	BENITO	10	5	2	3	4	24	0	11
10	MOV.SOC.TRICOLORE	12	PEDRETTI	FABIO	2	0	1	2	3	4	2	3
10	MOV.SOC.TRICOLORE	13	PEZZALI	GIANLUIGI	0	0	0	1	0	10	0	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	14	PINCI	SERGIO ROMANO	2	0	1	26	3	20	0	1
10	MOV.SOC.TRICOLORE	15	POMAR	ELIODORO	1	0	3	3	2	9	3	1
10	MOV.SOC.TRICOLORE	16	RAPETTI	FERRUCCIO	2	0	0	0	4	9	1	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	17	SALVAGNA	GIUSEPPE	0	0	0	0	0	6	0	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	18	TAGLIAFIERRO	GIOVANNI	13	1	14	5	8	28	0	157
10	MOV.SOC.TRICOLORE	19	TIGANO	GIORGIO	0	0	0	0	13	3	84	3
10	MOV.SOC.TRICOLORE	20	USSEGLIO LAVIRETTA	ALESSANDRO GIOVANNI	1	0	0	0	0	3	3	0
10	MOV.SOC.TRICOLORE	21	VISENTINI	LUCIA MARIA	2	0	2	3	3	21	0	1
10	MOV.SOC.TRICOLORE	22	ZINGALES	MAURIZIO	37	0	3	2	11	11	0	5
10	MOV.SOC.TRICOLORE	23	ZIZIOLI	MARZIO	4	0	1	1	0	11	0	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	1	INTINI	UGO	309	58	82	125	133	2207	164	225
11	SOCIALISTI DEM.IT.	2	BISCARDINI	ROBERTO	19	6	26	4	181	193	96	11
11	SOCIALISTI DEM.IT.	3	SPAGNUOLO	CARLA	98	204	64	144	134	2628	106	140
11	SOCIALISTI DEM.IT.	4	AMERIO	GIOVANNI	2	2	5	8	8	23	1	190
11	SOCIALISTI DEM.IT.	5	BARUFFI	VITTORINO GUIDO	2	0	0	0	0	58	0	3
11	SOCIALISTI DEM.IT.	6	BIANCHI	PIERO LUIGI	3	0	0	1	1	14	1	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	7	BORGOGLIO	FELICE	1683	43	9	234	48	236	14	41
11	SOCIALISTI DEM.IT.	8	BRERO	GIORGIO	18	1	0	0	0	5	0	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	9	BRUNI	ROBERTO	0	1	1	0	0	2	1	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	10	CONDINA	RAFFAELA	3	0	1	1	4	13	1	5
11	SOCIALISTI DEM.IT.	11	CORRADI	GIOVANNI	8	3	0	8	0	1	0	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	12	DAMOLO	CARLO	161	19	2	19	9	407	3	6
11	SOCIALISTI DEM.IT.	13	FERRARI	STEFANO	28	13	1	365	0	55	5	1
11	SOCIALISTI DEM.IT.	14	GRASSI	PAOLO	1	0	0	1	0	1	1	2
11	SOCIALISTI DEM.IT.	15	GRIZZETTI	NATALE	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	16	IERACE	DOMENICO	5	2	3	4	639	27	3	10
11	SOCIALISTI DEM.IT.	17	MINNITI	GIUSEPPE	65	561	0	26	18	89	16	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	18	OLIVIERI	ALDO	60	8	6	14	1	1693	1	25
11	SOCIALISTI DEM.IT.	19	RAMONI	GIACOMO	0	0	0	0	7	6	389	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	20	UBERTI	MARZIO	1	0	0	0	0	1	3	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	21	VERGA	ANGELO	0	0	1	0	6	27	1	0
11	SOCIALISTI DEM.IT.	22	VERTEMATI	ROBERTO GIUSEPPE MARIA	9	0	0	1	4	0	3	1
11	SOCIALISTI DEM.IT.	23	ZANESI	CARLO	1	0	1	0	0	3	0	1
12	PART.PENS.	1	FATUZZO	CARLO	23	3	8	16	22	202	11	11
12	PART.PENS.	2	ITALIA	GIUSEPPE	6	1	2	10	8	80	2	4
12	PART.PENS.	3	MISEROTTI	LINO	1	0	0	4	2	15	0	1
12	PART.PENS.	4	FERRI	ALDO	0	0	3	5	25	26	1	9
					VOTI NELLE PROVINCE							

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
12	PART.PENS.	5	NATALE	ANTONIO	0	1	0	1	0	14	0	0
12	PART.PENS.	6	PARATI	NESTORE ANTONIO	0	0	0	5	0	2	0	0
12	PART.PENS.	7	BARATTA	EGIDIA	1	1	0	0	0	17	0	1
12	PART.PENS.	8	BERSANI	ETTORE	4	0	1	1	0	23	0	1
12	PART.PENS.	9	BOLDRINI	GIACINTO	1	0	0	2	1	12	0	0
12	PART.PENS.	10	COLOMBO	LIVIA MARIA	3	2	1	1	2	19	1	2
12	PART.PENS.	11	ESPOSITO	FRANCESCO	0	0	0	1	1	20	0	0
12	PART.PENS.	12	FERMI	EMILIA	2	0	0	1	0	11	0	2
12	PART.PENS.	13	MARCHESI	ANGELO	0	0	0	2	0	5	0	0
12	PART.PENS.	14	NARDINI	FABIO	1	0	0	1	1	5	0	0
12	PART.PENS.	15	ORLANDI	ALFA	0	0	0	0	2	2	0	0
12	PART.PENS.	16	RANZENIGO	FRANCO	2	0	0	0	0	4	0	0
12	PART.PENS.	17	SPALLINA	GRAZIELLA	0	2	1	1	2	19	0	1
13	DEMOCRATICI SINISTRA	1	TRENTIN	BRUNO	3109	1013	2057	2593	2276	24963	1538	1433
13	DEMOCRATICI SINISTRA	2	VATTIMO	GIANTERISIO DETTO GIANNI	4330	982	1336	3386	1759	25932	1359	1517
13	DEMOCRATICI SINISTRA	3	GHILARDOTTI	FIORINDA DETTA FIORELLA	1132	50	85	144	358	2335	348	68
13	DEMOCRATICI SINISTRA	4	SPECIALE	ROBERTO	1164	62	41	167	33	595	13	23
13	DEMOCRATICI SINISTRA	5	SANDRI	GIOVANNI	10	12	72	127	21	1169	6	47
13	DEMOCRATICI SINISTRA	6	AGOSTINELLI	AGOSTINO	5	4	6	10	1	125	7	8
13	DEMOCRATICI SINISTRA	7	ARNALDO	MARIA GRAZIA	158	722	26	1216	29	1595	25	174
13	DEMOCRATICI SINISTRA	8	BESSEMOULIN	AURELIE ELISABETH JEANNE	62	32	24	144	40	949	120	33
13	DEMOCRATICI SINISTRA	9	BINELLI	FABIO	67	21	9	26	72	494	23	11
13	DEMOCRATICI SINISTRA	10	BONELLO	FRANCO	10	12	12	52	19	248	5	6
13	DEMOCRATICI SINISTRA	11	CARDANO	ANNA MARIA	38	20	873	87	2240	666	136	705
13	DEMOCRATICI SINISTRA	12	ENRICHENS	VINCENZO	17	27	12	779	25	6736	6	70
13	DEMOCRATICI SINISTRA	13	FARINA	GIOVANNI DETTO GIANNI	64	13	5	13	55	207	345	24
13	DEMOCRATICI SINISTRA	14	GARUTTI	IOLE	14	17	16	34	22	247	16	7
13	DEMOCRATICI SINISTRA	15	GASPARINI	DANIELA MATILDE MARIA	18	4	9	13	32	224	10	12
13	DEMOCRATICI SINISTRA	16	LOVELLI	MARIO	4780	13	3	244	9	111	5	5
13	DEMOCRATICI SINISTRA	17	OMODEI IN ROSSI	MARIA GRAZIA	21	6	9	63	16	121	11	4
13	DEMOCRATICI SINISTRA	18	PEDRAZZOLI	ROBERTO	9	0	8	5	10	75	3	7
13	DEMOCRATICI SINISTRA	19	PENATI	FILIPPO LUIGI	16	0	7	6	11	75	33	5
13	DEMOCRATICI SINISTRA	20	RAMELLO	DONATELLA	25	7	15	44	19	341	7	5
13	DEMOCRATICI SINISTRA	21	SGORBINI	STEFANO	1	1	0	4	1	29	1	0
13	DEMOCRATICI SINISTRA	22	TARAS	GIOVANNI	5	2	1	19	136	201	14	7
13	DEMOCRATICI SINISTRA	23	ZONFRILLO	MARIA VITTORIA	11	0	1	11	13	76	5	0
14	CCD	1	CASINI	PIER FERDINANDO	554	309	210	627	572	4548	307	263
14	CCD	2	TABACCI	BRUNO	171	166	13	83	90	368	129	5
14	CCD	3	GAROSCI	RICCARDO	196	118	46	76	107	3889	33	115
14	CCD	4	DRAGO	GIUSEPPE	2	2	3	7	5	54	3	3
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO- OSSOLA	VERCELLI
14	CCD	5	CARROZZA	GIAMPAOLO	26	18	43	11	32	269	15	12
14	CCD	6	CORBELLI	FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCO	4	0	1	4	1	3	0	0
14	CCD	7	BOGGIO	CARLO	10	3	15	2	12	86	4	220
14	CCD	8	BROGLIA	FABIO	227	6	3	5	5	41	1	27
14	CCD	9	BRUNI	MAURIZIO	1	13	0	0	7	14	0	0
14	CCD	10	CASCIOLI	GUGLIELMO	7	0	0	3	4	19	3	0
14	CCD	11	CAVALLO	LILIANA	13	5	3	41	3	183	0	0
14	CCD	12	CONSOLARO	MARINA	19	2	2	5	4	16	11	1
14	CCD	13	FURINI	MARIO	6	0	4	3	2	283	0	43
14	CCD	14	GELATI	GIULIA GIUSEPPINA GIOVANNA	261	4	0	11	2	13	0	2
14	CCD	15	GRAZIOSI	DIEGO MARIA GASTONE	1	1	1	5	499	36	92	5
14	CCD	16	LAURERI	ROMOLO	0	0	0	0	1	4	0	0
14	CCD	17	MEINARDI	LORENZO	1	7	0	709	2	16	0	0
14	CCD	18	RICCI	LORENZO	5	1	0	20	2	9	5	0
14	CCD	19	SANTINI	ANNALISA	2	1	0	4	3	14	2	0
14	CCD	20	SILVANO	IOSE	0	0	0	2	0	4	0	0
14	CCD	21	TERRAZZINI	GUALTIERO VINCENZO	31	5	0	12	7	6	0	4
14	CCD	22	VALENTI	VALENTINA	29	36	10	115	46	743	12	37
14	CCD	23	VERGA	GIOVANNI DOMENICO ANGELO	8	1	0	16	8	8	1	2
15	CDU	1	BUTTIGLIONE	ROCCO	87	31	30	326	52	377	54	32
15	CDU	2	GARATTI	LUCIANO GIULIO	12	13	46	42	8	159	15	1
15	CDU	3	RUSSO	GAETANO	3	1	0	6	0	29	0	0
15	CDU	4	MAGGIS	ALDO	22	0	0	1	0	3	0	0
15	CDU	5	PASTORELLI	PAOLO	12	8	4	27	42	42	2	0
15	CDU	6	GIORELLO	LICIA	3	1	0	22	0	10	0	0
15	CDU	7	BACCHETTA	ERMELINDO	8	8	4	53	11	38	264	4
15	CDU	8	POLIDORI	MASSIMO	1	0	0	4	0	4	0	0
15	CDU	9	CANTONE	ROBERTO MARIO	0	1	0	12	1	88	0	0
15	CDU	10	PIROTTA	MICHELE MARIA	0	0	0	0	3	6	1	0
15	CDU	11	IMERTI	GIOVANNI	10	4	0	8	39	98	12	0
15	CDU	12	PURICELLI	GIULIO ANDREA	1	0	0	1	0	1	0	0
15	CDU	13	TAMMARO	ANTONIA ASSUNTA	1	0	0	11	0	2	0	0
15	CDU	14	VARANO	ARRIGO	5	0	5	16	12	11	0	0
15	CDU	15	CUPOLO	EMILIO	1	0	0	1	0	0	0	0
15	CDU	16	CUTULLE'	FRANCESCO ANTONIO	0	0	0	0	0	23	0	0
15	CDU	17	HAUNER	GIONA	0	0	0	0	0	1	0	0
15	CDU	18	MAESTRO	ERCOLE	0	4	3	203	0	47	0	2
15	CDU	19	MANGANO	MARIO	1	0	1	0	2	20	0	0
15	CDU	20	CARROZZA	ROCCO	2	0	44	8	9	175	26	3
15	CDU	21	ROSSI	LUIGI	1	0	0	6	0	10	0	0
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
15	CDU	22	ERCOLI	RICCARDO	0	0	2	0	0	5	0	0
16	FORZA ITALIA	1	BERLUSCONI	SILVIO	28037	12862	13575	24289	26128	113990	11341	14636
16	FORZA ITALIA	2	PODESTA'	GUIDO	954	1563	826	543	696	3968	2047	901
16	FORZA ITALIA	3	DELL'UTRI	MARCELLO	4839	942	1931	1138	5053	13092	913	2921
16	FORZA ITALIA	4	ARNOLDI	GIANANTONIO	708	360	15	239	247	1012	177	62
16	FORZA ITALIA	5	BIANCHI	RINALDO	101	456	24	46	126	266	76	90
16	FORZA ITALIA	6	BONIPERTI	GIAN PIERO	404	209	236	383	764	3770	118	294
16	FORZA ITALIA	7	BRICCARELLO	GIOVANNA	203	113	39	193	29	3319	31	65
16	FORZA ITALIA	8	CAPUTO	LIVIO	803	302	448	221	389	1029	124	377
16	FORZA ITALIA	9	CASALE	GIUSEPPE MARIO	279	21	55	37	34	193	14	16
16	FORZA ITALIA	10	COSTA	RAFFAELE	6819	4645	3359	32297	3333	45282	1266	2625
16	FORZA ITALIA	11	DI CARLO	FRANCESCO	138	333	53	275	56	3184	2	23
16	FORZA ITALIA	12	DI TEODORO	ANDREA RAFFAELE	94	56	4	18	68	76	57	36
16	FORZA ITALIA	13	FIORI	FRANCESCO	1152	303	47	462	438	1309	30	309
16	FORZA ITALIA	14	GAWRONSKI	JAS	1338	530	1386	1720	842	11500	338	637
16	FORZA ITALIA	15	GIOBBI MARTINI	GRAZIELLA	56	132	6	41	46	704	42	12
16	FORZA ITALIA	16	MALERBA	FRANCO	344	27	27	82	122	423	5	9
16	FORZA ITALIA	17	MANTOVANI	MARIO	270	47	100	110	248	623	138	137
16	FORZA ITALIA	18	MAURO	MARIO	1451	661	519	1404	921	5183	1300	252
16	FORZA ITALIA	19	MENGOLI	PIETRO	0	1	0	10	13	24	2	0
16	FORZA ITALIA	20	PATELLI	ALESSANDRO	5	2	6	2	1	26	3	4
16	FORZA ITALIA	21	SCHIAFFINO	FILIPPO	268	11	1	18	9	63	15	3
16	FORZA ITALIA	22	SECCHI	CARLO	68	153	11	34	74	120	51	12
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	1	CITO	GIANCARLO	43	13	15	54	52	657	14	16
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	2	NOBILE	LOREDANA	3	2	0	5	1	78	0	2
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	3	ARIODANTE	UBALDO	3	0	0	0	1	24	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	4	BIANCHETTI	EMANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	5	BONFANTI	LUIGI	1	0	0	1	1	5	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	6	BOSELLI	LAURO	0	0	0	0	0	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	7	CARELLO	NICOLA	0	0	0	0	0	16	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	8	CRICELLI	RICCARDO	0	1	0	0	0	3	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	9	DEGIORGIS	FERRUCCIO	0	0	0	0	0	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	10	DEL BERGIOLO	FABIO	2	0	0	0	5	5	2	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	11	DENTI	ANTONIO	0	0	0	0	0	1	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	12	DONVITO	ITALO	1	0	0	1	0	3	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	13	FERRAZZI	GIORGIO CARLO ALFREDO	0	0	0	0	14	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	14	FOSCHI	DIEGO	8	2	0	0	1	13	0	1
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	15	GOZZOLI	SERGIO	1	3	0	2	0	35	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	16	INVERNIZZI	GIANMARIO	2	0	1	5	0	21	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	17	PAVONE	MASSIMO	1	0	0	2	0	4	0	0
					VOTI NELLE PROVINCE							

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	18	POIDIMANI	ENRICO	0	0	0	1	0	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	19	PONTI	ROBERTO	0	0	1	3	1	3	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	20	SATURNINO	VINCENZO	0	2	0	1	0	48	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	21	SCHIEPPATI	FULVIO	1	0	0	0	0	0	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	22	VOTA	WALTER D.	0	2	0	1	0	1	0	0
17	LS.CITO LG.AZ.MERID.	23	ZAINI	GIOVANNI	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PPI (POP)	1	BODRATO	GUIDO	1507	720	1091	1877	1408	8416	568	637
18	PPI (POP)	2	GALBIATI	DOMENICO	64	10	6	32	55	488	15	6
18	PPI (POP)	3	BERGOGLIO	EMILIA	366	88	232	554	372	5529	62	163
18	PPI (POP)	4	BANTI	EGIDIO	29	24	1	59	6	184	1	19
18	PPI (POP)	5	VOGLINO	VITTORIO	223	2191	3	126	36	279	11	9
18	PPI (POP)	6	ANDREIS	GIUSEPPE	418	342	144	2107	227	2617	120	26
18	PPI (POP)	7	ANZANI	ALFREDO	6	6	3	36	11	29	9	24
18	PPI (POP)	8	BENEFORTI	VALERIO	2	2	1	1	0	11	0	0
18	PPI (POP)	9	BERTANI	EGIDIO	4	0	2	1	6	17	0	0
18	PPI (POP)	10	BIZJAK	ALESSANDRO	135	0	25	24	232	260	71	968
18	PPI (POP)	11	BOSCO	ANDREA	7	2	0	4	6	37	5	4
18	PPI (POP)	12	BRUNO	FRANCESCO	22	14	1	72	1	113	2	7
18	PPI (POP)	13	FAZIO	ANTONIO	43	12	6	76	16	82	17	7
18	PPI (POP)	14	GUALTIERI	TIZIANA	4	3	5	15	5	51	5	2
18	PPI (POP)	15	MATTIOLI	ALBERTO	21	8	13	36	74	48	13	11
18	PPI (POP)	16	MILESÌ	VITTORIO	4	0	0	14	9	18	3	2
18	PPI (POP)	17	MOTTINELLI	PIER LUIGI	4	1	1	0	1	4	0	0
18	PPI (POP)	18	PLACIDO	GERARDO DETTO GERARDO AMATO	3	0	0	2	4	35	1	1
18	PPI (POP)	19	SARACCO	MAURO	32	26	10	48	18	1599	12	10
18	PPI (POP)	20	TAVECCHIA	GIUSEPPE PIETRO	0	5	1	1	1	18	0	0
18	PPI (POP)	21	TAVOLACCINI	PAOLO	7	0	980	1	34	24	7	13
18	PPI (POP)	22	TERZOLI	LUIGI	0	1	0	4	4	2	32	0
18	PPI (POP)	23	TOLOMINI	ANDREA	2	0	20	6	4	6	0	0
19	PART.UMANISTA	1	SCHULTZE	GIORGIO CARLO	4	2	0	5	2	50	1	0
19	PART.UMANISTA	2	BROCCHI	STEFANIA CRISTINA	0	0	0	1	2	10	1	0
19	PART.UMANISTA	3	SECHI	LUCIA ANGELA	0	0	0	1	0	35	0	0
19	PART.UMANISTA	4	TEVERE	ANTONIO	0	0	1	1	0	88	0	0
19	PART.UMANISTA	5	BANTI	FRANCA ELENA CESARINA	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PART.UMANISTA	6	BALESTRA	PAOLA	0	1	0	5	0	52	0	0
19	PART.UMANISTA	7	BERTA	MASSIMILIANO	1	1	0	2	0	42	0	0
19	PART.UMANISTA	8	BRUSCHI	SILVIO	0	0	0	0	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	9	CASSANELLI	CINZIA ELISA T.(D.JAJA)	0	0	0	0	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	10	DI FALCO	FABIO	1	0	0	1	0	2	1	0
19	PART.UMANISTA	11	DI MATTEO	DANIELA	6	0	0	0	0	7	0	0
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
19	PART.UMANISTA	12	DOTTI	STEFANO	0	0	0	0	0	5	0	0
19	PART.UMANISTA	13	FRATICELLI	SALVATORE	0	0	0	1	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	14	INFANTE	IMELDA SONIA R.(D.SONIA)	0	0	0	0	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	15	MANIGRASSO	ANTONIO(D.TONY)	0	0	1	1	0	16	0	0
19	PART.UMANISTA	16	POLENGHI	MAURIZIO	1	0	0	0	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	17	POLO	ANNA TERESA ELISABETTA	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PART.UMANISTA	18	ROMERO DE MARCIANESI	GRACIELA ISABEL	0	0	0	0	0	3	0	0
19	PART.UMANISTA	19	SALVATI	ALESSANDRA	1	0	0	0	0	3	0	0
19	PART.UMANISTA	20	TORTORELLI	GERARDO POMPEO (D.JERRY)	0	0	0	1	0	1	0	0
19	PART.UMANISTA	21	UBALDESCHI	GIOVANNA	1	0	0	0	0	2	0	1
19	PART.UMANISTA	22	IVASCIMINNO	GIOVANNA MARIA ROSARIA	0	0	0	0	0	1	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	1	DE VITA	BRUNO	2	1	1	3	0	16	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	2	CAVINATO	GIANNI	3	2	0	1	0	25	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	3	RIGO	MARIO	0	0	0	0	0	8	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	4	MELONI	FRANCO COSTANTINO	1	4	0	2	1	21	0	1
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	5	MANIERI	FLAVIO	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	6	FERRARI	ADELE	0	0	0	0	0	1	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	7	DE PAOLI	ELIDIO	0	0	0	0	0	1	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	8	FRATINI	FERNANDO	1	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	9	AGRATI	ALBERTO	0	0	0	1	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	10	BIRONDI	MARIA ELISABETTA	0	0	0	0	0	3	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	11	CAMPISANI	SALVATORE	0	0	0	1	0	1	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	12	DARUNI CIAFFI	ANGELO	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	13	DI BERNARDO	IVANA	0	0	0	0	0	2	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	14	FIorentini	SILVANA	0	0	0	2	0	4	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	15	GIGANTE	DOMENICO	0	0	0	0	0	2	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	16	PALLANTE	VINCENZO	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	17	PASTORINO	LUIGI	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	18	PATRIZI	CLAUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	19	ROGGIO	ALFREDO	0	0	0	0	0	0	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	20	SENESI	EMILIO	0	2	0	0	0	3	1	1
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	21	SOTGIU	BARTOLOMEO	2	1	0	4	0	16	1	1
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	22	TOMASSETTI	ALBERTA	0	0	0	0	0	3	0	0
20	LDR-PS D'AZ-PCONSI	23	ORTU	GIUSEPPE	2	0	1	11	6	18	1	0
21	U.D.EUR	1	PIVETTI	IRENE MARIA GIOCONDA ELISABETTA	38	37	35	142	59	475	19	27
21	U.D.EUR	2	MASTELLA	MARIO CLEMENTE	86	29	11	76	39	769	1	19
21	U.D.EUR	3	CAVANNA SCIREA	MARIELLA MARIA RITA	84	70	13	82	46	541	0	4
21	U.D.EUR	4	FILOGRANA	EUGENIO	30	17	7	27	20	326	23	8
21	U.D.EUR	5	AMORUSO BATTISTA	ONOFRIO	13	66	14	8	38	285	1	10
21	U.D.EUR	6	BERTONI	BELINDA MARIA	0	0	0	0	0	5	0	3
VOTI NELLE PROVINCE												

Elezioni europee 13-06-99. Le preferenze ai candidati nelle province del Piemonte

N° lista	Lista	N° Candidato	Cognome	Nome	ALESSANDRIA	ASTI	BIELLA	CUNEO	NOVARA	TORINO	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERCELLI
21	U.D.EUR	7	CASTELLI	MARCO CARLO	0	0	0	2	0	3	0	0
21	U.D.EUR	8	CISMONDI	MARIO	6	7	0	1243	4	21	10	0
21	U.D.EUR	9	DAMIANI	SERGIO GIOVANNI	1	0	0	15	0	3	0	7
21	U.D.EUR	10	GALLO	BARTOLOMEO	8	27	3	1331	0	214	0	0
21	U.D.EUR	11	GARZOLI	GABRIELE GIAN MARIA	0	0	0	1	0	2	11	0
21	U.D.EUR	12	GEI	GIOVANNI	0	0	0	0	0	0	0	0
21	U.D.EUR	13	ISOLABELLA	LORIANO	5	8	0	1	2	24	0	0
21	U.D.EUR	14	MAUCERI	SERGIO	48	19	2	5	9	269	0	6
21	U.D.EUR	15	RAMAZZOTTI	DANILO	5	0	3	5	350	4	23	3
21	U.D.EUR	16	RAVERA	PIERFRANCESCO	0	0	0	3	0	5	0	0
21	U.D.EUR	17	REINA	ROCCO DAVIDE	0	0	0	0	0	13	0	0
21	U.D.EUR	18	SIBILIA	MONICA ALMA CATERINA	0	0	0	0	2	2	0	5
21	U.D.EUR	19	SISTI	ANDREA	12	4	0	5	15	69	0	8
21	U.D.EUR	20	SODARO	SANDRA	0	0	115	0	4	5	0	5
21	U.D.EUR	21	TONZUSO	GIANNI DETTO TONZI	0	0	0	0	3	0	0	0
21	U.D.EUR	22	TROMBETTA	MICHELANGELO	0	0	0	0	0	2	0	0
21	U.D.EUR	23	VILLA	SALVATORE	15	9	15	17	37	208	10	10
22	PRI-LIB-ELDR.	1	ZANONE	VALERIO RICCARDO	55	65	53	127	35	828	26	56
22	PRI-LIB-ELDR.	2	LA MALFA	GIORGIO	47	54	36	90	52	501	30	25
22	PRI-LIB-ELDR.	3	SPAAK	ANTOINETTE	2	1	2	3	4	31	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	4	BELLINI	AMEDEO	1	0	0	1	0	8	1	0
22	PRI-LIB-ELDR.	5	BERTINI	CORRADO	5	1	17	3	0	17	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	6	BORETTO	LORENZO	5	124	1	890	0	125	0	4
22	PRI-LIB-ELDR.	7	BORLENGHI	SERGIO GIORGIO MARIO	0	0	0	4	3	13	22	4
22	PRI-LIB-ELDR.	8	BORRINI	GIANFRANCO	0	0	0	0	1	12	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	9	CAMURRI	ALESSANDRO	0	1	0	0	0	0	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	10	CERESA	FERRUCCIO	0	0	0	7	0	0	0	3
22	PRI-LIB-ELDR.	11	DAVERIO	PHILIPPE LOUIS FRANCOIS	1	0	1	1	1	2	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	12	DI SIBIO	PIETRO	1	4	0	0	1	0	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	13	GARGALE	DOMENICO	3	1	0	2	8	147	2	0
22	PRI-LIB-ELDR.	14	LOMBARDI	AMEDEO	0	0	0	0	0	1	0	4
22	PRI-LIB-ELDR.	15	LUPOLI	RENATO	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	16	MARGIOTTA	ROBERTO	0	0	0	0	4	2	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	17	MENTIL	GIAMPIERO	13	4	0	11	11	31	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	18	PANELLI	BERNARDO	1	0	0	0	1	2	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	19	STEFFENINO	MARIO	0	2	0	3	0	68	0	3
22	PRI-LIB-ELDR.	20	TORELLI	FAUSTO	0	2	0	0	0	0	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	21	VOLANTE	MARCO	3	0	1	1	2	9	0	1
22	PRI-LIB-ELDR.	22	ZAVARITT	CARLO	1	0	0	0	1	5	0	0
22	PRI-LIB-ELDR.	23	ZELASCHI	GRAZIELLA	4	1	0	2	2	2	2	0

Circoscrizione nord-ovest: gli eletti il 13-06-99 e successive modificazioni in corso di legislatura

Partiti	Eletti	Voti totali	Voti italiani all'estero	Modifiche in corso di legislatura 1999-2004
DS	Bruno Trentin Gianni Vattimo Fiorella Ghilardotti	142.816 57.992 57.391	221 145 75	
PPI	Guido Bodrato	43.320	45	
Verdi	Giorgio Celli	9.680	60	
PCI	Armando Cossutta	13.340	77	
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Lucio Manisco</i>	4.466	11	
Democratici-UV (2 liste collegate)	Antonio Di Pietro Massimo Cacciari	153.570 73.584	887 363	21/06/2000 Luciano Caveri sostituisce Cacciari Massimo . 03/09/2003 Giorgio Calò sostituisce Luciano Caveri .
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Luciano Caveri</i>	28.645	26	
CDU	Rocco Buttiglione	4.145	19	14/06/2001 Pastorelli Paolo sostituisce Rocco Buttiglione
Rifond. Comunista	Fausto Bertinotti	70.025	184	Vinci Luigi sostituisce Fausto Bertinotti
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Luigi Vinci</i>	9.272	27	
Legga nord	Umberto Bossi Marco Formentini Francesco Speroni	131.865 68.164 39.633	220 59 20	14/06/2001 Mario Borghezio sostituisce Umberto Bossi
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Mario Borghezio</i>	23.013	33	
Forza italia	Silvio Berlusconi Raffaele Costa Mario Mauro Marcello Dell'Utri Guido Podestà Mario Mantovani Francesco Fiori	988.534 156.268 99.293 83.696 49.094 37.956 34.671	1.384 89 70 92 83 12 19	Jas Gawronski sostituisce Silvio Berlusconi
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Jas Gawroski</i>	34.011	56	
AN - Patto Segni	Gianfranco Fini Mario Segni	204.222 26.516	593 112	Muscardini Cristiana sostituisce Mario Segni . 19/07/2001 Mussa Antonio sostituisce Fini Gianfranco , già sostituito il 14/06/2001 da Corsaro Massimo .
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Cristiana Muscardini</i>	22.986	84	
Lista Emma Bonino	Emma Bonino Marco Pannella Olivier Dupuis	420.170 76.761 4.739	1.375 279 34	Benedetto Della Vedova sostituisce Emma Bonino .
<i>Primo dei non eletti</i>	<i>Benedetto Della Vedova</i>	3.933	17	
Partito pensionati	Carlo Fatuzzo	4.531	17	

I deputati italiani al Parlamento europeo nella legislatura 1999-2004: dati di sintesi

			%
Deputati italiani al parlamento europeo	uomini	77	88,5%
	donne	10	11,5%
	totale	87	
Parlamentari europei eletti nella prima circoscrizione nord-ovest (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia)	uomini	24	92,3%
	donne	2	7,7%
	totale	26	
Parlamentari europei eletti nella seconda circoscrizione nord-est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	uomini	14	87,5%
	donne	2	12,5%
	totale	16	
Parlamentari europei eletti nella terza circoscrizione centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	uomini	13	72,2%
	donne	5	27,8%
	totale	18	
Parlamentari europei eletti nella quarta circoscrizione meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	uomini	20	95,2%
	donne	1	4,8%
	totale	21	
Parlamentari europei eletti nella quinta circoscrizione insulare (Sicilia, Sardegna)	uomini	6	100,0%
	donne	0	
	totale	6	

Speciale europea 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 APRILE 2004

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Visto l'art. 11 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al trattato di adesione dei predetti Stati

all'Unione europea ratificato e reso esecutivo con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio;

Vista la legge 8 aprile 2004, n. 90, contenente norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per i giorni di sabato 12 giugno e di domenica 13 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi,, Presidente del Consiglio dei Ministri

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10
APRILE 2004**

Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per i giorni di sabato 12 giugno e di domenica 13 giugno 2004;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, contenente disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 9, recante modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;

Visto l'art. 11 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della

Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato al trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea ramificato e reso esecutivo con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale sono stati dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 78, recante disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio;

Vista la legge 8 aprile 2004, n. 90, contenente norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, e' assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

**TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE DI OGNI CIRCOSCRIZIONE DETERMINATA IN BASE AL CENSIMENTO GENERALE DEL 21 OTTOBRE 2001	QUOZIENTI INTERI SPETTANTI A CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE	RESTI DI OGNI CIRCOSCRIZIONE	NUMERO DEI SEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE
I. Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	14.938.562	20	324.282	20
II. Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto-Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna)	10.634.820	14	(*) 404.824	15
III. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	10.906.626	14	(*) 676.630	15
IV. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	13.914.865	19	31.299	19
V. Italia insulare (Sicilia, Sardegna)	6.600.871	9	24.445	9
TOTALI	56.995.744	76	1.461.480	78

N.B. Sono contrassegnati con un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

APPENDICI

LEGGE 24 GENNAIO 1979, n. 18

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1/circ).

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1998, n. 110/98;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E.

TITOLO I

Disposizioni generali

1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

2. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione

ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (2).

(2) Così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell'art. 20 la predetta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

3. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18 anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (3), e successive modificazioni.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (3/a).

(3) Riportato alla voce Elezioni.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

4. Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25 anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale (3/b).

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine (3/c).

(3/b) L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111) ha così disposto:

«Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

(3/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18). Successivamente, l'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII, ha così sostituito il comma 2 dell'art. 4.

5. In materia di compatibilità alla carica di rappresentante al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'atto relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150 (4).

(4) Riportata al n. A/XX.

6. La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo (3/c).

(3/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18). Successivamente, l'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII, ha così sostituito il comma 2 dell'art. 4.

TITOLO III

Procedimento elettorale

7. I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri (3/b).

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

(3/b) L'art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111) ha così disposto:

«Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

8. Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo (5).

(5) Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111). Vedi, anche, la nota 2.

9. Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

10. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

11. Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (6), e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantunesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Il Ministero dell'interno:

- a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

- b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

(6) Riportato alla voce Elezioni.

12. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (7).

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del

partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (8).

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione (8).

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

(7) Il presente comma è stato prima integrato dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111) e successivamente modificato dall'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni, che ha altresì aggiunto l'ultimo periodo. Vedi, anche la nota 2.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111). Vedi, anche, la nota 2.

(9) Riportato alla voce Elezioni.

13. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361 (9), e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma

dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista (9/a).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni.

(9) Riportato alla voce Elezioni.

(9/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

TITOLO IV

Votazione

14. L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima circoscrizione; non più di due nella seconda, terza e quarta circoscrizione ed una nella quinta circoscrizione.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

15. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate

tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

16. Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

(9) Riportato alla voce Elezioni.

TITOLO V

Scrutinio

17. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (9), e successive modificazioni, il

presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

(9) Riportato alla voce Elezioni.

18. L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (10), e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di

cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

(10) Riportato alla voce Elezioni.

19. L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (10), e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale e compresa la relativa sezione.

(10) Riportato alla voce Elezioni.

20. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

21. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna

lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla

segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

22. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti.

23. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

24. I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

25. Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità (10/a).

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno

risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

(10/a) Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1989, riportato al n. A/XLIX e il D.M. 26 maggio 1999, riportato al n. A/XCVI.

26. [Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 (11), nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi (12). Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le

scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali (13).

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (12).

Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7 (14).

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato (12).

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina a avviso di cui all'articolo 50 (14)] (15).

(11) Riportato alla voce Elezioni.

(12) Comma così modificato dall'art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111).

(13) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'articolo 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111). Vedi, anche, la nota 2.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111). Vedi, anche, la nota 2.

(15) Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

27. Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

28. [Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione (16).

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune (17).

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma (17)] (15).

(16) Comma così modificato dall'art. 5, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111). Vedi, anche, la nota 2.

(17) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 5, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 111).

(15) Articolo abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

29. Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1^a categoria, i consolati di 1^a categoria, i vice consolati di 1^a categoria e le agenzie consolari di 1^a categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1^a categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate (18).

(18) Così modificato dall'art. 6, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

30. [Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976] (18/a) (19).

[Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue] (18/a) (19).

[Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco] (18/a).

[Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale] (18/a).

[Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare] (18/a).

[Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare] (18/a).

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento

della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti (20).

(18/a) Comma abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

(19) Comma così modificato dall'art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

(20) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2. Vedi, inoltre, il D.M. 24 aprile 1989, riportato al n. A/XLVII.

31. Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25 (21);

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticare la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

(21) Numero così modificato dall'art. 8, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

32. La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all'ufficio (22).

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (22).

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (23).

(22) Comma così modificato dall'art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota n. 2.

(23) Con D.M. 18 aprile 1984 (Gazz. Uff. 20 aprile 1984, n. 111) sono state fissate le modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

33. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito (24).

Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (25).

(24) Comma così modificato prima dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dall'art. 12, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata alla voce Comuni e province. Le norme per la formazione dell'elenco degli elettori sono state approvate con D.M. 16 aprile 1999, riportato al n. A/XCV.

(25) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

34. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

35. Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario (26);
- 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
- 4) un'urna per la votazione;
- 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
- 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28 (26).

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

- 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(26) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

36. [Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo (27).

Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori (28).

Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale (28).

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6) del primo comma dell'articolo 35.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (29), e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale (30).

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (30/a), possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (30/a), separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150 (31), prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione

della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste, sigillate con il timbro della sezione.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (30/a).

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del dodicesimo comma del presente articolo (32).

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.] (32/a).

(27) Comma così modificato dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

(28) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

(29) Riportato alla voce Elezioni.

(30) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

(30/a) Riportato alla voce Elezioni.

(31) Riportata al n. A/XX.

(32) Comma così modificato dall'art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

(32/a) Abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

37. [I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (30/a), per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti

dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.] (32/a).

(30/a) Riportato alla voce Elezioni.

(32/a) Abrogato dall'art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

38. Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione

il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

39. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita (33).

(33) Così modificato dall'art. 13, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2. Per l'aggiornamento degli onorari di cui al presente articolo vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, riportato al n. A/LV, il D.P.R. 8 marzo 1994, riportato al n. A/LX e il D.P.R. 10 marzo 1997, riportato al n. A/LXXIII.

40. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano (34).

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

(34) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

TITOLO VII

Surrogazione e contenzioso

41. Il rappresentante che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

(giurisprudenza)

42. Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del

relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

43. Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (35).

(35) Riportata alla voce Contenzioso amministrativo.

44. Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di

notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

45. Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

46. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

47. Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale (35/a) secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

(35/a) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

TITOLO VIII

Disposizioni penali

48. Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (36), e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

(36) Riportato alla voce Elezioni.

49. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

TITOLO IX

Disposizioni finali

50. Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

(giurisprudenza)

51. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

52. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(giurisprudenza)

53. 1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (37), anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale (38)

(37) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

(38) Così sostituito prima dal primo comma dell'art. 15, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dal primo comma dell'art. 7, D.L. 24 giugno 1994, n. 408, riportato al n. A/LXIII.

54. [Il trattamento economico spettante, a norma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge] (38/a).

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il

presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione (39).

(38/a) Comma abrogato dall'art. 4, L. 30 giugno 1989, n. 244, riportata alla voce Elezioni.

(39) Così sostituito dall'art. 16, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

55. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati (40).

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge (41).

(40) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). L'art. 18 della stessa legge ha, inoltre, disposto che per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei

rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento. Ha disposto, altresì, che per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

(41) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

56. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

TABELLA A (42)

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I) ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia)	MILANO
II) ITALIA NORD ORIENTALE (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	VENEZIA
III) ITALIA CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	ROMA
IV) ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	NAPOLI
V) ITALIA INSULARE (Sardegna, Sicilia)	PALERMO

(42) Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Con D.P.R. 17 aprile 1984, n. 76 (Gazz. Uff. 18 aprile 1984, n. 108) è stato assegnato il numero dei seggi alle relative circoscrizioni. Con D.P.R. 9 aprile 1994 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 85), entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, è stata disposta l'assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni di cui alla presente Tabella A.

(43) Le predette Tabelle B e C sono state sostituite da quelle allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Vedi, anche, la nota 2.

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 1994, n. 48
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
(1/circ).

(1) *Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1994, n. 128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251.*

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 5 gennaio 1999, n. 1/99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1 febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1 febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.

1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- b) la cittadinanza;
- c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (2);
- e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (2).

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;

c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (3), come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

(2) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.

(3) Riportata al n. A/XXV.

3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.

1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltramento al Ministero dell'interno.

4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (4).

5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979 (4), come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge.

(4) Riportata al n. A/XXV.

4. Adempimenti preliminari.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.

3. Le variazioni non vengono più riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni.

4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltrare ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 è data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perché apposti apposite annotazioni sulle liste sezionali.

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5), come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (6), dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8.

(5) Riportato alla voce Elezioni.

(6) Riportata alla voce Elezioni.

5. Operazioni di voto.

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3 hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5), nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (7).

2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 4.

3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli elettori.

4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4.

6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

7. Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5), e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (6).

8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma 2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.

9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al comma 8 oppure, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa esibizione del certificato elettorale.

10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5), possono essere rilasciati da un medico del luogo.

11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5), separatamente per ogni circoscrizione elettorale.

12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali.

13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (5), debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.

14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

(5) Riportato alla voce Elezioni.

(7) Riportata al n. A/XXV.

(6) Riportata alla voce Elezioni.

6. Operazioni di scrutinio.

1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8), e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della

legge 24 gennaio 1979, n. 18 (9), nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8). Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979 (9).

(8) Riportato alla voce Elezioni.

(9) Riportata al n. A/XXV.

7. Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero.

1. (10).

2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.

(10) Sostituisce l'art. 53, L. 24 gennaio 1979, n. 18, riportata al n. A/XXV.

8. Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (9).

1. (11).

(9) Riportata al n. A/XXV.

(11) Aggiunge un comma all'art. 3, sostituisce il comma 2 dell'art. 4 e abroga l'art. 26, l'art. 28, i primi sei commi dell'art. 30, l'art. 36 e l'art. 37, L. 24 gennaio 1979, n. 18, riportata al n. A/XXV.

9. Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

1. È approvata la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1 febbraio 1993 recante modifiche dell'atto relativo alle elezioni dei

rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Conseguentemente il numero dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo è elevato da ottantuno a ottantasette.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 650 milioni per il 1994 e in lire 1.100 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, per il 1994, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 10, comma 1; per il 1995 e il 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (12).

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 1994, n. 483.

10. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 8.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

----- 11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 27 marzo 2004, n.78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge da' attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

ART. 2.

(Membro del Parlamento europeo).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
- b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
- c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri";

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia";

2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";

3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo";

4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo";

5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri";

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri";

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati";

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato";

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,";

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per

l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad";

o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

p) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: "rappresentanti al" sono sostituite dalle seguenti: "membri del";

2) al secondo comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri";

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo";

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: "I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo";

2) al secondo periodo, le parole: "Agli stessi rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "Agli stessi membri";

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,".

3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili.

Note all'art. 2:

- Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 22, 40, 41, 44, 49, 51, 52 e 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificati dalla presente legge, e' il seguente:

«Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

«Art. 1. - I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

(Omissis)».

«Art. 2. - (Omissis). La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».

«Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

(Omissis)».

«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve

dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

(Omissis)».

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».

«Art. 7. - I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(Omissis)».

«Art. 12. - (Omissis). Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

(Omissis)».

«Art. 22. - (Omissis). L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti».

«Art. 40. - Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.

(Omissis)».

«Art. 41. - Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima

proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

(Omissis)».

«Art. 44. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 66 della Costituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

(Omissis).

L'art. 66 della Costituzione stabilisce che "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità di incompatibilità"».

«Art. 49. - Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000».

«Art. 51. - Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

«Art. 52. - I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico

sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art 55. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono a carico dello Stato.

(Omissis)».

- Il testo del titolo e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1979, n. 384, così come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»:

«Art. 1. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(Omissis)».

«Art. 2. - Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

«Art. 3. - I membri del Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

«Art. 4. - Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea».

«Art. 5. - Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

(Omissis)».

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea".

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro".

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nelle note all'art. 2.

ART. 4.

(Efficacia).

1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2791):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e devoluzione (Bossi), dal Ministro dell'interno (Pisanu) e dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (Buttiglione) il 26 febbraio 2004.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 2 marzo 2004 con pareri delle commissioni 2^a, 5^a, 14^a e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 3, 4, 9, 10 e 16 marzo 2004.

Esaminato in aula il 16 marzo 2004 e approvato il 17 marzo 2004 previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 che formano l'atto n. 2791 bis.

Camera dei deputati (atto n. 4828):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 18 marzo 2004 con parere della commissione XIV.

Esaminato dalla commissione il 18 e 23 marzo 2004.

Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 2004.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE):

Nota all'art. 1:

- La decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom), e' pubblicata su G.U.C.E. L 283/1 del 21 ottobre 2002.

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Incompatibilita' per cariche elettive regionali e locali).

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

Avvertenza.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e' incompatibile con quella di

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.».

-Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.».

Art. 2.
(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo

Art. 3.
(Pari opportunità).

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,

e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

Note all'art. 3:

- La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129.

- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18:

«Art. 22. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'art. 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalita' indicate nell'art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.».

Art. 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalle leggi qui pubblicate.

«Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per

almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risulti eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende

anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato puo' essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia-Giulia puo' collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della provincia.».

Art. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

I. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Nota all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione non piu' di tre preferenze.

Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».

Art. 6.

(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004).

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento".

Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

«Art. 30. (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e terzo, lettera a), 13, n. 5, e 14, comma secondo). – Nelle ore antimeridiane del giorno che

precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
- 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative):

«Art. 1. - 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto

speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, e' disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini indicati nell'art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) (lettera abrogata);

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'art. 33 del testo unico, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno

avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2. - 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire.

Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da

presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.».

- La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64.

- La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1990, n. 68.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):

«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di

missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.):

«Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 18 (Agevolazioni fiscali).

- 1. Per il materiale tipografico inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

- Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):

«18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;».

- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente).

- 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.».

- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti

interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) (omissis);

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi):

«7. (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche

degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possono essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo

separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».

- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)):

«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate e interventi nelle medesime aree). - A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di

valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-

legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte

dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

«12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.».

- La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, reca:

«Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. (Deliberazione n. 17/2003)».

Art. 8.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore

informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui

all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

Art. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 340):

Presentato dal sen. Caddeo ed altri il 27 giugno 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 14ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla commissione il 4 dicembre 2002; il 4 febbraio 2003; il 26 marzo 2003; il 2 luglio 2003; il 14 ottobre 2003; il 13

novembre 2003; il 29 gennaio 2004; il 4, 10, 11, 18 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10, 16, 17 marzo 2004.

Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2004 (atto n. 340/A - relatore sen. Malan).

Esaminato in aula il 18, 30, 31 marzo 2004; il 1° aprile 2004 ed approvato il 6 aprile 2004 in un testo unificato con atti n. 363 (sen. Rollandin ed altri); n. 911 (sen. Mulas ed altri); n. 1913 (Consiglio regionale del Molise); n. 1929 (sen. Dato); n. 2068 (Consiglio regionale della Sardegna); n. 2419 (sen. Tonini ed altri); n. 2551 (sen. Cossiga ed altri); n. 2776 (sen. Dato); n. 2782 (Consiglio regionale della Valle d'Aosta); n. 2791-bis (stralcio del disegno di legge n. 2791 d'iniziativa governativa).

Camera dei deputati (atto n. 4880):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 aprile 2004 con pareri delle commissioni V, VI, e XIV.

Esaminato dalla I commissione il 7 aprile 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 2004.